SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

129ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1988

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI,
del vice presidente LAMA
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SUI GESTI OFFENSIVI DI CUI È STATO FATTO SEGNO IL SENATORE CORLEONE

PRESIDENTE 3

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1137:

PRESIDENTE 4

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola» **(1137)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

MANZINI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 4 e *passim*

* POLLICE *(Misto-DP)* ..... 8 e *passim*

ALBERICI *(PCI)* ..... 15 e *passim*

STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 22, 57, 72

MOLTISANTI *(MSI-DN)* 26

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione* ..... 31 e *passim*

CALLARI GALLI *(PCI)* 39, 41, 48

* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 42, 75, 84

MESORACA *(PCI)* 53, 60, 81

NOCCHI *(PCI)* 56, 61

* CHIARANTE *(PCI)* 69, 71

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

TARAMELLI *(PCI)* ..... *Pag.* 74
MANIERI *(PSI)* 76
PONTONE *(MSI-DN)* 78
VESENTINI *(Sin. Ind.)* 81

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1988 85

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 87
Assegnazione 87
Nuova assegnazione 88

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti ..... *Pag.* 89

GOVERNO

Trasmissione di documenti 89

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato 89

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 90, 93

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Carli, D'Amelio, Parisi, Patriarca, Poli, Torlontano.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Rubner, Spitella, ad Atene, per attività del Consiglio d'Europa; Giacometti, Bozzello Verole, Dipaola, Giacchè, Pierri, Pulli, a Pantelleria, Trapani e Gioia del Colle, per una visita alle basi aeree del Sud.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui gesti offensivi di cui è stato fatto segno il senatore Corleone

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel pomeriggio di ieri, il nostro collega, senatore Franco Corleone, invitato ad una manifestazione sul tema della violenza sessuale, che si svolgeva nelle adiacenze di Palazzo Madama, è stato fatto segno, mentre stava esponendo il suo pensiero, a gesti offensivi.

Ritengo doveroso da parte mia condannare decisamente l'accaduto per il suo significato di grave ed intollerabile intimidazione nei riguardi di un senatore della Repubblica, il quale – dopo aver espresso, in mattinata, nell'Aula del Senato le proprie opinioni sull'argomento – stava facendo altrettanto nel corso di una manifestazione, con l'intento di rafforzare i rapporti di reciproca conoscenza e di fiducia tra le istituzioni e i cittadini.

Desidero pertanto esprimere al collega Corleone la solidarietà dei colleghi senatori e mia personale, unitamente ad un sentimento di preoccupazione per forme di intolleranza qua e là riaffioranti.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1137

PRESIDENTE. Poichè la 7ª Commissione permanente ha concluso nella tarda mattinata l'esame del disegno di legge n. 1137, iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola», già approvato dalla Camera dei deputati, il relatore, senatore Manzini, ha facoltà di riferire oralmente.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola» (1137) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto dare lettura del parere della 1ª Commissione permanente: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la dissociazione del Gruppo comunista».

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1137 del 17 giugno riguarda la conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola. È nota la storia travagliata del suddetto decreto che è stato reiterato ben sei volte: una prima volta è stato presentato il 3 giugno 1987 per poi essere reiterato il 31 luglio, il 1° ottobre, il 3 dicembre dello stesso anno, quindi il 3 maggio ed infine il 3 giugno del 1988. Esso trae origine da un'accordo Governo-sindacati del giugno 1987 che si proponeva di affrontare alcune questioni relative al personale della scuola. In particolare, il decreto-legge recepiva due istanze precise: il mantenimento in servizio, anche nell'anno scolastico 1987-88, dei supplenti in servizio nell'anno scolastico precedente e la fissazione nel numero di 25 alunni del tetto massimo per la formazione delle classi.

A queste esigenze il Governo ha aggiunto quella di rispondere alle questioni poste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 25 novembre 1986 che dichiarava illegittimi in alcune loro parti gli articoli 35, 37, 38 e 57 della legge n. 270 del 1982. Fin dall'inizio, però, apparve subito chiaro che un simile provvedimento aveva strette connessioni con il sistema generale di reclutamento del personale. In particolare, esso sollevava due questioni delicate: la prima relativa al rapporto tra supplenti e sistema dei concorsi; la seconda concernente il rapporto tra diritti maturati dai supplenti stessi e esigenze reali dell'amministrazione.

Fu allora naturale che il Governo cercasse di unificare le due esigenze. Pertanto, pur rendendosi conto delle difficoltà di recepire in un decreto-

legge norme di carattere generale, tuttavia inserì, allorchè reiterò il decreto, una serie di norme che disciplinavano il reclutamento generale del personale della scuola. Un siffatto decreto, però, dopo un serrato dibattito nell'altro ramo del Parlamento non fu approvato per mancanza del numero legale, per cui il Governo si trovò nella necessità di riproporlo depurato della parte relativa al reclutamento. Nel frattempo, sulla base delle impostazioni del nuovo Governo, nella maggioranza si è fatta strada la convinzione che fosse opportuno prevedere l'immissione in ruolo degli eventuali aventi diritto solo su posti realmente esistenti. Ragionando sulla base dei numeri forniti dal Ministro, gli interessati alla sanatoria relativa alla legge n. 270 sono quantificabili in circa 65.000, di cui però oltre 45.000 già in ruolo a seguito di concorsi ordinari o non più interessati a questa sanatoria. Resterebbero pertanto poco più di 19.000 docenti da immettere in ruolo.

Pur non essendo possibile, se non dopo aver determinato l'organico di fatto (e cioè a settembre), censire tutti i posti disponibili, è teoricamente possibile immaginare che esistano realmente posti disponibili per tutti; in realtà ben difficilmente sarà possibile far coincidere le cattedre disponibili con le reali classi di insegnamento dei singoli supplenti. Per agevolare comunque questa soluzione, il decreto prevede lo slittamento di un ulteriore anno dei normali concorsi rispetto ai due già previsti. In sostanza, per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90 tutti i posti disponibili saranno riservati a questa categoria di docenti. Successivamente, si riserverà il 50 per cento dei posti che risulteranno disponibili.

Appare evidente come questa scelta, oltre ad inserirsi in una linea generale del Governo, recepisce anche un indirizzo emerso durante il lungo dibattito che ha portato all'accordo di contratto in merito alle questioni del personale.

Altri due sono però gli aspetti significativi del provvedimento. Innanzitutto quello relativo alla soluzione da dare alle richieste dei supplenti in servizio nell'anno scolastico 1986-87 che qui vengono riconfermati per l'anno scolastico 1987-88. Si tratta di una disposizione i cui effetti si sono già esauriti. Resta però la diversità di opinione, registrata anche tra i membri della Commissione, tra chi – nel caso specifico il Governo – ritiene esaurita la proroga nell'anno scolastico 1987-88 e chi invece vorrebbe che questa proroga si trasformasse in una norma a regime. La maggioranza della Commissione ha optato per la prima ipotesi, rilevando come nel decreto siano comunque presenti norme di salvaguardia di questi supplenti che vengono inseriti in graduatorie privilegiate.

È evidente che a questo punto viene spontaneo cercare di affrontare una delle questioni più complesse e difficili della scuola: come eliminare il precariato che va regolarmente riformandosi. Il sistema scolastico, a differenza di un ufficio o di una officina, è un servizio che per la sua distribuzione sul territorio e soprattutto per gli ordinamenti che lo reggono, produce regolarmente precariato ogni volta che si registra una supplenza medio-lunga.

Pertanto, l'eliminazione del precariato si raggiunge solo molto parzialmente con la puntualità dei concorsi per l'immissione in ruolo ed in maniera, invece, più consistente con l'introduzione di ordinamenti molto flessibili. Chi pensa di superare il problema dei precari allargando la possibilità di nuovi posti di lavoro, introducendo nuove figure e nuove opportunità, non fa altro che allargare la possibilità di supplenze e quindi di nuovo precariato.

In questo quadro va interpretata l'ultima risposta che il provvedimento in esame riserva alla questione dei 25 alunni per classe; la norma, infatti, che fissa in 25 il numero massimo degli alunni per classe è ritenuta valida solo per l'anno scolastico 1987-88 per cui a regime ritorna la validità della normativa precedente che peraltro, come dimostra l'ordinanza che il Ministro ha emesso nel marzo scorso, invita a determinare di norma classi di 25 alunni con la clausola che gli eventuali sdoppiamenti non portino a classi inferiori a 15. Anche in questo quadro la Commissione ha ritenuto, a maggioranza, questa soluzione ragionevole.

Il testo trasmessoci dalla Camera è composto di 20 articoli che riassumerò brevissimamente nella loro sostanza. L'articolo 1 si riferisce ai supplenti del 1986-87 e stabilisce che hanno titolo a restare in servizio nel 1987-88, purchè inclusi nelle rispettive graduatorie, anche quelli delle scuole italiane all'estero precisando le situazioni dei conservatori, delle accademie e degli educandati. Come ho detto prima, questa norma ha già prodotto i suoi effetti.

Nell'articolo 2 per l'anno 1987-88 si dispone che le classi di norma non comprendano più di 25 alunni e non meno di 15; quindi sostanzialmente anche questa norma ha già prodotto i suoi effetti e per il futuro si ritorna al regime precedente. L'articolo 3 indìce sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione e prevede le condizioni per partecipare a queste sessioni riservate con l'allargamento di un anno relativo al 1981-82; evidentemente questo articolo fa riferimento al fatto che, essendo già esaurite tutte le procedure della legge n. 270 del 1982, era necessario riproporle.

L'articolo 4 rinvia di due anni i concorsi ordinari per favorire l'immissione dei precari, proroga quindi anche le graduatorie di tre anni dei concorsi già espletati o in via di espletamento sempre nei limiti dei posti disponibili collegati, ovviamente, al rinvio dell'indizione dei concorsi stessi. L'articolo 5 fissa le procedure di cui alla legge n. 604 del 1982 per gli insegnanti italiani nelle scuole all'estero. L'articolo 6 si riferisce alle graduatorie per le supplenze e stabilisce che esse conservano validità anche per l'anno 1988-89 e, quindi, in questo quadro si recupera nella sua quasi totalità il contenuto dell'articolo 1.

L'articolo 7 estende la proroga per l'opzione anche per gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale perchè, data la particolare normativa che regola l'insegnamento in questi enti, è necessario un riferimento particolare. L'articolo 8 estende benefici al personale non docente relativamente ad alcune questioni regolate da precedenti contratti e da una interpretazione definitiva a seguito di alcune sentenze della Corte dei conti. L'articolo 9 tratta del personale che ha chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale o periferica e ne determina il collocamento nelle qualifiche funzionali previste dalla legge n. 312 del 1980.

Nell'articolo 10 abbiamo la determinazione del fondo di incentivazione sui due esercizi finanziari 1987 e 1988 e relativi sempre a vecchi contratti che appunto erano ancora da sistemare.

Nell'articolo 11, che è uno di quelli più pregnanti, si stabilisce chi sono coloro che hanno diritto all'immissione in ruolo, in base appunto alla sentenza della Corte costituzionale, in relazione alla legge n. 270 e, in particolare, ai commi 2 degli articoli 27, 31 e 38.

Nell'articolo 12 si regola l'immissione in ruolo, eventualmente, per coloro che hanno superato concorsi e conseguito abilitazioni prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nell'articolo 13 si fa riferimento a coloro che, all'atto della promulgazione della legge n. 270, insegnavano ma non avevano il titolo di studio e l'hanno conseguito negli anni successivi.

All'articolo 14 sono stabilite le norme che valgono per il personale non docente, sempre in ordine alla sentenza in oggetto.

Nell'articolo 15 è prevista la reimmissione in ruolo di coloro i quali la circolare n. 2094 del 1985 aveva escluso e che, in virtù di questa nuova sentenza, vengono invece ad averne diritto.

All'articolo 16, vi sono disposizioni relative a coloro che avevano incarichi di presidenza negli istituti d'arte e nei licei artistici e che, superato il concorso, saranno quindi immessi in ruolo man mano che vi saranno i posti disponibili, seguendo ovviamente una normativa particolare per questi istituti.

L'articolo 17 è quello che ha subìto la modificazione più sostanziale nel corso dell'*iter* del decreto, in quanto proprio l'ultimo decreto ha stabilito che l'immissione in ruolo avverrà limitatamente ai posti disponibili e quindi ha, in questo caso, sollevato un problema delicato di interpretazione rispetto alla sentenza che la Corte costituzionale ha emesso.

Accanto però a questa limitazione c'è anche tutta una serie di precisazioni che rendono possibile, per la gran parte di questi insegnanti, l'entrata in ruolo; a loro infatti si riservano tutti i posti che si renderanno disponibili negli anni 1988-89 e 1989-90 e, per gli anni successivi, il 50 per cento dei posti che si rendessero disponibili.

Nel frattempo si stabiliscono, sempre nello stesso articolo, delle graduatorie permanenti in base alle quali questi docenti hanno precedenza assoluta per incarichi e supplenze rispetto a tutti gli altri docenti.

L'articolo 18 riguarda i riservisti della legge n. 482 e il personale non docente che non ebbe il conferimento in tempo utile per ragioni burocratiche.

L'articolo 19 infine fissa l'onere finanziario e in particolare fa riferimento ai capitoli 1034, 1035 e 1036 già stanziati nel bilancio dello Stato e che fanno riferimento alla spesa per supplenze.

Brevemente, questo è il contenuto di questo tormentato decreto che noi qui siamo chiamati a convertire.

In Commissione sono stati presentati molti emendamenti che però sono stati a maggioranza tutti respinti. Sono stati respinti perchè a giudizio della maggioranza di essi o modificavano profondamente la sostanza del disegno di legge presentato dal Governo o possono trovare la loro risposta positiva nel disegno di legge n. 2750 del 25 maggio 1988, relativo ai criteri di reclutamento del personale della scuola, che il Governo ha già presentato e che sicuramente potrà essere un'occasione utile per il Parlamento per rispondere a quelle situazioni che non trovano risposta in questo decreto.

A questo punto, mi corre l'obbligo di dare conto di una petizione che è giunta alla Commissione, firmata dai signori Angelo Augusto Citterio e Marco Antonio Citterio, i quali, dopo aver evidenziato tutta una serie di casi, chiedono che il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 20, all'esame del Parlamento, sia integrato con una disposizione che preveda l'inserimento degli abilitati *medio tempore* all'insegnamento nella rispettiva graduatoria, indipendentemente dal fatto che questa sia o non sia esaurita. La petizione reca la seguente data: Saronno, 9 marzo 1988. La Commissione ritiene che anche questo documento possa trovare risposta nel disegno di legge n. 2750, cui ho accennato poc'anzi.

Il disegno di legge in esame da un lato intende dare validità ad alcuni atti che hanno già prodotto i loro effetti, dall'altro vuole rispondere compiutamente alla sentenza della Corte costituzionale. La Commissione, pur con tutte le limitazioni che ho già avuto modo di esporre, ritiene che il provvedimento, se accolto dal Parlamento, costituirà un passo avanti verso la soluzione del problema del personale della scuola. Naturalmente, è opinione dell'intera Commissione che una risposta completa ai problemi sollevati dallo stesso disegno di legge potrà essere data soltanto intervenendo profondamente anche a livello delle organizzazioni, delle strutture e degli ordinamenti stessi della scuola; in particolare emerge la necessità di introdurre una nuova normativa sull'autonomia, sugli ordinamenti della scuola elementare e sull'innalzamento dell'obbligo scolastico. Tali provvedimenti daranno sicuramente la possibilità di regolamentare in modo più completo e preciso tutta la materia, che del resto è stata al centro del dibattito che si è avuto nei giorni scorsi a proposito della trattativa per il contratto della scuola condotta dal Governo e dai sindacati.

È per tali ragioni che la Commissione chiede al Senato di approvare il disegno di legge n. 1137.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, il relatore ha definito il decreto-legge «tormentato». Credo che tale definizione non sia esatta, anche perchè alla Camera dei deputati con un colpo di mano il provvedimento è stato approvato senza avere la possibilità di discuterlo, senza che i colleghi siano potuti entrare nel merito e abbiano potuto, con i loro emendamenti, migliorarlo. Ora si arriva al Senato piangendo su quanto questo decreto-legge sia tormentato.

In realtà, però, anche in quest'Aula ci troviamo di fronte ad un ricatto: il disegno di legge di conversione deve essere approvato velocemente, altrimenti deve tornare alla Camera. Abbiamo sempre questa incombenza: non possiamo mai discutere e lavorare tranquillamente; non viene mai riconosciuta la priorità del Parlamento, della struttura assembleare, l'unica abilitata a discutere un provvedimento. Ieri è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza sul disegno di legge n. 1137; oggi gli sono state dedicate a stento alcune ore in Commissione pubblica istruzione ed ora siamo all'esame dell'Assemblea. Noi non siamo assolutamente d'accordo con questi metodi e proprio per tali motivi interverrò più volte nel corso dell'esame del provvedimento, anche se il direttore de «il Popolo» ogni tanto si lamenta.

Per quanto riguarda il decreto-legge, non posso che definirlo un colpo di mano; anzi, la definizione esatta è che si tratta di uno scippo perpetrato ai danni dei precari, ma soprattutto ai danni della giustizia, perchè il provvedimento è stato sottoposto al voto di fiducia così delegittimando il Parlamento.

Proprio partendo da questa premessa rilevo come in questo decreto-legge si tenta di promulgare disposizioni contrastanti nella sostanza con la stessa sentenza della Corte costituzionale che fu appunto all'origine della discussione e del provvedimento.

Il decreto, caro collega Manzini, peggiora arbitrariamente e di molto la

condizione dei soggetti cui è rivolto, non la sana, non la migliora. La peggiora - guarda caso - proprio tramite l'eliminazione del criterio dell'assunzione anche in soprannumero (ma parlerò in seguito diffusamente su questo aspetto) e tramite l'istituzione di una graduatoria nazionale non prevista a suo tempo dalla legge n. 370 e dalla legge n. 326 alle quali il decreto pure si richiama.

Io mi auguro, e mi adopererò in questo senso, che gli interessati sommergano il Ministero della pubblica istruzione con una ondata di ricorsi tendenti a fare giustizia di tale grave lesione del diritto. Ma nello stesso tempo e parallelamente voglio denunciare la palese volontà dell'Esecutivo di contrabbandare un provvedimento assai grave e limitativo come sanatoria generalizzata, in dispregio del diritto all'immissione in ruolo acquisito da migliaia di precari supplenti, temporanei ed annuali che hanno maturato idoneità, abilitazioni e/o servizio dopo il 1982. Di costoro non si fa assolutamente menzione in questo ennesimo provvedimento tampone che nella sua sostanziale inutilità tradisce, in primo luogo, il tentativo di dividere pretestuosamente la categoria.

Nel verificare come il decreto stesso abbia fatto giustizia sommaria delle aspettative di quanti si erano illusi di ottenere soddisfazione, spero che prossimamente si raggiungano altri obiettivi, anche se a questo punto ritengo che tali ulteriori obiettivi si potranno avere soltanto con la lotta e con l'iniziativa politica, perchè poco spero in questa Aula, in questo Esecutivo e in quel Ministro che fa finta di niente. L'obiettivo è quello di immettere in ruolo in modo generalizzato i precari della scuola, senza distinzioni e discriminazioni contestualmente all'avvio di un nuovo e più consono meccanismo di reclutamento che non preveda più l'insorgenza dell'annoso problema del precariato.

Vediamo dunque di entrare nel merito e di riuscire a carpire l'attenzione del Ministro che siede al tavolo del Governo. Negli ultimi anni, il problema del precariato nella scuola si è via via aggravato. Ciò dimostra come i tempi per una soluzione definitiva giusta non siano più rinviabili; non è più accettabile il ricorso ai soliti pretesti, alla ormai logora tesi delle inderogabili ristrettezze finanziarie. Ma come, per la scuola vi sono le ristrettezze finanziarie, mentre per gli F-16, per le spese militari e per altri interventi che lei, ministro Galloni, conosce ed approva perchè fa parte del Consiglio dei Ministri, i soldi si trovano? Voi dilazionate nel tempo la soluzione di problemi il cui perdurare certo non fa onore al nostro paese. Che lo condivida o no, che lo ammetta o no, illustre Ministro, si tratta infatti dello sfruttamento di migliaia di lavoratori ai quali non è data la benchè minima certezza di occupare stabilmente un posto di lavoro che, per esperienza oramai di anni e per i titoli acquisiti in pubblici concorsi, spetterebbe loro di diritto.

La risposta a tutto ciò non può essere il presente decreto-legge, per come è stato articolato, per come è stato sviluppato e per il modo in cui ci è stato presentato. Esso, seppure sana situazioni ormai lontane nel tempo, finisce per riguardare soltanto un numero limitato di casi, lasciandone fuori tanti altri.

Al riguardo si chiede una precisa ed inequivocabile verifica dei costi effettivi e dell'esatto numero dei beneficiari, risultando entrambi i dati del tutto inattendibili. Ma è mai possibile che queste persone, che si riempiono la bocca di efficienza, non sappiamo esattamente quanti siano i precari?

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo sappiamo.

POLLICE. No, continuate a parlare di 20.000 unità ma non è il numero esatto; ci dovete portare i tabulati, dovete fornirli alla Commissione pubblica istruzione. Voi continuate a dire di sì con la testa, a confermare le cifre già comunicate, che però non sono esatte. Dicendo il falso, falsate anche il livello della spesa. Sono inattendibili sia le cifre che i numeri che proponete!

Per quanto riguarda l'estensione dei benefici agli anni successivi al 10 settembre 1982, la non estensione dei benefici oltre tale data fa sì che il decreto-legge si configuri come una mera sanatoria: ma, in realtà, dovete riconoscere che non si sta regalando niente a nessuno, trattandosi di persone che da anni lavorano nella scuola, che hanno titoli e servizi. Ad essi si sta dando soltanto quanto con personali sacrifici hanno guadagnato sul campo; lo Stato deve riconoscere solo giuridicamente tali meriti. Ci sono oltre tutto nel testo del decreto-legge arzigogoli, messe in scena, cavilli: quando passeremo all'esame dell'articolato vi dimostrerò come siete anche pasticcioni nell'articolare una legge. Ci vorranno 24.000 circolari interpretative per chiarire la norma; voglio proprio vedere come andrà a finire la questione delle circolari interpretative.

Non è certo approvando l'attuale testo del decreto-legge che si fa giustizia; al contrario, con la sua approvazione la classe politica dimostrerebbe una vera e propria negligenza, riproponendo la logica delle annate con le conseguenti discriminazioni.

Il Senato democratico – si fa per dire – di una Repubblica democratica – si fa per dire – non può e non deve assumersi l'onere di votare una legge che, già in partenza, contiene elementi discriminatori, eventualmente impugnabili. Un corretto uso del potere politico deve avere come suo fine quello di disciplinare tutte le posizioni giuridiche esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge; in caso contrario, grave sarebbe la portata di un voto che non rispondesse ai principi di equità, così come è sancito dalla Costituzione.

Signor Ministro, i colleghi deputati che nell'altro ramo del Parlamento hanno approvato il decreto-legge al nostro esame lo hanno fatto a strettissima maggioranza: ciò vuol dire che anche all'interno del suo partito ci sono persone sensibili a questi problemi, vuol dire che all'interno della maggioranza ci sono persone che hanno capito questi problemi. Spero che la votazione qui al Senato avvenga a scrutinio segreto, altrimenti, nel caso di voto palese, questi signori non avranno il coraggio di votare contro per non scoprirsi.

Il decreto-legge è passato per pochissimi voti alla Camera dei deputati non perchè mancavano dei deputati, ma perchè molti signori democristiani erano d'accordo con le posizioni che Democrazia proletaria ha portato avanti.

Il testo consegnatoci dalla Camera dei deputati, se approvato senza modifiche, non raggiunge in nessun modo l'obiettivo di risolvere il problema del precariato.

Il Governo, quindi, caro signor Ministro, si assuma le proprie responsabilità; non chieda al Parlamento di seguirlo in certe scelte, che non possono che creare sfiducia nel cittadino e nelle istituzioni. Il decreto-legge deve essere emendato in modo equo; altrimenti, che venga respinto! Non si

possono respingere – come ha detto il collega Manzini – gli emendamenti perchè stravolgono il decreto-legge nel suo complesso; gli emendamenti lo modificano, lo migliorano, non lo stravolgono. Sono norme che non possono essere accettate a scatola chiusa, per cui doveva comunque essere fatto un tentativo per modificarle. Mi meraviglia che tra voi, che pure dovreste essere sensibili a problemi come questi (del resto, rapporti con il mondo della scuola non ne abbiamo soltanto noi), vi sia chi accetta questa logica. Il decreto-legge, dunque, avrebbe dovuto essere modificato; solo in seguito si sarebbe verificata in concreto la possibilità di andare avanti.

Sia chiaro; non ci renderemo responsabili dell'approvazione del provvedimento nel testo attuale. Non a caso, abbiamo presentato una serie di emendamenti tendenti a migliorare il testo in esame, testo che non è comunque quello da noi auspicato.

Come dicevo prima, il decreto-legge doveva rappresentare una risposta alla sentenza della Corte costituzionale. Invece, all'articolo 17, il provvedimento disattende (ma sentiremo più avanti le considerazioni della senatrice Alberici, che ne capisce più di me in questa materia) lo spirito della recente sentenza della Corte. Così facendo il Governo si pone – lo ripeto – in conflitto non solo con il Parlamento, al quale impone con la questione di fiducia di non modificare il decreto-legge, ma anche con la stessa Corte costituzionale. So che a voi non importa molto della Corte costituzionale. Presidente Spadolini, se il decreto-legge sarà approvato, le farò avere un esposto, poichè si tratta di un provvedimento che contrasta con una sentenza della Corte costituzionale; ciò nonostante, ieri si è fatto finta di niente e si sono riconosciuti per esso i presupposti di costituzionalità.

Ebbene, lei che è così attento difensore dei rapporti tra le istituzioni del paese dovrà prendere atto, domani, di un esposto in cui si metterà in rilievo questo aspetto, che sarà anche sottolineato alla Corte costituzionale attraverso il Presidente della Repubblica.

Si tratta, quindi, di un palese conflitto. Per di più, il Parlamento viene addirittura meno al dovere di garantire ai cittadini un pari trattamento, come è previsto dalla Costituzione. Infatti, con l'articolo 17 non si risolvono i problemi; nella migliore delle ipotesi li si accantona, beffando per l'ennesima volta i lavoratori del nostro paese. Come può, signor Ministro, parlare di «graduale immissione in ruolo nei limiti della disponibilità dei relativi posti»? In base al secondo comma dell'articolo 17, nelle aree del Mezzogiorno (per intenderci, quelle da Roma in giù, ma forse anche un po' a Nord di Roma) tutto rimarrà come prima. Lei dispone di molti dati; non ce li vuole fornire, ma sa che è così e sa che questa è la situazione. Lei sa anche che tutto questo si tradurrà in una beffa per un numero rilevante di lavoratori, in una beffa ancora meno sopportabile soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale.

È una beffa anche quanto previsto in relazione al limite massimo degli alunni per ciascuna classe. Dire che per l'anno in corso, che, tra l'altro, è terminato (discutiamo sempre quando tutto è finito), il limite massimo è di venticinque alunni per classe mentre il limite minimo è di quindici altro non è se non una presa in giro. Affrontiamo un problema alla fine dell'anno scolastico sapendo che si riproporrà l'anno venturo e stabiliamo un limite massimo di venticinque alunni ed un limite minimo di quindici. Che senso ha un decreto-legge come questo, illustrato alla meno peggio dal collega Manzini, al quale certo tutto ciò non fa onore? Sono cose pasticciate, cose

inventate all'ultimo momento per poi buttarcele sulla testa senza nemmeno dare al relatore la possibilità, con un minimo di buon senso, di presentarsi in Assemblea con una relazione scritta che abbia un tantino di dignità. Che senso ha presentare un decreto-legge, alla fine dell'anno scolastico, che contiene norme che non stanno assolutamente in piedi senza che ci si ponga il problema di fornire delle indicazioni precise per gli anni venturi? Ci vuol dire che cosa farà per l'anno venturo o per i prossimi anni? Non lo sa, vive alla giornata per la soluzione di un problema che viene dalla scuola e che, soprattutto, è un problema di buon senso.

Credo che dovremmo prestare maggiore attenzione a tale questione. In fondo non si sta parlando dell'immondizia pubblica o delle discariche del nostro paese; si sta parlando della scuola e degli operatori della scuola. Invece voi trattate tutti i problemi allo stesso modo; vi occupate della scuola, degli ospedali e delle discariche pubbliche allo stesso modo. Andate nelle scuole, andate negli ospedali, vi rendete conto dello stato di abbandono in cui si trovano e vi comportate nella stessa maniera in cui vi comportate quando vi accupate dell'ambiente, cioè non ve ne occupate per niente! È diventato di moda parlare di ambiente e quindi ne parlate anche voi, ma in realtà non ve ne occupate.

Vorrei sottolineare il modo in cui avete inquadrato tale questione. È una sorta di prova del nove legata al rapporto tra il problema dei precari e quello della scuola. Al riguardo non vi si può dare la presunzione di colpa; vi si può dare tranquillamente la colpa. Siete responsabili – non ci sono storie – perchè avete affrontato il contratto della scuola quando questo decreto-legge era stato già presentato.

Per quanto concerne il problema dei precari, 50.000 supplenti annuali e 78.000 supplenti temporanei sono stati usati nella vertenza come merce di scambio. La stampa ha strombazzato su questo decreto-legge, considerandolo la soluzione del problema del precariato. Si è fatto così di tutta l'erba un fascio, non capendo minimamente la questione, confondendo la soluzione del problema del precariato con quella del problema della scuola e non rendendosi conto del fatto che con questo provvedimento, in realtà, si immettono in ruolo soltanto alcune migliaia di precari fino agli anni scolastici 1981 e 1982, senza considerare gli altri. Inoltre con l'eliminazione delle supplenze brevi, l'accorpamento delle classi con pochi alunni e l'aumento delle ore di cattedra da 18 a 22 il cerchio si chiude e i precari con 3 o 6 anni di servizio saranno tolti di mezzo, nonostante quanto continua a dire il vostro Ministro della pubblica istruzione.

Vi vorrei fornire ancora alcuni elementi; se non lo ha fatto il relatore, lo faccio io in modo che si capisca di che cosa si sta discutendo. Mi dispiace, senatore Manzini; il modo in cui si lavora non dipende da lei. Sappiamo fare da soli l'elencazione dei numeri e degli articoli, non c'è bisogno di una guida ragionata. Ribadisco comunque che non è colpa sua; so che è puntuale e preciso, ma quando si scaricano tali lavori la mattina per il pomeriggio, si è costretti a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale su una questione della quale si sta discutendo da mesi. Così vanno le cose. E allora su questa linea didattica vorrei spiegarvi altri aspetti in modo che si capisca di che cosa si sta discutendo.

Dobbiamo tener presenti altri elementi che considero non indifferenti. Come dicevo prima, si è arrivati al decreto-legge sulla spinta di una sentenza della Corte costituzionale che, anche in termini di incostituzionalità,

sottolineava le incongruenze esistenti per diverse categorie di personale della scuola. Sono stati necessari ricorsi, una notevole quantità di denaro speso dalla gente, due anni di tempo, insomma ne sono state fatte di tutti i colori per arrivare a quel risultato. Esiste però, in secondo luogo, l'urgenza di risistemare una realtà di fatto. Ad esempio, discutiamo della conversione in legge di questo decreto-legge stralciando parte del disegno di legge riguardante il personale della scuola, reiteratamente promesso dal Ministro. Anche su questo vorremmo discutere tranquillamente. Tale provvedimento sembra che abbia visto finalmente la luce; si è quindi avviato e speriamo che ci si appresti a discuterlo, ma che lo si faccia avendo del tempo a disposizione, con serietà e con la reale volontà di esaminarlo.

Voglio inoltre sottolineare e rilevare la grave carenza derivante dal fatto che non si coniuga la risistemazione degli odierni precari nella scuola con un disegno più organico che riguardi tutto il personale della scuola stessa e, in termini più generali, anche il destino delle finalità della scuola. Si sono fatte tante promesse, ci si è riempiti la bocca circa un dibattito sulla scuola, circa l'intenzione di affrontare una volta per tutte il problema della scuola che riguarda il nostro paese, il futuro, e che interessa i nostri figli e le nuove generazioni, mai però si è affrontata tale questione, perchè la scuola è «cosa vostra»! È come la sanità, che è anch'essa «cosa vostra»! Quindi, tale materia non va discussa, non va socializzata, allargata o affrontata collettivamente; questo è il limite della questione! Ci continuate a promettere dibattiti sulla scuola che poi non si fanno mai.

Credo quindi che anche la discussione più in generale sui precari e sugli organici della scuola sia monca se non ha come sottinteso e presupposto una riflessione più complessiva su cosa sia la scuola oggi, su dove sia andata e su dove andrà a finire, sull'utilità della scuola oggi. E pensare che l'onorevole Galloni, quando era giovane, passava per un grande pensatore, con una visione del mondo proiettata in avanti; adesso non solo non guarda più avanti, ma non guarda neanche al presente. Guarda al passato e quando lo fa lo fa male perchè poi realizza questi imbrogli. È chiaro che la colpa non è solo di Galloni; si dà la responsabilità a Galloni come al «solo per i tutti»! Non vi è però un minimo di impronta, di segnale o di vita; mi sembra una materia portata avanti a suon di spintoni, senza alcun respiro ideale o ideologico. Si è capaci soltanto di fare dibattiti in televisione, di discutere a quel livello in cui tutti ci si trova d'accordo e tutti si discute su cose senza senso, senza affrontare realmente le questioni di fondo.

Vorremmo quindi vedere dove si sta andando, cosa deve fare il Parlamento circa la scuola, quali linee di sviluppo si vogliono definire in termini di programma, di prospettive, di progetto. Sento ogni tanto queste parole pronunciate dal presidente Spadolini: vorrei però che non fosse soltanto il Presidente di un organo istituzionale a dire queste cose, ma vorrei che fosse il Governo, l'Esecutivo, ad affrontare tali questioni.

Quindi, le incongruenze profonde che esistono relativamente al personale della scuola, legate in modo più specifico al fenomeno ampio e grave del precariato, non possono essere risolte con le soluzioni che ci proponete. Nella scuola vi è una sperequazione, compagna Alberici, tra definizione giuridica dell'organico ed organico di fatto, che si aggira intorno al 10 per cento. Mi rivolgo a lei perchè solo da poco il Partito comunista ha assunto un atteggiamento deciso nei confronti di questo problema. Se infatti vi fosse un'azione congiunta, forte e decisa del Partito comunista e della

Sinistra nel suo complesso nei confronti di questo modo di gestire la scuola, non saremmo a questo punto. Anche voi avete cogestito, compagna Alberici, questo sistema e questo modo di mandare avanti la scuola: ecco perchè mi rivolgo a lei (lo faccio anche perchè so che parlerà dopo di me). Questo è il problema!

Si tratta quindi di un fenomeno non indifferente che riguarda la scuola in ogni ordine e grado. Su tali questioni vorrei quindi sottolineare che vi è un'incuria profonda, una non volontà politica di intervento organico che hanno portato a sommare, anno dopo anno, nuove situazioni di precariato che sicuramente non possono garantire stabilità nè ai lavoratori nè alla scuola stessa. Ci sono scuole che iniziano l'anno scolastico con mesi di ritardo perchè questo è il metodo che avete ormai «sistematizzato»; in Italia l'anno scolastico dura 3 mesi e mezzo, massimo 4. Dove siamo? Nel Burundi? Credo che in quel paese si studi tutto l'anno perchè hanno bisogno di studiare e recuperare il *gap* e il ritardo che hanno. Noi che siamo la patria di tante cose abbiamo un anno scolastico, ministro Galloni, che dura tre mesi e mezzo. È inutile che scuota la testa: faccia la media delle scuole e delle aule che iniziano l'anno scolastico in regola negli ultimi dieci anni, mi fornisca i dati.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Quest'anno si è incominciato in regola.

POLLICE. Sto parlando di quel che è successo fino adesso, mentre lei mi parla solo di quest'anno.

Ci troviamo a dover affrontare e sanare questo fenomeno proprio con la conversione in legge di un decreto che fa acqua da tutte le parti.

Quindi vorrei che si affrontasse seriamente la discussione soprattutto nella seconda fase, quella in cui affronteremo gli emendamenti; soprattutto vorrei che si riuscisse una volta tanto a fotografare l'esistente non per piazzare poi la fotografia alle nostre spalle e guardarla ogni tanto, ma per partire dalla situazione della scuola, vedere quali sono i problemi, le questioni di fondo, affrontarle e risolverle. Esse non vanno risolte tutte insieme, perchè allora vuol dire non volerle risolvere, ma una per volta, per poi andare avanti.

Un'ultima questione sulla quale anche lei ha svolto delle conferenze in giro per l'Italia, in televisione e alla radio, riguarda il soprannumero. Chi è insegnante conosce benissimo il problema. Porre come unico parametro i posti esistenti significa essere miopi, non capire niente e che, in tema di problemi scolastici, ben poco si intende fare – se non in termini di restringimento e di ridimensionamento – per un settore così importante e vitale per la vita pubblica, civile e culturale, nonchè per lo sviluppo del nostro paese.

Sempre in riferimento al problema del soprannumero, esiste l'esigenza di ampliare in misura non indifferente l'organico della scuola elementare; lo sa o non lo sa onorevole Ministro? Nella VII Commissione della Camera, quella che tanto per intendersi si chiama Cultura, scienza ed istruzione, si sta discutendo di questo problema, sia pure con una certa fretta, data l'urgenza: bisogna però registrare che si è in ritardo e non so se riuscirete a determinare proposte organiche per l'anno scolastico 1988-89.

Altro elemento da considerare – ho veramente finito, perchè poi intratterrò il Ministro ed i colleghi sugli emendamenti – è il fatto che nella

nostra Assemblea bisognerebbe fare proposte concrete, come è avvenuto alla Camera; vorrei vedere in che modo vi regolerete qui a proposito del prolungamento dell'obbligo scolastico fino al 16° anno di età. Già l'ampliamento della scuola dell'obbligo, signor Ministro, implica la necessità di ampliare ulteriormente gli organici, tanto per rimanere nell'ambito dell'aspetto relativo alle esigenze di quella che viene definita l'utenza, cioè gli studenti.

Sempre in tema di soprannumero, bisogna rilevare che negli ultimi anni ci siamo trovati di fronte ad un ridimensionamento pesante e drastico; basti osservare l'intera impostazione della legge finanziaria del 1988, nella quale i fondi stanziati coprono unicamente le necessità derivanti dal personale già in attività, senza consentire processi di sviluppo, di ampliamento e di investimento in questi settori, di cui sottolineavamo alla Camera, e sottolineo oggi qui al Senato, l'importanza.

Quindi solo una ridefinizione dell'esistente consentirebbe di riassorbire una fascia piuttosto elevata di docenti che attualmente versano in una situazione di marginalità e di precariato.

Vi risparmio, cari colleghi, tutto il riferimento – anche se l'ho fatto telegraficamente all'inizio – alle spese di questo paese e in particolare al taglio delle spese per la pubblica educazione, al taglio della spesa per la scuola e quindi al dirottamento di fondi dalla scuola alle forze armate, alle spese militari, ai missili e alla NATO. Noi che siamo un popolo pacifico non vorremmo mai che si ponessero in alternativa le spese per la scuola con le spese per i militari, ma invece così è: tutti gli anni la spesa per i militari, per le armi e per il riarmo aumenta, mentre i soldi per la scuola diminuiscono; essi al limite, alcune volte, non riescono a stare dentro, o meglio, non stanno mai dentro il tasso di inflazione programmato.

Allora, di fronte a questo stato di cose, onorevole Galloni, lei che è Ministro di questa Repubblica, perchè deve venire qui a proporre leggi simili, che penalizzano prima di tutto la scuola, ma poi penalizzano della gente che lavora, che ha lavorato in questi anni e che vuole continuare a lavorare?

Queste sono le premesse per le quali preannuncio una serie di interventi su specifici emendamenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alberici. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo esprimere subito un dissenso profondo nei confronti del decreto di cui oggi stiamo discutendo.

Questa è una brutta pagina della politica non solo scolastica, ma della politica *tout court* dei Governi che si sono succeduti; è una brutta pagina della politica di questi Governi, sia dal punto di vista del metodo che dal punto di vista del merito.

Vorrei fare subito una prima considerazione di metodo, in particolare sul metodo di lavoro che ci viene imposto per la conversione del decreto-legge n. 1137, recante il titolo (lo voglio richiamare): «Misure urgenti per il personale della scuola».

E guardate che non è ironico, perchè sono proprio «misure urgenti». Si tratta però di un decreto che è alla sua sesta reiterazione; è stato adottato dal Governo per la prima volta (perchè era urgente, urgentissimo) il 3 giugno del 1987; poi è decaduto ed è stato ripresentato il 31 agosto 1987, quindi il 1°

ottobre 1987, il 3 dicembre 1987, il 1° febbraio 1988, il 29 aprile 1988. Volevo ricordare il titolo perchè così si è comportato il Governo con un decreto che si riferisce a «misure urgenti» per il personale della scuola.

Si tratta di un decreto che ha ben venti articoli, che ha travagliato per un anno la vita della scuola e non solo la vita del Parlamento, che ha impegnato per un anno la discussione alla Camera, che ha visto continui voltafaccia (perchè io credo che di questo si possa parlare) da parte del Governo e dei Ministri che si sono succeduti ed infine che è stato approvato dalla Camera (del resto lo diceva prima il relatore) dopo che il Governo, così sicuro della sua maggioranza, ha posto il voto di fiducia. Un voto di fiducia che ha contraddetto ancora una volta tutte le dichiarazioni programmatiche più illuminate che abbiamo sentito anche in quest'Aula, le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, le promesse sulle riforme istituzionali, le dichiarazioni sulla necessità di cambiamenti profondi nell'uso della decretazione d'urgenza e dello stesso voto di fiducia. Ciò, devo dire, mi pare molto preoccupante, soprattutto alla luce degli avvenimenti che hanno caratterizzato anche la giornata di ieri, dopo la lettera del presidente del Consiglio, onorevole De Mita, presentata alla Giunta per il regolamento, in cui si dice cosa deve essere inteso per impegno sulle riforme istituzionali in Parlamento. Sei decreti sono stati reiterati per un provvedimento che era urgente nel giugno 1987. Sarebbe quasi comico, se non fosse tragico e drammatico, nonchè avvilente per il Parlamento e sicuramente tragico per la vita della scuola.

Del resto, questo decreto affronta problemi di notevole rilevanza, relativi al funzionamento della scuola, alle misure per quella parte di personale che ha subìto un trattamento discriminatorio rispetto ai diritti acquisiti, così come ha affermato la sentenza della Corte costituzionale, che – badate – non è di ieri, ma del 1986; sono passati due anni per questi provvedimenti urgenti.

Questo decreto ha fatto molto discutere e, così come ci giunge oggi dalla Camera dei deputati – dobbiamo dirlo subito – non risolve, anzi aggrava, se non modificato, i problemi che vorrebbe affrontare. I colleghi debbono essere consapevoli che se questo decreto – che noi vogliamo migliorare – verrà approvato nell'attuale testo, saremo costretti ad armarci di pazienza e a tornare fra non molto tempo ad affrontare – visto che molti saranno i ricorsi e le ragioni per farlo – la materia, forse con altri decreti, certo con provvedimenti inutili e politicamente e culturalmente accecati da una miopia, da una incapacità dei Governi sui temi della scuola, quale quella ormai drammaticamente davanti agli occhi di tutti. Purtroppo, troppe volte dobbiamo fare dichiarazioni del genere in quest'Aula, ma a quanto pare la situazione non cambia.

Per un tale provvedimento il Senato si è trovato ad avere un calendario quanto mai poco serio; questo aspetto deve essere sottolineato, dato che non mi sembra possibile tacerlo. Un decreto-legge di 20 articoli, sul quale si è discusso per un anno, che è stato reiterato sei volte, è stato sottoposto alle ore 11 di questa mattina all'esame della Commissione di merito ed è stato portato in Aula per la discussione alle ore 16,30. Il significato di un atteggiamento del genere è molto semplice; in pratica ci è stato detto: care signore e signori senatori, questo è il pacchetto che il Governo ha fatto approvare dalla Camera con il voto di fiducia, senza la possibilità di un confronto di merito con le forze politiche presenti in Parlamento, nè con la

maggioranza nè con l'opposizione (dato che la questione di fiducia significa soltanto che non è possibile discutere sul merito). Quindi, prendere o lasciare. Oppure, meglio ancora : così è, pena la responsabilità di qualcuno di far decadere per la settima volta il decreto.

A tale proposito vorrei dire al Presidente del Senato, che sappiamo così sensibile a questi temi, che, se è vero che i comunisti sono impegnati in una riforma per il monocameralismo, è anche vero che le Camere sono ancora due e fintanto che il Senato esiste, noi non ci possiamo far trattare in questo modo, dato che ciò significa non poter discutere seriamente sui provvedimenti. Questo è un caso grave. Ebbene, colleghi, noi non ci stiamo ad accettare questa logica, soprattutto per rispetto del Parlamento e del Senato.

Faremo di tutto perchè la discussione possa essere seria e per affrontare nel merito il provvedimento, ma non accettiamo pacchetti precostituiti. Non ci stiamo per rispetto della gente che vive nella scuola, perchè siamo stanchi di continui soprusi, perchè vogliamo l'approvazione del decreto, ma modificato e non così negativo e dannoso per la scuola stessa come sarebbe quello al nostro esame.

Il provvedimento viene al nostro esame dopo il «brillante» esito della vicenda contrattuale, dopo una chiusura dell'anno scolastico conseguita con i decreti sui collegi imperfetti, decreti che ci ritroveremo tra pochi giorni. Anzi, da questo punto di vista, voglio dire che ormai per la scuola si procede come se si trattasse di una calamità naturale; si procede come se fosse una zona terremotata, solo per decreti. Non si riesce a fare una legge; sempre provvedimenti di urgenza e di emergenza. Il Governo non riesce ad avanzare una proposta di legge, ma si chiedono soldi ai cittadini, tant'è vero che l'onorevole De Mita ha affermato che, per affrontare i costi del contratto, è necessario che i cittadini paghino nuove tasse sul servizio scuola; una tassa come quella per il terremoto in Irpinia, per la rinascita sarda, per il Polesine e si potrebbe continuare. Questo è il modo in cui viene affrontato il problema della scuola.

È una miseria politica, una protervia rispetto ai problemi che oggi sono di fronte a noi e rispetto al fatto che in Italia solo una parte di cittadini paga le tasse; tra questi vi sono anche gli insegnanti che in sostanza si autopagano gli stipendi. Anche questo credo che sia un fatto sul quale sarebbe bene riflettere. Effettivamente siamo di fronte a proposte su cui c'è molto da discutere.

Non stiamo a questo gioco, anche perchè il decreto, così urgente un anno fa, con le sue sei reiterazioni ha gettato la scuola in una profonda confusione.

Voglio richiamare brevemente soltanto alcune questioni, i contenuti più importanti del decreto. Come e perchè è nato il decreto nel giugno del 1987 è ormai noto e non voglio ricordarlo. Si sarebbe dovuto allora – il presidente del Consiglio Fanfani e il ministro Falcucci ne riconobbero l'esigenza – stabilire subito che dovevano essere programmate le classi con non meno di 15 e non più di 25 alunni, di norma, nelle prime classi delle scuole medie superiori; si sarebbero dovute riservare le abilitazioni a coloro che erano stati arbitrariamente esclusi dai benefici della legge n. 270 del 1982, come rilevava la Corte costituzionale. Inoltre si sarebbero dovuti mantenere in servizio i supplenti dell'anno scorso, perchè mancava una legge per il reclutamento a regime del personale.

Il nostro Gruppo e il nostro partito avevano già presentato nella passata legislatura, nel 1984, una proposta di legge che abbiamo ripresentato anche in questa legislatura. Da questo punto di vista, devo invitare il senatore Pollice ad essere un pochino più cauto, perchè in effetti avevamo presentato una proposta; essa, rimasta isolata per il disinteresse del Governo e della maggioranza, poneva il problema – allora, nel 1984, non l'anno scorso – dello sviluppo programmato del servizio scolastico e dell'utilizzo razionale e qualificato del personale. Eravamo nel 1984, si potevano fare molte cose, ma sono passati tanti anni. Tutte le disposizioni contenute nel decreto meglio avrebbero trovato in una legge la loro definitiva sistemazione, potendosi unire l'equità, il rispetto dei diritti del personale, le risposte ai docenti, agli studenti, con una programmazione, con piani di sviluppo dell'istruzione, cui collegare il problema degli insegnanti e della loro utilizzazione produttiva. Non ha senso, infatti, inventare all'ultimo momento criteri falsi di produttività se non si creano le condizioni per tale produttività. È un gioco da anime belle che però non paga molto.

Inoltre, avevamo posto il problema del loro reclutamento con i concorsi previsti nel cosiddetto doppio canale che costituiva parte integrante degli impegni contrattuali dell'anno passato, che dovevano essere rispettati, come tutti i contratti. Alla faccia – lo voglio dire molto chiaramente – della credibilità degli accordi sindacali! Se fossi un insegnante, in questo momento avrei forti dubbi sulla credibilità degli accordi. Ma si è preferito il decreto-legge, anche per dare risposta alla sentenza della Corte costituzionale che già da due anni – dico due anni – ha denunciato l'incostituzionalità delle norme che riguardano gli insegnanti esclusi per l'anno scolastico 1981-82 dai benefici della legge n. 270 del 1982 e da quelli previsti dalla legge n. 326; due anni per occuparsi della sentenza della Corte costituzionale ed intanto nella scuola cresceva il disordine, aumentavano coloro che restavano senza stabilità a lungo in servizio e questo ovviamente accresceva la natuale esigenza di trovare una collocazione stabile. È appunto un fatto naturale, non si tratta del malanimo dei precari; è un fatto naturale prodotto da una cattiva politica.

Eravamo contrari al decreto-legge, lo abbiamo detto molte volte, già nel giugno dell'anno scorso, ma ponemmo almeno il problema di una discussione contestuale delle cosiddette misure urgenti per la scuola e di un disegno di legge (che era, d'altra parte, un impegno da onorare, secondo il vecchio contratto della scuola) sulle modalità di reclutamento, sulla soluzione definitiva del modo in cui si forma il precariato nella scuola, sulla riforma dei concorsi, su quello che è stato chiamato in un linguaggio tecnico molto brutto – lo uso tanto per capirci – il doppio canale di reclutamento. Ma questo sarebbe stato un fatto di troppo buon senso; discutiamone allora insieme per vedere quali soluzioni trovare.

Il Governo affermò allora che c'era bisogno subito di un decreto-legge; è questo che si disse agli insegnanti. Ho partecipato a molte assemblee, a molti incontri con gli insegnanti. Mi si diceva: ma come, il Governo vuole risolvere i nostri problemi subito, attraverso un decreto-legge, e voi comunisti chiedete che venga approvata una legge? Da parte nostra cercammo di spiegare che, se ci fosse stato un decreto-legge che avesse risolto immediatamente i problemi, si sarebbero forse trovati dei punti di incontro, ma che non credevamo che quella sarebbe stata la strada migliore. Alla luce dei fatti devo dire che purtroppo avevamo ragione e non perchè volevamo

una legge, ma perchè quel decreto-legge non aveva la possibilità di dare una risposta seria ai problemi sul tappeto. Infatti il decreto-legge non fu, anzi non è, forse sarà.

Cari colleghi, la mancata conversione in legge del presente decreto, durata un anno, ha precipitato la scuola nella illegalità. Farò soltanto due esempi, anche perchè qui non si tratta di cose astratte, ma di fatti che accadono tutti i giorni; basti pensare che al 3 giugno dello scorso anno venivano mantenuti in servizio i supplenti dell'anno precedente e quindi gli insegnanti che insegnavano l'anno prima venivano confermati. L'immediata operatività del decreto-legge ha fatto sì che esso avesse valore di legge. Ma il giorno successivo al 3 agosto, data di decadenza del decreto-legge, la norma non era più operante, per cui tutte le nomine di conferma non avevano più alcuna copertura legislativa e quindi quanto era avvenuto era del tutto illegittimo. Inoltre, al 3 giugno le classi dovevano avere di norma venticinque alunni, mentre al 3 agosto questa disposizione non vigeva più, per cui scuole, organici, insegnanti assegnati, numero delle classi, programmi di reperimento degli edifici, piani di edilizia da parte degli enti locali (messi peraltro anche in difficoltà da questo provvedimento dell'ultim'ora) non risultavano più necessari o, quanto meno, lo erano per effetto di alcune circolari, ma a quel punto non si capiva neanche più bene qual'era il fondamento legislativo di quanto avveniva.

Questa non è una beffa – sarebbe troppo facile definirla tale – ma la storia quotidiana della politica scolastica in Italia; è la dimostrazione di una irresponsabilità e di una incapacità dei Governi e dei Ministri che fanno davvero spavento. Tutto ciò ci spinge, sommessamente, a dire che probabilmente si può capire che cosa possono pensare gli studenti o gli insegnanti su come si possa distruggere la voglia di partecipare, la professionalità e indurre alcune persone a pensare a modelli quali «chi più si arrangia, più può» oppure «che più spinge più ha», tanto regole, norme, programmi non ce ne sono.

Oltretutto per gli insegnanti destinatari della sentenza della Corte costituzionale del 1986 tutto continua a rimanere tale e quale; essi continuano ad aspettare e a vivere in una situazione di difficoltà.

Ma ecco che, dopo un lungo travaglio, improvvisamente nella Commissione lavoro della Camera dei deputati (con il contributo decisivo anche delle forze di opposizione – io sono più generosa di lei, collega Pollice – del Gruppo comunista, di Democrazia proletaria e di tutte le altre forze di opposizione) si arriva, con il quinto decreto-legge, ad una possibile intesa e sembra che ci sia la soluzione. Il Ministro presenta una proposta di decreto-legge che risponde agli impegni contrattuali dell'anno passato e che applica la sentenza della Corte costituzionale. La sentenza non è una cosa strana, dice delle cose molto semplici: una serie di insegnanti, indicati anche nel testo del decreto-legge in esame, all'articolo 11, ha analogo diritto a quello di coloro che sono stati immessi in ruolo con la legge n. 270 e si deve quindi dare corso a tale immissione in ruolo. Sembra che tutto questo possa essere fatto e che si possa trovare una possibilità di accordo.

Oltretutto, in questo decreto-legge si introducono (e al riguardo abbiamo già espresso riserve) quelle parti di provvedimenti a regime riguardanti il reclutamento e che avrebbero dovuto invece essere affrontate con una legge *ad hoc*, la legge di cui si era parlato – e di cui ha anche parlato il relatore – a seguito degli accordi sindacali. Non eravamo affatto d'accordo sul fatto che il

decreto-legge diventasse un provvedimento *omnibus*, cioè un provvedimento in cui c'era dentro di tutto, oppure un decreto-riforma. Tuttavia, proprio perchè per le questioni relative al personale, in applicazione della sentenza della Corte, c'era, a nostro parere, un rispetto degli accordi contrattuali, e non delle posizioni del Partito comunista, nonchè delle disposizioni della Corte, abbiamo lavorato per tentare di giungere ad una conclusione.

La soluzione del problema sembrava dunque vicina. Il 24 marzo alla Camera il ministro Galloni (mi spiace fare un riferimento così puntuale, ma è un aspetto molto delicato) disse che «la proposta era quella di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale», vale a dire l'immissione nei ruoli ai sensi della legge n. 270 del 1982. Lo stesso ministro Galloni aggiunse che su quella proposta si misurava la credibilità del Governo (era il 24 marzo, si badi bene), che c'era la necessaria copertura finanziaria e che quindi si poteva procedere. Disse ancora il Ministro che si trattava di una questione di «gestione morale più che politica, oltre che di credibilità nei confronti degli accordi sindacali da concludere». Ben detto, signor Ministro! Quel testo conteneva una soluzione – voglio ricordarlo – che è sostanzialmente quella che oggi prospettiamo con i nostri emendamenti. Come è noto, però, la storia poi è cambiata. Improvvisamente, quando si è giunti al voto (e non è un problema di nuovo Governo) nell'Aula parlamentare una parte della maggioranza, facendo anche dichiarazioni palesi, ha fatto mancare il numero legale e il decreto è decaduto. Ci si trova, quindi, di fronte alla quinta reiterazione e alla quinta caduta del decreto.

Il decreto-legge viene ripresentato il 3 maggio in una formulazione che si riporta al testo originario, dalla quale viene esclusa la parte cosiddetta a regime, che dovrà essere oggetto di un'apposita legge, ipotesi su cui eravamo d'accordo. Non solo la legge non viene presentata, ma con l'articolo 17 del decreto-legge – che è il vero elemento di novità – si annullano tutti gli impegni presi e il Ministro e il Governo si smentiscono da sè. Infatti, l'articolo 17 subordina l'immissione in ruolo del personale alla disponibilità di posti vacanti per il biennio 1988-89 e 1989-90, mentre per gli anni successivi si destina a questa immissione in ruolo il 50 per cento dei posti disponibili. Ci risulta, dalle tabelle di cui parlava prima il collega Pollice (che abbiamo avuto modo di vedere, anche se non abbiamo potuto averle a disposizione in Commissione), che i precari nel 1982 erano circa 65.000. Quanti di essi siano interessati dal provvedimento del Governo lo abbiamo sentito anche stamane in Commissione dal Ministro, il quale ha detto che circa 40.000 sono già stati immessi nei ruoli mentre 20.000 attendono ancora di esservi inseriti. Tuttavia, quanti posti siano previsti nei prossimi due anni nessuno lo sa; ebbene, se la proposta avanzata con l'articolo 17 è riferita ai posti sarebbe giusto che il Parlamento, che dovrà votare il decreto-legge, sapesse almeno quanti posti saranno messi a disposizione per l'immissione in ruolo degli insegnanti nei prossimi due anni. Tuttavia, nessuno lo sa e questo non può certo essere considerato un sintomo di serietà del Governo.

L'articolo 17 del decreto-legge riproduce esattamente il meccanismo della legge n. 326 del 1984, che finora ha prodotto soltanto danni determinando graduatorie senza fine, senza che invece si applichi la sentenza della Corte che riconosce il diritto all'immissione in ruolo, ai sensi della legge n. 270 del 1982, e non quello all'immissione in graduatoria, che è cosa ben diversa.

Le argomentazioni sul fatto che la Corte costituzionale farebbe

riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione (uguali diritti a parità di requisiti) e non all'articolo 81, concernente l'obbligatorietà della copertura finanziaria delle leggi, confonde profondamente le questioni perchè devono essere il Governo e il Parlamento a trovare le risorse. Non può essere questo un problema della Corte. Inoltre una programmazione adeguata poteva anche permettere di prendere il tempo necessario per compiere l'operazione, ma questo non si può consentire attraverso l'introduzione del meccanismo previsto nell'articolo 17 che sembra contenere un inganno e una beffa. Sarebbe meglio dire che non si intende compiere tale operazione piuttosto che farla in questo modo. Poichè questa interpretazione è sorta a due anni dalla sentenza – e c'era tempo per chiedere chiarimenti! – mi pare che essa non possa essere assolutamente condivisa.

Per questo ripresentiamo gli emendamenti sui punti qualificanti del decreto-legge, tra cui voglio ricordare i 25 alunni per classe (non come previsione *una tantum*, ma come modo ordinario di lavorare della scuola) e l'abolizione dell'articolo 17, in modo da ripristinare le norme che danno piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale.

Al riguardo, con molta serenità vorrei ricordare che abbiamo presentato anche una proposta subordinata. Il Governo afferma che intende tener conto anche delle compatibilità e, al di là di quello che si può dire e abbiamo più volte detto sull'argomento nel dibattito sulla legge finanziaria, afferma che intende fare l'immissione in ruolo in base ai posti. Chiediamo allora quanti sono i posti e presentiamo una proposta conseguente. Nella scuola italiana esiste un certo numero di posti: noi chiediamo che essi vengano mantenuti – che venga mantenuto cioè l'organico di fatto (e quindi non posti in più) – per tre anni. Intanto si possono immettere in ruolo tutti gli insegnanti sui posti esistenti (come dice il Governo); fra tre anni poi – siccome pensiamo che nel frattempo dovrebbe essere predisposta la programmazione scolastica e si dovrebbero approvare le riforme, perchè se non si fanno le riforme il problema del precariato ritorna – si immetteranno in ruolo gli eventuali restanti soprannumerari che saranno assolutamente necessari per le riforme e per svolgere una diversa attività scolastica.

Alla Camera anche su tale proposta è stato opposto un rifiuto e, piuttosto che confrontarsi sul punto, si è preferito porre la questione di fiducia. Ripresentiamo questo emendamento perchè riteniamo giusto che si discuta del reclutamento e della soluzione dei problemi del personale contemporaneamente alla definizione di una politica di programmazione riformatrice.

Certo, possiamo lavorare sui posti ma – l'ho detto prima – quali sono questi posti? Quanti sono? Come facciamo ad accettare un disegno di legge in cui si dice che verranno immessi gli insegnanti in base a posti dei quali non si conosce il numero perchè lo si saprà soltanto in un secondo momento? Questo modo di procedere non è accettabile.

Per questa ragione ritengo che dobbiamo denunciare coloro che pensano che da un lato ci sono quelli che fanno economia – i razionalizzatori – e dall'altro quelli che sprecano le risorse. Non credo che questa argomentazione possa essere ricondotta alla nostra parte. Noi chiediamo da anni che si definisca una programmazione dello sviluppo del sistema scolastico; abbiamo presentato delle proposte concrete; abbiamo detto che bisogna incentivare la scuola materna e applicare i programmi della scuola elementare. Ci vuole – lo abbiamo riconosciuto tutti – innanzitutto l'innalzamento dell'obbligo scolastico e bisogna fare dei corsi di recupero

per superare la mortalità e la selezione scolastica. Intendo discutere del *surplus* degli insegnanti quando avrò stabilito che cosa non mi serve per attuare le riforme. Non posso decidere oggi di tagliare dei rami vitali per la scuola per ritrovarmi poi domani ad aver bisogno di nuovo personale in caso di riforme. Ciò vuol dire che manca la volontà di fare le riforme e che non c'è chiarezza sulle prospettive, al di là delle pagine dedicate a questo tema nel programma del Governo De Mita.

È per questa ragione che presentiamo i nostri emendamenti ed è per questa ragione che – nonostante a qualcuno possa sembrare un rito questa discussione perchè è scontata, perchè la maggioranza sarà compatta, perchè tutto è deciso – noi, ed io in prima persona, non abbiamo voluto rinunciare a condurre una battaglia per chiarezza, per coerenza, per moralità. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, devo dire che è con senso di autentica umiliazione che affronto in questa sede, in questo modo, in questi tempi ed in questi termini la materia oggi in esame perchè – come già hanno detto bene i colleghi che mi hanno preceduto – noi tutti, quale che sia la posizione di merito che vogliamo assumere sul decreto in discussione, sullo stesso siamo presi per la gola in un modo che non è decente nè degno rispetto alle funzioni di un Parlamento della Repubblica.

È questo un decreto da prendere o lasciare, dopo un anno di «straordinarie necessità ed urgenze» ripetute di due mesi in due mesi, dopo che alla Camera dei deputati, per le divisioni della maggioranza sulla precedente edizione del decreto, si è arrivati al decadimento del provvedimento e dopo che su quest'ultima edizione alla Camera non si è potuto nemmeno discutere sempre per le divisioni della maggioranza e per la paura che il Governo aveva della propria maggioranza e quindi della maggioranza del Parlamento. Alla Camera dei deputati, quindi, il decreto non si è discusso, ed in questa sede oggi lo dobbiamo prendere o lasciare così come è perchè i tempi sono quelli che sono (ed anche su questo non aggiungo nulla rispetto alle cose che sono state già dette benissimo dai colleghi che mi hanno preceduto). L'alternativa oggi in realtà – e questo aggrava l'umiliazione – non è fra l'accettare il decreto così com'è o respingerlo, che sarebbe quanto meno una possibilità di assunzione seria di responsabilità da parte di questo ramo del Parlamento; l'alternativa invece è fra l'accettarlo così com'è o vederlo riprodotto in una settima reiterazione. Questa è la sostanza delle cose.

Quindi il Parlamento (cioè in questo caso la Camera ed il Senato insieme: non è nemmeno un bicameralismo monco perchè in questo caso le Camere addirittura spariscono) è messo in condizioni di non poter legiferare, di non poter decidere.

Anche per altre ragioni siamo poi presi per la gola da questo decreto-legge. Ad esempio – come è già stato messo in evidenza – esaminiamo l'articolo 17 che rappresenta la grande novità di questa sesta edizione del decreto: come ci è stato ben chiarito oggi in Commissione dal Ministro ed anche poc'anzi dal relatore, collega Manzini, siamo messi

nell'alternativa, umiliante ancora una volta, tra l'assumere dei docenti in sovrannumero, a prescindere dall'esistenza dei posti, modificando l'articolo 17, ossia consentire di procedere alle assunzioni anche quando i posti non ci sono; ovvero, non accettando questa scelta ed approvando l'articolo 17 – come credo sia stato già inconfutabilmente dimostrato dai colleghi Pollice ed Alberici – l'assumere soltanto in funzione dell'esistenza dei posti, come una logica di buon governo potrebbe far ritenere normale e naturale. Ma, in realtà, in questo modo si andrebbe palesemente e clamorosamente contro la sentenza della Corte costituzionale e si aprirebbe la via ad una valanga di giusti ricorsi. Ci troveremmo quindi nella condizione di qui a poco di dover sanare una incostituzionalità stabilita per legge – questa è la realtà – andando a calpestare dei diritti a questo punto legittimi e sacrosanti di persone che aspirerebbero ad eguale trattamento rispetto ad altri soggetti che in passato hanno visto accolte le proprie istanze, trovandosi nelle medesime condizioni degli aventi oggi diritto ai sensi della sentenza della Corte costituzionale.

Siamo presi alla gola di fronte alla alternativa, davvero la più umiliante, tra compiere un'ingiustizia a danno di lavoratori che hanno delle attese legittime e sacrosante di sistemazione in base ai precedenti, alle promesse, a quello che è ormai diritto consolidato e consuetudinario di questa Repubblica corporativa; oppure rispondere positivamente a queste attese ma allora, in questo modo, confermare la peggior logica di non governo della scuola, di non-politica scolastica, quella che ha creato lungo gli anni, e ormai lungo i decenni, molti dei guasti peggiori che affliggono la scuola italiana.

Questa è l'alternativa tra due opposti errori in cui ci avete messo con questo decreto, che è l'ultimo di una serie innumerevole di decreti, leggine e provvedimenti tutti volti a dare sistemazione definitiva alla questione dei precari. Ho qui il fascicolo che gli uffici della Commissione hanno preparato: gran parte di queste 300 pagine circa sono rappresentate dalla riproduzione di questa massa di decreti, decretini, decretoni, norme straordinarie ed urgenti che sono state prodotte negli anni per continuare a riprodurre le cause da cui nasceva la necessità di emanarli; con una logica sempre ed ogni volta, come in questo decreto, del «chi c'è c'è e chi non c'è non c'è». Chi è dentro in qualche maniera ha dei diritti acquisiti da far valere: ovviamente, a danno di altri che più o meno casualmente questi diritti acquisiti non hanno potuto maturare.

Ancora una volta abbiamo dei meccanismi di posti riservati, di concorsi riservati, di rinvii di concorsi, in sostanza di negazione dei fondamenti, se non abbiamo perso il senso delle parole, di quella che dovrebbe essere la logica su cui regge uno Stato di diritto.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* STRIK LIEVERS). Questo decreto vuol giustificarsi ancora una volta, ed ha senso, in base alla logica della difesa, certo sacrosanta, della tutela del posto di lavoro, la logica di sempre con cui è stata gestita o non gestita la scuola; non perchè si sia sempre assicurata la tutela dei posti di lavoro ma perchè questo è stato il criterio con cui si è ragionato: si assicura o

non si assicura, come e in che termini, la difesa del posto di lavoro di persone che, in qualche modo, nella scuola sono arrivate.

Ancora una volta con questo decreto la logica che prevale nella scuola è quella di un'ottica occupazionale rispetto ad altri criteri, che qui spariscono e non si vedono (come in tanti altri decreti, decretini, leggine, circolarine e circolarone non abbiamo visto): i criteri di selezione, di reclutamento, di formazione del personale scolastico in base alla capacità professionale. Da quanto tempo è così, da quanto tempo questa è la sostanza delle scelte che la classe politica fa per la scuola e che impone alla scuola, con una Università (lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte) che non prepara all'insegnamento, con un reclutamento dei docenti che, nella maggior parte dei casi, è stato fatto lungo gli anni per le vie dell'assunzione precaria che diventa sacrosanta maturazione di diritti e si trasforma in collocazione in ruolo?

È vero (lo sappiamo, e dobbiamo proclamarlo e rivendicarlo) che fra quelli che sono stati assunti in questo modo vi sono insegnanti eccellenti, vi sono insegnanti che danno tutti sé stessi, ben oltre quello che è richiesto nella scuola dagli obblighi sanciti per legge; ci sono insegnanti che danno un contributo essenziale a una scuola che (dobbiamo continuare a ribadirlo) si regge in gran parte sul volontariato degli insegnanti. Poi va detto che invece in tanti altri casi non è così, con un corpo docente reclutato con il criterio del caso e poi consolidato in base al principio dei diritti acquisiti.

Gli studenti e il paese si trovano privi di garanzie: quali garanzie, infatti, diamo agli studenti e al paese rispetto alla qualità del servizio scolastico, la quale appunto è affidata soltanto alla buona volontà e al volontariato degli insegnanti?

Ribadire questa logica con questo decreto, con una nuova infornata di sanatorie, è grave come non mai, oggi, dopo la conclusione del contratto, nel corso del dibattito che si è aperto nel paese in conseguenza di quel contratto. Infatti con esso, se le cose hanno un senso, il Governo si è assunto la responsabilità di chiedere al paese uno sforzo straordinario per la scuola. Si è deciso di dare agli insegnanti un aumento di retribuzioni che non si vuol riconoscere alle altre categorie del pubblico impiego, per la necessità proclamata dal Governo di riconoscere in qualche modo un debito del paese rispetto alla scuola, per riparare un torto rispetto al modo in cui la scuola è stata trattata nell'ultimo decennio; tutto ciò come presupposto per poter arrivare a un salto di qualità in quello che la scuola dà al paese, riconoscimento a partire dal quale ci possa essere un salto di qualità nella vita della scuola.

A questo fine addirittura il Governo ha prospettato una misura così poco costituzionale, così poco popolare come un'imposta di scopo. È una situazione, questa, colleghi, difficilissima, delicatissima e rendiamocene conto. È accettabile una situazione di questo genere? Io dico che è accettabile senza scatenare (come invece naturalmente si stanno scatenando) le gare di rincorsa in tutti i comparti del pubblico impiego soltanto se nel paese, nell'opinione pubblica, forte è il consenso rispetto al riconoscimento della situazione straordinaria della scuola e alla necessità quindi di un impulso straordinario rispetto a quello che è accaduto fino ad ora: insomma, se c'è nel paese un riconoscimento della priorità delle necessità della scuola nell'ottica di un interesse generale del paese.

Questo è possibile soltanto se è chiaro all'opinione pubblica che siamo entrati in una stagione in cui c'è la legittima attesa che si possa avere

rapidamente un salto di qualità per quanto riguarda l'offerta da parte della scuola.

Contrariamente a molte delle opinioni che si sono lette sulla stampa di questi giorni, voglio dire che a mio parere è stato giusto da parte del Governo non aver voluto forzare la situazione, non aver voluto attuare la riforma della scuola in sede di contrattazione sindacale; non aver voluto servirsi della scorciatoia del contratto sindacale per varare misure che, in questa situazione legislativa ed ordinamentale, sarebbero state ipocrite in materie come l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti. Infatti, la responsabilità di normative del genere deve essere del Parlamento e del Governo e non può essere legata alla contrattazione sindacale, che ha altra logica rispetto a quella di una politica scolastica coerente, visti gli interessi in gioco e la stessa dinamica del momento sindacale.

Proprio per questo, però, occorre dare in sede di responsabilità politica un segnale ed operare scelte concrete qui, ora, subito, per avviare la svolta positiva che il paese reclama. In mancanza di tale azione politica, ci troviamo di fronte ad una realtà, più che ad un pericolo, cioè che la scelta compiuta con il contratto, che voleva essere un impegno del paese verso la scuola – o meglio: del paese verso se stesso attraverso la scuola – diventi invece l'esatto contrario, vale a dire un momento di contrapposizione tra scuola e paese. Il rischio – ma ormai sta diventando la realtà, se non riusciremo a rovesciare questa dinamica – è che la conseguenza del contratto sia lo scatenarsi di reazioni di ostilità nei confronti del mondo della scuola e degli insegnanti: che la scuola cioè venga colpevolizzata. Allora, chi come me è preoccupato di dare invece slancio alla scuola deve rendersi conto che in un clima del genere non esiste alcuna possibilità di costruire alcunchè di positivo per il settore nei prossimi mesi e negli anni a venire.

Con il decreto al nostro esame si fa proprio il contrario di quel che occorre: si compiono proprio scelte che vanno nella direzione esattamente opposta all'innovazione, alla coraggiosa assunzione di responsabilità. Infatti, si ribadisce ancora una volta il criterio non della gestione della scuola in base a criteri e logiche proprie della scuola, cioè del luogo dell'educazione in cui si stabilisce il rapporto educativo; ancora una volta, invece, si ribadisce la logica della scuola come settore nel quale in primo luogo ci si occupa di questioni che attengono alla tutela del posto di lavoro. Il che vuol dire mancanza di attenzione all'interesse generale del paese, all'interesse degli studenti ad avere una scuola che risponda alle necessità loro e del paese, a partire da un criterio finalmente decente di reclutamento degli insegnanti. Il Governo ancora una volta ci pone di fronte a questo, a dover scegliere, contrapponendoli, tra il diritto sacrosanto degli studenti e del paese e i diritti degli insegnanti che operano nella scuola. Certo, non posso non ribadire che, dati i criteri che fin qui sono stati regolarmente seguiti, il diritto di questi insegnanti precari è sacrosanto, è un diritto che non può essere assolutamente decentemente e legittimamente calpestato, è il diritto ad avere, dopo anni di presenza nella scuola, un posto di lavoro sicuro.

Ma questo decreto non lo garantisce per tutti, ad altri lo nega e quindi ancora una volta esso, come i precedenti, pone le premesse per nuovi decreti ispirati alla medesima logica. Infatti, sistemare qualcuno vuol dire tagliar fuori qualcun altro: come diceva una collega stamani in Commissione, si tratta di una perversa catena di sant'Antonio che si autoalimenta e che impedisce ai Governi e al Parlamento di legiferare responsabilmente, di governare le scelte, quali che siano.

Questo è soltanto l'ultimo atto di una politica o piuttosto di una non politica della scuola, una scuola concepita e sentita da una parte come parcheggio per i giovani e dall'altra come serbatoio in cui assorbire in qualche modo la disoccupazione intellettuale. Per fortuna – dobbiamo dirlo – nel corso di quest'anno, anche in connessione con questa vertenza, dal mondo della scuola è uscita finalmente una protesta spesso ancora confusa, spesso ancora incapace di depurarsi da elementi di contraddizione, ma pur sempre una protesta contro questa gestione umiliante della scuola e degli insegnanti in primo luogo. Questa è la verità: non si difendono i diritti degli insegnanti accettando la logica di sempre e ad essa rimanendo subordinati; i diritti veri degli insegnanti e la loro dignità si difendono scontrandosi con questa logica, cercando di ribaltarla, dicendo chiaramente che non si sta al gioco. Quale credibilità ha una scuola così gestita e trattata? Quale prestigio, quale slancio? Quale fiducia in se stessa?

Credo di non essere fazioso e voglio riconoscere che il meccanismo infernale instaurato negli anni trascorsi certo per responsabilità preminente dei Governi e delle maggioranze, ma anche – permettetemelo – per corresponsabilità di una opposizione che è stata a questa logica e a questo gioco, travolge un po' tutti, compreso il Governo; non dubito che una persona di cui ho profonda stima, come il ministro Galloni, e tanti altri nel Governo e nella maggioranza, vorrebbero altro, vorrebbero legare ad altre scelte il proprio nome nel governo della scuola.

Lo so che la difficoltà ci travolge tutti, che travolge anche voi; ma responsabilità preminente di un Governo è quella di imprimere una svolta, di rifiutare il ricatto e la forza delle cose. Bisogna rovesciare la logica che fino ad oggi ha avvilito la scuola. Occorrono scelte coraggiose che interrompano questo circolo vizioso che di continuo ricrea legittime attese, a partire dalla soddisfazione di interessi già maturati.

Occorre decidere, in tempi brevi, di esaltare i dati positivi che la scuola offre; occorre esaltare la professionalità di tanti insegnanti; occorre esaltare di fronte al paese, perchè questo li capisca e li sostenga, la funzione ed il ruolo fondamentale della scuola.

Con questo decreto-legge non solo non si compie una tale scelta, ma si va in direzione opposta. Per quanto ci riguarda, signor Ministro, colleghi, non possiamo stare a questo gioco e subire il ricatto – di questo si tratta – che questo decreto propone.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moltisanti. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, come altri prima di me, deputati e senatori, esprimo la tristezza, il disagio, la vergogna direi, nel ritrovarci ad esaminare un decreto-legge emanato circa un anno fa, reiterato per ben sei volte dal Governo ed approvato dalla Camera dei deputati attraverso un voto di fiducia chiesto dal governo De Mita.

Il disegno di legge n. 1137 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola (i cosiddetti precari), oggi in discussione, trova la sua motivazione politica e legislativa nella sentenza n. 249 del 1986 con la quale la Corte costituzionale ha imposto condizioni di riequilibrio per la categoria di insegnanti penalizzati dalla legge n. 270.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* MOLTISANTI). Ma non dimentichiamo i precari della legge n. 326 del 1984, cioè quegli insegnanti colpiti nella loro professionalità e anch'essi ingiustamente penalizzati. Questa categoria viene ancora una volta colpita dal decreto-legge in esame, perchè in sostanza esso ripropone situazioni di difficoltà analoghe a quelle create dalla legge n. 326.

A che serve un provvedimento siffatto? Esso non rende giustizia e non dà tranquillità al mondo della scuola, come dimostra, del resto, l'inasprirsi della forma di protesta che gli interessati, i docenti, in questi giorni portano drammaticamente avanti.

Solo se sarà possibile apportare al testo modifiche che diano concrete risposte alle speranze di tanti docenti e salvaguardino diritti finora calpestati il provvedimento potrà avere un senso, potrà definirsi giusto ed equo, potrà ridare serenità e fiducia al mondo della scuola. Le modifiche sostanziali - affinchè il decreto appaia meno iniquo - riguardano la composizione delle classi: il riesame delle condizioni di soprannumero dei docenti e la soppressione dell'articolo 17.

La prima urgente modifica sottolineata con forza dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale tocca l'articolo 2, che riguarda la composizione delle classi, non potendosi affermare che solo per un anno, e non più per i prossimi anni, le classi debbono essere composte da un numero massimo di 25 allievi. Non intervenire in questo senso significa non avere la volontà concreta di reperire una sia pur minima disponibilità di ore e quindi di posti. Ma il punto in cui, a mio avviso, si mostra più grave la mancanza di volontà di giustizia da parte del Governo è quello riguardante l'articolo 17, che nell'attuale formulazione dovrebbe essere soppresso.

L'articolo 17 prevede, infatti, l'immissione in ruolo dei precari in base ai posti disponibili e vacanti per i bienni 1988-89 e 1989-90 e destina per gli anni successivi l'aliquota del 50 per cento dei predetti posti ad ulteriori immissioni in ruolo. Si riproducono così i meccanismi perversi messi in atto dalla legge n. 326 del 1984 e si ripropongono le disparità e le ingiustizie, le incostituzionalità indicate dalla Corte costituzionale, che con il presente decreto-legge avrebbe dovuto invece trovare una sanatoria o una soluzione.

I professori già in graduatoria da anni vi resteranno ancora per chissà quanto tempo e senza alcuna speranza se non si eliminerà la limitazione posta dall'articolo 17 del decreto-legge; specie per i precari delle regioni meridionali, l'immissione in ruolo sarà un miraggio perenne, poichè le graduatorie sono già cristallizzate e senza sbocco alcuno. Si ripropongono così gli stessi motivi degli articoli della legge n. 270 del 1982, dichiarati illegittimi, poichè non si consentirà l'immediata immissione in ruolo degli aventi diritto, come invece riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale. Il personale tenuto in servizio per dieci anni si ritroverà non immesso in ruolo nè precario e sarà addirittura licenziato; si troverà, cioè, con un pugno di mosche in mano.

Si sostiene che non vi sono posti per immettere in ruolo il personale precario. Tuttavia, si continua con l'istituto delle supplenze: brevi, medie, lunghe o annuali, ma sempre onerose per l'Erario. I posti disponibili per le supplenze non si vogliono considerare utilizzabili per assegnarli a coloro che da anni operano nel mondo della scuola. Esiste inoltre una sperequazione tra organico di diritto e organico di fatto, fra posti che esistono e quelli che si formano a settembre in seguito alle iscrizioni, ai trasferimenti e ai movimenti, sperequazione che si aggira intorno al 10 per cento per la scuola di ogni ordine e grado. Ecco perchè non possiamo accettare quanto il Ministro, che pure sappiamo sensibile e attento alle problematiche della scuola, e il Governo sostengono: che i precari cioè sono troppi e che di essi si può utilizzare solo la parte compatibile con i posti disponibili.

Signor ministro Galloni, signori del Governo, colleghi senatori, diciamolo con sincerità e con onestà: i precari non si sono costituiti per propria forza o virtù. L'esistenza del precariato non è un caso, ma la conseguenza di scelte sbagliate fatte dai Governi che si sono succeduti in questi anni. Per tempo si doveva risolvere la disparità apparente tra numero dei precari, che peraltro in gran parte operano su posti esistenti, e i posti cosiddetti disponibili mediante una nuova legge di reclutamento e l'avvio concreto della riforma della scuola. Oggi, con questo decreto, pensiamo di dare una soluzione concreta e definitiva al problema del precariato? Tutt'altro, perchè non si pone fine all'esistenza di questo fenomeno, se manca la volontà e il coraggio politico di un intervento organico onde evitare il ripetersi e il sommarsi anno dopo anno di nuove situazioni di precariato.

Appare necessario intanto dichiarare disponibili i posti esistenti negli organici di fatto; occorre annullare la discrasia tra organico di diritto ed organico di fatto; occorre riportare le classi al numero massimo di 25 allievi. Se, dopo tutto questo, una certa aliquota di personale risulta in soprannumero, la si può, la si deve, per una politica scolastica qualificata e qualificante anche socialmente, utilizzare in progetti di recupero dell'evasione e dell'abbandono dell'obbligo scolastico (così elevato) e per l'attuazione di corsi per adulti analfabeti di ritorno; la si può inoltre utilizzare in tutti gli altri settori per i quali la scuola può intervenire con la sua opera culturale, formativa ed informativa.

Si paventa la mancanza di risorse economiche e si minaccia di far pagare al cittadino il costo scuola. A parte il fatto che il cittadino pagherebbe volentieri se la scuola fosse resa un servizio efficiente, perchè prima non si pensa ad utilizzare oculatamente risorse che vengono sperperate in iniziative che risultano inefficienti o inutili? Per esempio, la gestione degli IRRSAE (Istituti regionali di ricerche sperimentali e aggiornamento educativo) può insegnare qualcosa?

Non si potrà definire la sistemazione degli odierni precari nella scuola se non si proporrà un disegno organico che riguardi tutto il personale scolastico e se non si premettono progetti di programmazione, di sviluppo e di prospettive. Occorre, cioè, al più presto, progettare leggi organiche per il settore scuola, ponendo fine a provvedimenti parziali ed a rattoppi – come il decreto-legge in esame – al di fuori di un ampio e serio discorso complessivo che preluda al varo di una normativa organica.

La scuola sembra indossare il vestito di Arlecchino, fatto di tante pezze, di vari colori e forme stridenti ed incoerenti tra loro; e questo decreto è un'altra toppa malmessa su un vestito già sdrucito e vecchio.

Onorevoli colleghi, il personale precario chiede sistemazione non già per ottenere una forma di assistenzialismo, chiede, in una prospettiva di riqualificazione professionale, la dignità di un posto di lavoro stabile. Lo chiede perchè ne ha diritto per aver servito lo Stato e la società per anni. Chiede alla nostra coscienza, alle coscienze di tutti i senatori, di approvare norme per cui insegnanti che per anni hanno lavorato nella scuola per la società non possano e non debbano essere semplicemente, senza neppure un «grazie», mandati a casa. Questo appello io rivolgo a nome e per conto di tutti i docenti, che me ne hanno dato mandato considerandomi per la mia qualità di insegnante loro collega oltre che senatrice, e dichiaro fin d'ora il voto contrario del mio Gruppo, il Movimento sociale italiano-Destra nazionale. *(Applausi dalla destra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, credo che il dibattito abbia messo in evidenza, pur nelle posizioni non convergenti, diversi aspetti del problema scolastico, tutti meritevoli di attenzione. E di questo sono grato ai senatori intervenuti. A me è però parso di cogliere negli interventi che la maggior parte degli emendamenti proposti, o comunque delle considerazioni espresse, vadano nella direzione di modificare la linea politica che sostanzialmente il decreto esprime: in particolare, si chiede di modificarne la scelta di fondo. Mi sembra che da un lato si cerca di non immettere personale in soprannumero e dall'altro di non prefigurare le condizioni per l'immissione in ruolo sulla base del solo titolo di aver effettuato una supplenza.

Del resto, questo provvedimento così concepito si inserisce - ed è stato fatto notare anche in maniera non condivisa o comunque critica da diversi interventi - in una linea che non vuole predeterminare una situazione di personale tale che poi costringa a soluzioni obbligate sul piano degli ordinamenti: tutti, a parole, dicono di non volere una simile situazione, ma nel momento in cui si va in questa direzione è ovvio che poi con tali situazioni si deve fare i conti quando si parla di ordinamenti. Del resto, quando si difende il numero dei 25 alunni per classe, collega Moltisanti, si fa un discorso contrario proprio alla direzione di marcia, che a me sembra corretta, tendente ad avere maggiore flessibilità e soprattutto situazioni non già precostituite. È quindi, a mio parere, non corretto, o comunque non auspicabile, che ci sia una soluzione in questa direzione.

Anche quando si propone di mantenere in servizio i supplenti dell'anno scolastico 1987-88 si marcia verso un'ipotesi che poi per forza finirà *ope legis* in una sanatoria che nessuno vuole ma che poi diventa nei fatti obbligatoria.

La collega Alberici avanza una proposta suggestiva e di un certo interesse sull'articolo 17, ma non sfugge a nessuno che essa non è sostanzialmente praticabile se non pensando a dotazioni soprannumerarie, allo stato attuale delle cose. Mi pare che sarebbe quanto meno improprio immaginare di poter scambiare gli organici di diritto con quelli di fatto nella fase attuale, prima di aver previsto tutta una serie di innovazioni strutturali e di ordinamento. Anche nell'ipotesi in cui si immaginasse il congelamento della situazione attuale, ciò si scontrerebbe con la tendenza in atto del calo

della popolazione scolastica e quindi ci troveremmo comunque di fronte ad una esigenza di mobilità che oggi nella scuola, così com'è strutturata, non è praticabile.

Altri emendamenti vanno, invece, in una direzione certo interessante ma che rientra in modo più proprio nel disegno di legge n. 2758 che il Governo ha già presentato: esso raccoglie le istanze, del resto emerse anche questa mattina in Commissione e qui ribadite, di fare il possibile perchè in questo disegno di legge sia data risposta a quella parte di problemi irrisolti in tale direzione. In questo senso credo che già le affermazioni di stamattina in Commissione da parte del Governo ci possano rassicurare.

Si è parlato anche di problemi politici più generali. Mi pare che non sia corretto parlare di protervia e di miseria politica della maggioranza perchè non accoglie emendamenti; ritengo che occorra piuttosto fare una considerazione proprio circa il problema della decretazione, anche se questo non è il momento più opportuno e neanche l'occasione per entrare in questo discorso. Credo tuttavia che per il futuro l'ipotesi che un decreto non debba essere modificato, se non in casi eccezionalissimi dall'altro ramo del Parlamento, non sia affatto un'ipotesi da scartare nel discorso delle riforme istituzionali. Se mai avrei accettato che si fosse parlato di una linea politica non condivisibile (questo è del tutto comprensibile), ma non mi pare proprio il caso di pensare a questioni di protervia o di miseria. È una linea politica, magari un segno che può legittimamente non essere condiviso, ma è sempre una linea che, proprio in virtù di una impostazione politica, comporta precise scelte.

Al collega Strik Lievers vorrei solo ricordare che non mi pare coerente chiedere nello stesso tempo una riorganizzazione rigorosa del sistema scolastico e, poi, prevedere di fatto che tutti i supplenti vengano inseriti nella scuola anche se non ci sono posti. All'amico e collega Pollice dico che, certo, è necessario muoversi dentro un progetto di sviluppo della scuola, ma temo che le nostre linee non troveranno molta concordanza, non tanto sui problemi toccati da questo decreto (che tutto sommato tratta questioni specifiche e non decisive in quanto riguardano più la quantità in senso stretto che non la qualità), quanto probabilmente proprio sulla direzione che lui sollecitava in ordine al ruolo ed alla funzione che deve avere oggi il docente nei confronti della società: qui probabilmente ci sarà un discorso molto interessante da fare in prospettiva.

Vorrei fare solo un'ultimissima considerazione relativa al rapporto tra supplenze e precariato. Tutta l'opinione pubblica chiede giustamente che si ponga un freno a questo fenomeno del precariato, però ho qui avuto la sensazione che ci fossero, almeno in alcuni interventi, delle sollecitazioni a immettere in ruolo gente più che a ricercare le cause che possono determinare il precariato, per darvi una risposta. Non si può chiedere a questo decreto-legge (e credo a nessun decreto) di affrontare in concreto le cause reali che determinano il precariato; esse infatti vanno affrontate con leggi ordinarie. In conclusione in qualche intervento mi è parso di cogliere forse più una preoccupazione di opportunità politica – sempre legittima – piuttosto che una risposta rigorosa al problema.

Pertanto ripeto il mio invito al Senato ad approvare il provvedimento in oggetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con molta attenzione il dibattito che vi è stato su questo tormentato problema del precariato, tormentato come è stato dimostrato anche dagli interventi sia del relatore sia della senatrice Alberici, che hanno ripercorso la storia di questo decreto-legge.

È un decreto che, come è stato più volte sottolineato, nasce dalle conclusioni del precedente contratto sulla scuola, che trovò le parti sindacali e le parti politiche concordi sulla necessità di avviare subito un processo di inserimento del precariato all'interno della struttura della scuola italiana, anche in applicazione della nota sentenza della Corte costituzionale.

Gli strumenti che erano stati previsti già nel contratto dello scorso anno erano fondamentalmente due: innanzitutto un decreto-legge che contenesse due princìpi, cioè quello di non più di 25 alunni per l'anno di cui parlava (vale a dire il 1987-88) e quello del mantenimento dei precari nelle loro posizioni anche per l'anno 1987-88; inoltre si prevedeva un disegno di legge che comprendesse l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale e il nuovo meccanismo di reclutamento, che doveva comportare un doppio canale. Per questo, metà delle nuove assunzioni doveva essere effettuata attraverso concorso e metà attraverso l'immissione di coloro che erano inseriti nella graduatoria dei precari.

Su questa linea il Governo si mosse nella sua continuità, anche nel passaggio da un Ministro all'altro della pubblica istruzione.

Quali furono le difficoltà che si incontrarono in Parlamento, soprattutto presso la Camera dei deputati? Furono quelle relative al finanziamento del disegno di legge che doveva prevedere l'attuazione piena della sentenza della Corte costituzionale e la messa a regime del doppio canale.

Il finanziamento fu ottenuto attraverso la legge finanziaria, il che significava che fino a quando questa non fosse stata approvata non si poteva avere la copertura necessaria. Come i senatori sanno, la legge finanziaria venne approvata dopo due-tre mesi di esercizio provvisorio: per questo l'emanazione del disegno di legge che doveva creare le condizioni di messa a regime del precariato è stata bloccata.

La Commissione lavoro della Camera fece reiteratamente decadere questo decreto perchè riteneva indispensabile esaminarlo insieme con il disegno di legge. Per superare questa situazione di difficoltà diedi il consenso alla Commissione della Camera - e la senatrice Alberici ha avuto la bontà di ricordarlo - affinchè il contenuto del disegno di legge fosse inserito nel decreto-legge. Senonchè - e questo è un punto sul quale anche la ricostruzione storica della senatrice Alberici ha qualche lacuna - quando venne operato l'inserimento del contenuto del disegno di legge nel decreto molti Gruppi della Camera, anche dell'opposizione, compreso il Gruppo comunista, insorsero dicendo che era stata compiuta una mostruosità giuridica e ricorsero alla Giunta per il Regolamento della Camera, con una violenta polemica su questo cosiddetto «decreto-*omnibus*» che veniva a stravolgere i princìpi di una corretta decretazione d'urgenza.

Anche sulla base di questa polemica, la Camera in sede di votazione fece mancare il numero legale. A quel punto la situazione non consentiva più la prosecuzione con il vecchio metodo, anche perchè oggettivamente l'unificazione del decreto-legge e dei princìpi del disegno di legge presentava degli aspetti molto discutibili dal punto di vista parlamentare, oltre che da quello costituzionale.

Con il nuovo Governo vennero approvati in un'unica seduta del Consiglio dei ministri due provvedimenti legislativi che comportavano da una parte la reiterazione del decreto-legge, grosso modo, nella versione che oggi viene all'esame del Senato, dall'altra la messa a regime di tutto il sistema del precariato attraverso il reclutamento con il doppio canale. Qual è la modificazione di fondo? Credo che molte delle critiche emerse oggi su questo decreto-legge siano state eccessive, anche tenendo conto della ricostruzione storica dei precedenti, dato che i Gruppi politici della maggioranza e dell'opposizione furono sempre d'accordo sugli strumenti legislativi presentati, fino al nuovo Governo. Infatti, tali provvedimenti riprendevano sostanzialmente gli accordi sindacali dell'ultimo contratto.

I due punti sui quali, mi rendo conto, si può aprire la discussione e si possono esprimere delle riserve sono, da un lato, la richiesta dei partiti di opposizione di mettere a regime il principio dei 25 alunni per classe, dall'altro lato, l'inserimento dell'articolo 17 in questo decreto-legge. Ecco i due punti sui quali si deve discutere e per i quali è giusto che ciò sia avvenuto. Infatti, per tutti gli altri aspetti del provvedimento vi era stato un accordo generale in relazione agli strumenti legislativi predisposti.

Certo, mi si dirà che non si tratta di questioni di scarso rilievo. Qual è la risposta del Governo su tali problemi? Per quanto riguarda il principio dei 25 alunni per classe, devo ricordare che posizione costante del Governo è sempre stata quella per cui un decreto-legge, che ha natura di intervento straordinario e provvisorio, non può andare oltre l'arco temporale di un anno. Il decreto-legge approvato dal Governo Fanfani riguardava una situazione di emergenza relativa all'anno scolastico 1987-88. Il Governo nella sua collegialità si è sempre rifiutato di mettere a regime questo principio.

La soluzione al problema, peraltro, è stata trovata. E trova la sua sede nell'ordinanza che nel mese di marzo ho avuto l'onore di predisporre proprio per mettere a regime la scuola per il prossimo anno scolastico. In quella ordinanza ho cercato di dare un'interpretazione il più possibile estensiva della normativa vigente ed ho in gran parte recuperato il principio dei 25 alunni per classe come punto di orientamento, affermando che di norma si dovesse avere 25 alunni per classe, purchè la scissione, nel caso di un numero superiore di alunni, non dovesse comportare mai classi inferiori a 15 alunni. Questo comportava e comporta, in media, classi che non superano i 25 alunni, anche se in qualche caso si può avere l'esubero di qualche unità. Infatti, non soltanto deve essere affermato il principio di limitare il numero degli alunni per classe, ma non può nemmeno essere trascurato – e deve essere rispettato – l'altro principio di un numero minimo di alunni per classe. Non basta fissare un numero massimo, bisogna affrontare il problema del numero minimo. Con l'andamento demografico che investe già oggi larga parte delle scuole elementari e delle scuole medie non è pensabile, in una corretta amministrazione della cosa pubblica, che si abbiano sprechi considerevoli, che complessivamente possono arrivare a centinaia e a migliaia di miliardi, quando si hanno in larga parte del territorio nazionale classi di scuola elementare con meno di 15, di 10 e in qualche caso di 5 alunni. Qui ci troviamo di fronte ad un vero spreco del denaro pubblico al quale va posto un rimedio.

Non v'è dubbio allora che il criterio dei 25 alunni come massimo va correlato al principio di non meno di 15 alunni come minimo. Ed è un

problema che va risolto nella sede opportuna. Ne abbiamo discusso a lungo, anche durante le trattative per il contratto: si è detto che dobbiamo retribuire di più gli insegnanti, che dobbiamo evitare gli sprechi che ancora oggi vi sono nell'amministrazione della scuola e questo problema è stato affrontato convenendo che dobbiamo trovare una soluzione. Una tale soluzione non si può trovare in sede di decreto-legge, ovviamente, bensì attraverso gli appositi strumenti legislativi successivi.

Il vero punto di contrasto, di discussione e di dibattito in relazione al decreto-legge, però, è quello relativo all'introduzione dell'articolo 17. Il Governo ha posto non a caso la questione di fiducia in sede di votazione presso l'altro ramo del Parlamento: attraverso l'articolo 17 si è affrontata infatti una questione di principio. Di fronte ad una situazione della scuola che già attualmente, fra personale in dotazione organica aggiuntiva e personale sovrannumerario, raggiunge le 48.000 unità, ci troviamo nella totale impossibilità di aggravare ulteriormente la situazione del personale in sovrannumero, senza adeguate contropartite. Su questo ragionamento si è formata una volontà del nuovo Governo. Ci siamo trovati concordi nella volontà di applicare la sentenza della Corte costituzionale, però entro i limiti del possibile; e applicarla nei limiti del possibile vuol dire applicarla facendo entrare in organico personale nella misura in cui vi siano posti disponibili. Non possiamo applicare il principio stabilito dalla Corte costituzionale quando questo comporti l'immissione in ruolo di personale al quale non abbiamo posti da attribuire. Fare questo significherebbe rovesciare tutta la linea che il Governo ha portato avanti nella sua politica finanziaria in questa legislatura.

Ecco perchè abbiamo posto un punto fermo su questa questione, pur pronti a trovare tutte le soluzioni per accelerare l'inserimento del precariato. Certo, alcune soluzioni già si intravedono: la stessa applicazione del presente decreto-legge non chiude tutte le porte. Nel giro dei prossimi due o tre anni sarà possibile trovare un posto in organico a tutto il personale precario; nel frattempo però detto personale non viene messo alla porta, perchè già nelle norme del decreto-legge sottoposto alla vostra approvazione vi è il principio che rimangono ferme le posizioni di lavoro dello scorso anno e che i precari, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, hanno precedenza assoluta in tutte le supplenze. Quindi, non vi sono pericoli che parte di questo precariato venga mandata – come si suol dire – a casa; vi sono però i pericoli e le possibilità che parte di questo precariato, nella misura di circa 20.000 unità, non riesca a trovare il posto in organico se il posto non è disponibile e che si debba rinviarne l'inserimento in organico di uno o forse di due anni, salvo che detto personale non accetti di trasferirsi in altra sede dove i posti ci possono essere.

Già alla Camera dei deputati avevo preso un impegno, che confermo al Senato: non appena sarà approvato il decreto-legge, sarò in grado di fornire, dandone ampia pubblicità, l'elenco di tutte le sedi disponibili, in modo che coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale, e non trovano posto nella provincia in cui sono inseriti, possano ricercare, attraverso apposite domande, l'inserimento in altre province.

Si dirà che ciò non è caritatevole; ma, signori senatori, ricordate che alcuni anni fa, quando si effettuavano i concorsi nazionali, si entrava in ruolo assumendo il rischio di essere trasferiti in altre province. Nel caso in esame

ci sarebbe l'immissione in ruolo di personale senza che sia risultato vincitore di concorso, ma semplicemente per alcuni titoli conseguiti in concorsi di abilitazione o di idoneità.

Comunque, il problema che si pone è quello legato agli sviluppi futuri della situazione, nel giro di due o tre anni. È già in corso alla Camera dei deputati la discussione sui nuovi ordinamenti della scuola elementare, che possono prevedere ampliamenti di organico. Se andrà a regime il principio dei tre insegnanti per due classi nelle scuole elementari, si realizzeranno nuove condizioni e nuove possibilità. Nel momento in cui andrà a regime l'altra riforma su cui il Governo è impegnato, quella del prolungamento fino ai sedici anni dell'obbligo scolastico, si creeranno inevitabilmente nuove possibilità.

Ha ragione, in questo senso, la senatrice Alberici; ma non credo sia regola di buona amministrazione l'assumere in ruolo il personale prima che si siano create le necessarie condizioni. Che cosa si direbbe di un imprenditore e della sua capacità amministrativa se, prima di costruire la fabbrica, assumesse in ruolo il personale necessario al suo funzionamento? Noi ci troviamo nelle stesse condizioni. Portiamo avanti delle riforme nel cui quadro si apriranno certamente nuovi spazi di inserimento nei ruoli per tutti i precari che oggi si tovano in difficoltà e anche per una concreta riapertura dei concorsi per quei giovani che vogliano entrare nella scuola. Lo stesso vale per tutte quelle osserazioni avanzate circa le nuove figure di assistente e di docente che possono individuarsi nella scuola.

La legge sull'autonomia della scuola potrà consentire l'utilizzazione di nuovo personale man mano che si creeranno le condizioni perchè ciò avvenga e avremo una riserva di precari nel «secondo canale» che sarà immediatamente immessa in ruolo, con una prospettiva che, parallelamente all'espressione della volontà riformatrice del Parlamento, potrà trovare pratica attuazione.

Sono queste le ragioni per cui, signori del Senato, ritengo che il decreto-legge possa essere tranquillamente approvato nella sua formulazione attuale. Se si pensasse che il niente è meglio di questo si farebbe certamente un ragionamento sbagliato, perchè non si sarebbe veramente in grado, se così fosse, di garantire continuità al precariato attualmente esistente, come pure quelle posizioni di precedenza che l'attuale decreto-legge assicura a gran parte dei precari. Ecco perchè raccomando al Senato l'approvazione del decreto-legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Invito preliminarmente il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul decreto-legge e sugli emendamenti presentati.

FERRAGUTI, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati il testo del disegno di legge in titolo, come trasmesso dalla Camera dei deputati, nonchè gli emendamenti presentati, esprime parere favorevole sul provvedimento, pur osservando la inopportunità della sanatoria di cui al comma 2 dell'articolo 17, essendosi verificata un *vacatio legis* prima di alcune reiterazioni del decreto stesso.

Esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 6.1, 13.1 e 18.0.1, che ad un primo esame non sembrano comportare riflessi di carattere finanziario».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5:

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, è mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento.

5-*bis*. A tutto il personale viene fatta salva la possibilità di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*. - 1. Il comma 4-*sexies* dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si applica al personale non docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, già compilate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in applicazione dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e successive modificazioni».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «con supplenza annuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori»;

al comma 6, sono soppresse le parole da: «Per i conservatori» *fino alla fine del comma;*

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Per i conservatori di musica e le accademie sono compilate graduatorie nazionali per singoli insegnamenti».

All'articolo 16:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Alle nomine da disporre ai sensi del presente articolo si provvede dopo l'effettuazione di quelle previste dal precedente articolo 4».

All'articolo 17:

al comma 2, dopo le parole: «legge 20 maggio 1982, n. 270», *sono aggiunte le seguenti:* «, e dopo aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente articolo 4, in materia di validità delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «Non sono da considerarsi disponibili i posti già messi a concorso»;

al comma 3, le parole: «il requisito del servizio utile» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'ultimo servizio utile».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 giugno 1987, n. 215, 31 luglio 1987, n. 321, 1° ottobre 1987, n. 405, 3 dicembre 1987, n. 491, e 1° febbraio 1988, n. 20, senza soluzione di continuità sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88, qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parità delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-87 e che risultino in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonchè, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604.

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore d'insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonchè al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87.

7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano più istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604. Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2, che perdano posto nell'anno scolastico 1987-88, hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1987-88.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 1986-87» *con le altre*: «negli anni scolastici 1986-87 e/o 1987-88»; *e le parole*: «per l'anno scolastico 1987-88» *con le altre*: «per gli anni scolastici 1987-88 e 1988-89».

1.1 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 1986-1987» *con le altre*: «negli anni scolastici 1986-87 e/o 1987-88».

1.3 CALLARI GALLI, ALBERICI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno scolastico 1987-1988» *con le altre*: «per gli anni scolastici 1987-1988 e 1988-1989».

1.4 CALLARI GALLI, ALBERICI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per gli anni scolastici 1986-87 e/o 1987-88, i quali abbiano prestato servizio con supplenze di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, anche non continuativi, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero negli anni scolastici 1986-87 e/o 1987-88, ovvero, a parità delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-87 e/o 1987-88 e che risultino in servizio alla data del 31 agosto 1987 e/o del 31 agosto 1988.

1.2 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno scolastico 1986-87» *con le altre*: «per gli anni scolastici 1986-87 e/o 1987-88».

1.6 CALLARI GALLI, ALBERICI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «nel medesimo anno scolastico 1986-87» *con le altre*: «negli anni scolastici 1986-87 e/o 1987-88».

1.5 CALLARI GALLI, ALBERICI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 4, dopo le parole: «nell'anno scolastico 1986-87» *inserire le seguenti*: «e/o 1987-88».

1.7 CALLARI GALLI, ALBERICA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Raccomando un po' di attenzione e di silenzio, giacchè la discussione, a questo punto, deve garantire a tutti i colleghi il rispetto dei loro diritti e, al tempo stesso, il massimo possibile di scioltezza nel dibattito e nelle decisioni.

Invito i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

* POLLICE. Gli emendamenti 1.1 e 1.2 tendono a mantenere in servizio i docenti di cui all'articolo 1 anche nel prossimo anno scolastico. Le ragioni sono facilmente intuibili e sono state ampiamente illustrate nel corso della discussione generale.

CALLARI GALLI. Con gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 si chiede, in linea con le proposte del senatore Pollice, che siano mantenuti in servizio, al termine di tutte le operazioni, anche coloro che hanno prestato supplenza annuale nell'anno scolatico 1987-88 nelle scuole italiane. Tale è il contenuto degli emendamenti al primo comma dell'articolo 1, mentre alle scuole italiane all'estero si riferiscono gli altri tre emendamenti, due al comma 1 e uno al comma 4. Si tratta di un'estensione doverosa, causata da due fattori: in primo luogo dal ritardo annuale con cui si è proceduto in questo ambito e in secondo luogo dalla mancanza di una legge sul reclutamento del personale docente.

Ribadisco che nell'emendamento 1.4 c'è un errore materiale, successivamente corretto. Voglio leggerlo: «Al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno scolastico 1987-1988" con le altre: "per gli anni scolastici 1987-1988" – c'è il trattino non la virgola – "e 1988-1989"».

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa correzione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *relatore*. Per il relatore gli emendamenti non sono accoglibili perchè tendono a perpetuare lo stato di supplenza *ope legis*. Si ritiene che tali situazioni siano già tutelate nella quasi totalità nell'articolo 6.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprimo opinione conforme a quella del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

POLLICE. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonchè le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non più di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purchè costituite con non meno di 15 alunni.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonchè i provvedimenti connessi.

5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno scolastico 1987-88» *con le seguenti:* «A decorrere dall'anno scolastico 1987-88».

2.3 CALLARI GALLI, ALBERICI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «con non meno di 15» *con le altre:* «con non meno di 13»; *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e dall'anno scolastico 1988-89 sono costituite con non più di 20 alunni e con non meno di 13».

2.1 POLLICE

Sopprimere il comma 4.

2.2 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALLARI GALLI. L'emendamento 2.3 riguarda il principio dei venticinque alunni per classe e il limite inferiore di quindici alunni per classe. Nella proposta governativa il numero degli allievi era fissato a non più di 25 e non meno di 15 solo per le classi iniziali di quest'anno. Il nostro emendamento intende dare continuità a questa disposizione.

Vorrei che qui si riflettesse sul fatto che la richiesta di limitare il numero degli allievi si fonda su delle esigenze di carattere pedagogico tese a migliorare la qualità dell'insegnamento.

Vorrei anche sottolineare l'inutilità e l'illogicità di una disposizione che sia valida per un solo anno. Se applicata avrà effetti sull'organico del personale, sull'edilizia scolastica che devono avere continuità, oltre che per le ragioni pedagogiche cui accennavo, anche per ragioni di organicità di interventi e di coordinamento della programmazione. Il sospetto è che il limite al numero degli allievi non sia fissato in base a valutazioni di ordine qualitativo ma, invece, in base a delle valutazioni unicamente quantitative che appunto per questo riguardano solamente un anno: dopo di che naturalmente il valore dell'innovazione cade.

Vorrei anche dire che il discorso riguarda anche gli investimenti che possono essere stati fatti per ottemperare a questa norma e che, nel momento in cui essa cade, si risolvono in un inutile spreco.

* POLLICE. Mi dispiace che il signor Ministro sia quasi in coma: il dibattito deve averlo distrutto. A parte questo volevo illustrare gli emendamenti 2.1 e 2.2 che praticamente prendono in considerazione il gruppo di questioni sollevate adesso dalla compagna Callari Galli legate proprio alla necessità dell'estensione del tetto massimo di alunni per classe anche per i prossimi anni scolatici e, di concerto, l'abbassamento del tetto minimo proprio per riqualificare il servizio. Nel momento in cui si introduce il discorso del tetto in realtà si fa un discorso legato anche e soprattutto alla riqualificazione del servizio. Quindi non può essere letto esclusivamente come abbassamento del tetto e dell'affollamento o come maggior numero di aule, di classi e di insegnanti: sarebbe troppo limitativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 propongo l'abolizione del comma 4 là dove si dice che le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonchè i provvedimenti connessi. È chiaro che se si approva, come si tenta, questo comma il discorso è chiuso perchè si determinano al 31 marzo 1987 gli organici della scuola.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole su tutti e tre questi emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *relatore*. Il parere della Commissione è contrario perchè questo emendamento introduce un elemento di rigidità che non si ritiene utile in questo documento.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si conforma all'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonchè per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-*bis*) sono ammessi alle sessioni riservate di cui al comma 1 tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma 4-*bis* dell'articolo 11 ai fini non solo del conseguimento dell'abilitazione ma dell'immissione in ruolo.

d-*ter*) i docenti di ruolo della scuola elementare e i docenti diplomati della scuola secondaria superiore e degli istituti d'arte in possesso di diploma di laurea».

3.1 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* POLLICE. Signor Presidente, quest'emendamento che abbiamo presentato come Democrazia proletaria all'articolo 3 in realtà è teso a sottolineare alcuni aspetti negativi dell'articolato, ma con l'aggiunta che noi proponiamo pensiamo che tutta questa parte possa assumere un significato e soprattutto una pregnanza diversa.

Infatti al punto d-*bis*) diciamo che «sono ammessi alle sessioni riservate di cui al comma 1 tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma 4-*bis*) dell'articolo 11 ai fini non solo del conseguimento dell'abilitazione ma anche dell'immissione in ruolo».

Invece, per quanto riguarda il d-*ter*), si parla dei «docenti di ruolo della scuola elementare e docenti diplomati della scuola secondaria superiore e degli istituti d'arte in possesso di diploma di laurea». Quindi la voce d-*bis*) è tesa ad un'estensione dei concorsi riservati ai fini abilitativi per docenti che hanno maturato i centottanta giorni di servizio; invece, per quanto riguarda la voce d-*ter*), per esempio, l'insegnante elementare in possesso di laurea partecipa al concorso riservato ai fini abilitativi per poter insegnare in un altro ordine di scuola.

Se non ci sono queste aggiunte si fanno delle discriminazioni e delle penalizzazioni a mio avviso troppo grandi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *relatore*. La Commissione è contraria perchè la sessione riservata è già la più ampia possibile ed è in analogia con la legge n. 270 del 1982.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. L'opinione del Governo è conforme a quella della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonchè delle istituzioni educative, è rinviata di due anni rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. È ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi ed ispettivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-86.

6. È prorogata di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di

istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 3 luglio 1985, e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87.

7. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, di cui all'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è prorogata di un anno per i concorsi che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1986-87. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «è rinviata di due anni rispetto alla loro scadenza biennale» *con le altre*: «è rinviata all'anno scolastico 1991-92».

4.1 POLLICE

Al comma 2 sostituire le parole: «è prorogata di un anno» *con le altre*: «è prorogata fino all'anno scolastico 1991-92».

4.2 POLLICE

Al comma 3 sostituire le parole: «prorogata di un anno» *con le altre*: «prorogata fino all'anno scolastico 1991-92».

4.3 POLLICE

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata in possesso di diploma di laurea hanno diritto a partecipare ai concorsi a presidi sulla base delle corrispondenze tra titolo di studio e tipo di istituto.

7-*ter*. Sono revocati i bandi di concorso per posti di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti d'arte applicata banditi nell'anno 1985 in base alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e non ancora espletati».

4.4 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 4.1 io propongo di sostituire, al comma 1 dell'articolo 4, le parole: «è rinviata di due anni rispetto alla loro scadenza biennale» con le altre: «è rinviata all'anno scolastico 1991-92».

Con l'emendamento 4.2 propongo di sostituire al comma 2 le parole: «è prorogata di un anno» con le altre: «è prorogata fino all'anno scolastico 1991-92», di modo che si abbia un respiro. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 4.3, riferito al comma 3.

Con l'emendamento 4.4, invece, propongo di aggiungere, dopo il comma 7, i seguenti: «7-*bis*. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata in possesso di diploma di laurea hanno diritto a partecipare ai concorsi a presidi sulla base delle corrispondenze tra titolo di studio e tipo di

istituto» e poi: «7-*ter*. Sono revocati i bandi di concorso per posti di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti d'arte applicata banditi nell'anno 1985 in base alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e non ancora espletati».

Io dico questo perchè, per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3, il rinvio dei concorsi e la proroga delle graduatorie dei concorsi precedenti possono aprire la possibilità di accesso a nuovi docenti. Invece, per quanto riguarda il comma 7, relativo agli insegnanti tecnico-pratici laureati, l'accesso alla carriera di preside è consentito con la conseguente revoca dei concorsi banditi in epoca precedente. Infatti, queste persone sono già in possesso del titolo di studio considerato abilitante anche in previsione di un totale assorbimento della graduatoria dei supplenti.

In questo articolo si fanno delle previsioni che nel frattempo sono già state modificate e non riesco a capire perchè non si debba tener conto di questi mutamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *relatore*. Il relatore è contrario perchè il rinvio è già di per sè molto ampio ed una sua ulteriore estensione sarebbe pregiudiziale per i neo-laureati.

Per quanto riguarda il discorso degli insegnanti tecnico-pratici, esso può essere recuperato all'interno del disegno di legge n. 2750, che il Governo ha già presentato.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 5, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 5.

1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie delle procedure già espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelle per le quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. Può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite.

4. Le commissioni di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.

5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, è mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento.

5-*bis*. A tutto il personale viene fatta salva la possibilità di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, conservano validità anche per l'anno scolastico 1988-89.

2. Conservano parimenti validità, anche per l'anno scolastico 1988-89, le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, compilate ai sensi dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, nonchè le graduatorie compilate, per i medesimi anni scolastici, per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

3. Nel caso in cui le graduatorie previste dai commi 1 e 2 si siano esaurite nel corso dell'anno scolastico 1987-88, ferma restando la loro proroga, si provvede a compilare apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare nell'anno scolastico 1988-89 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie prorogate.

4. I docenti già inclusi nelle graduatorie prorogate ai sensi dei commi 1 e 2 possono presentare, qualora non lo abbiano fatto nei termini previsti

dalla relativa ordinanza ministeriale, domanda di inclusione in apposite graduatorie aggiuntive di circolo o istituto per il conferimento delle supplenze temporanee, per l'anno scolastico 1988-89, con le modalità previste nell'ordinanza medesima ed entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Dette graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle precedentemente compilate e prorogate.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:

«Conservano parimenti validità per l'anno scolastico 1988-89 le graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604».

6.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALLARI GALLI. Il comma 1 dell'articolo 6 nel testo presentato dal Governo stabilisce che le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole italiane venga esteso all'anno scolastico 1988-1989. Quindi l'estensione diventa triennale invece che biennale.

Con il nostro emendamento vogliamo estendere la validità per un anno – quindi renderle biennali – delle graduatorie che concernono la nomina del personale in servizio all'estero. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che l'emendamento si applica a supplenze temporanee che vengono conferite su graduatorie compilate da presidi e da direttori didattici nel caso in cui non sia stato possibile provvedere ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge n. 604. Dico questo per superare l'eccezione che su questo emendamento era stata sollevata in Commissione, in base alla quale lo stesso avrebbe messo in discussione un'organica sistemazione dell'insegnamento nelle scuole italiane all'estero. Invece, il nostro emendamento si riferisce unicamente a graduatorie per supplenze temporanee, che noi vogliamo rendere biennali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *relatore*. Il parere è contrario, dato che recentemente avevamo già approvato deroghe e proroghe per questi insegnanti. Per di più è possibile che in tempi brevi venga approvata una normativa in materia.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 6-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, nonchè degli articoli da 7 a 10 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6-*bis*.

1. Il comma 4-*sexies* dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si applica al personale non docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, già compilate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in applicazione dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e successive modificazioni.

Articolo 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-88.

Articolo 8.

1. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Articolo 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, è collocato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della corrispondenza delle posizioni di stato giuridico fra ruolo di provenienza e di transito e non sulla base delle mansioni svolte presso l'amministrazione; resta esclusa, in ogni caso, la collocazione nelle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Sono fatti salvi comunque i provvedimenti di inquadramento già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

1. Il fondo di incentivazione relativo al comparto del personale della scuola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10

aprile 1987, n. 209, è determinato in lire 160 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 345 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1038 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli anni finanziari 1987 e 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 11.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche alle categorie di personale ivi contemplate, in servizio con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori nell'anno scolastico 1981-82.

2. Nell'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, primo e secondo comma, agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82 ed il sessennio antecedente al 10 settembre 1981, ivi previsto, è sostituito dal settennio antecedente al 10 settembre 1982.

3. Nell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82.

4. Agli insegnanti che abbiano comunque svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali e che abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituti nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, nonchè agli insegnanti che abbiano, nel settennio suddetto, conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole od istituti una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto, sempre nel medesimo settennio, almeno centottanta giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nelle medesime scuole od istituti, si applicano rispettivamente e, ove sia prescritta l'abilitazione, a seconda che siano abilitati o non abilitati, gli articoli 22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

5. Il servizio deve essere stato prestato, rispettivamente, nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, a seconda che l'immissione in ruolo si riferisca alle scuole materne, alle scuole elementari, alle scuole ed istituti di istruzione secondaria o agli istituti di istruzione artistica. Gli anni di servizio richiesti dal comma 4 sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno; è comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

6. Il predetto personale è nominato nella provincia in cui ha prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo e per la classe di concorso per la quale esso sia in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, o del titolo di studio richiesto.

6-*bis*. Per i conservatori di musica e le accademie sono compilate graduatorie nazionali per singoli insegnamenti.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo in possesso di requisiti analoghi a quelli ivi prescritti.

8. Le disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 della legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 si applica anche agli insegnanti che, ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e siano in possesso dei requisiti previsti.

10. Le norme di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano anche ai docenti immessi in ruolo ai sensi del comma 9, purchè siano in servizio presso le predette istituzioni all'estero all'atto del conferimento della nomina; le medesime norme si applicano altresì ai docenti immessi in ruolo in base alle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 16 luglio 1984, n. 326, purchè fossero in servizio all'estero all'atto del conferimento della nomina e lo siano ancora alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Le disposizioni contenute nei commi 8, 9 e 10 sono estese, in quanto applicabili, al personale insegnante che abbia prestato servizio nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

12. Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, hanno effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

13. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

14. Il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge il periodo di prova successivamente alla data di decorrenza degli effetti economici.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, dopo le parole: «sette decimi» *inserire le seguenti:* «e nei corsi ordinari per il conseguimento dell'abilitazione indetti con ordinanza ministeriale 27 dicembre 1974 in applicazione delle leggi n. 1074 del 1971 e n. 358 del 1974»; *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o che abbiano superato un concorso ordinario di accesso ai ruoli ai soli fini abilitanti indetti dopo l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, e fino all'entrata in vigore del presente decreto».

11.1 POLLICE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. I docenti che a partire dall'anno scolastico 1982-83 fino all'entrata in vigore del presente decreto abbiano maturato requisiti analoghi a quelli previsti per i docenti di cui all'articolo 11, comma 4, sono inseriti ai fini dell'immissione in ruolo in apposita graduatoria provinciale con opzione per una seconda provincia».

11.2 POLLICE

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

11.3 POLLICE

Al comma 5, dopo le parole: «centottanta giorni» *inserire le seguenti:* «anche non continuativi»; *e sopprimere le parole:* «in ciascun anno».

11.4 POLLICE

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«Si applicano le norme di cui all'articolo 58, commi terzo, quarto e quinto della legge 20 maggio 1982, n. 270».

11.5 MESORACA, CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«L'assegnazione della sede e l'utilizzazione del personale che risulti eventualmente in soprannumero saranno disposte secondo le modalità previste dall'articolo 59 della legge 20 maggio 1982, n. 270».

11.6 MESORACA, CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. La ragione fondamentale degli emendamenti da me presentati all'articolo 11 va ricercata nel fatto che lo spirito del presente decreto è di dare un pieno riconoscimento al servizio prestato oltre che al titolo. Non si comprende pertanto il motivo dell'esclusione di quanti, pur avendo prestato servizio per 180 giorni nel settennio antecedente il 10 settembre 1982, hanno conseguito successivamente a tale data l'abilitazione o l'idoneità.

Sempre in relazione all'articolo 11, qualora i benefici non venissero estesi anche a quei docenti di ogni ordine e grado che dal 10 settembre 1982 all'entrata in vigore del presente decreto-legge hanno conseguito requisiti analoghi a quelli previsti dall'articolo 11, verrebbe a crearsi nuovamente disparità tra cittadini aventi uguali diritti. La proposta di modifica da me presentata intende perciò estendere detti benefici a tutti coloro che attualmente ne hanno diritto. D'altro canto, la stessa legge n. 270 conteneva norme atte ad evitare la formazione del precariato e a consentire la sistemazione del personale precario esistente. L'intenzione del legislatore di allora però è stata smentita dai fatti, dal modo in cui si è sviluppata la discussione e dal modo in cui si è articolato il disegno di legge. Ancor più

grave sarebbe, a mio avviso, che il Senato varasse norme che già in partenza risulterebbero incostituzionali qualora non venissero presi in considerazione gli emendamenti che ho presentato.

Questa è la ragione dei miei emendamenti all'articolo 11.

MESORACA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 11 del decreto-legge n. 140, insieme all'articolo 17, ribalta lo spirito e la lettera dei decreti che finora sono stati reiterati dal Governo e il testo concordato presso la Commissione della Camera unitariamente dalla maggioranza e dall'opposizione. Esso riguarda il personale con nomina di durata annuale 1981-1982, il personale dei corsi CRACIS nominato nel 1981-9282, con precisi requisiti, i supplenti degli anni 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 e quelli dell'anno 1981-1982, con requisiti particolari, oltre gli idonei che abbiano prestato servizio per 180 giorni nell'ultimo settennio.

L'articolo 11 non è solo in contrasto con la soluzione comune a cui si era pervenuti in Commissione lavoro presso la Camera, ma è soprattutto in contrasto con la sentenza n. 249 della Corte costituzionale, perchè applica le attuali norme a tutte le categorie di cui sopra che nella legge n. 270 del 1982 beneficiavano dell'immissione in ruolo, previa abilitazione riservata se non abilitati nella provincia di servizio. Qui invece si ritorna al concetto di inserimento nelle apposite graduatorie che già erano previste dalla legge n. 326 e che la Corte costituzionale aveva suggerito di estendere ad altre categorie. C'è in definitiva il ritorno ad una situazione che ha portato la categoria dei precari a sostenere agitazioni e ha portato la scuola in uno stato di precarietà e di caos.

L'unica novità introdotta dall'articolo 11 a questo riguardo è quella che estende quanto è previsto all'articolo 3 della legge n. 326 ai supplenti dei presidi e agli idonei. A questo proposito dichiariamo che non ci sembra legittimo applicare a queste categorie un trattamento diverso da quello sancito dalla legge n. 270.

Con l'emendamento al comma 13 dell'articolo 11 intendiamo riproporre il meccanismo di nomina in ruolo previsto all'articolo 58, commi 3, 4 e 5, della legge n. 270.

Con l'emendamento al comma 14 intendiamo regolare l'utilizzazione del personale in soprannumero secondo le modalità previste dall'articolo 59 della legge n. 270.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Pollice, la Commissione è contraria perchè comporterebbero sostanzialmente un allargamento della disposizione a tutti coloro che hanno insegnato fino ad oggi, anche se solo in occasione di qualche ora di supplenza.

Per quanto concerne invece gli emendamenti presentati dal senatore Mesoraca e da altri senatori, l'emendamento 11.5 non sembra alla Commissione rientrare nella linea espressa dalla sentenza della Corte costituzionale. Circa l'emendamento 11.6, esso risulterebbe in contrasto con gli articoli successivi.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Mesoraca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Mesoraca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

1. Ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'articolo 11 sono utili le abilitazioni all'insegnamento conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi ordinari o delle sessioni riservate di esami di abilitazione indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono considerate valide, ai fini del conseguimento dell'abilitazione richiesta per l'immissione in ruolo di cui al medesimo articolo 11, le prove di esame superate da coloro che, ammessi con riserva, siano stati successivamente esclusi dal relativo concorso o sessione di esami, purchè in possesso del titolo di studio prescritto dalle norme vigenti nel tempo.

3. I docenti destinatari del beneficio dell'immissione in ruolo ai sensi del medesimo articolo 11, che non siano provvisti dell'abilitazione all'insegnamento richiesta, la conseguono nelle sessioni riservate previste dall'articolo 3 del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «le abilitazioni» *inserire le seguenti:* «e le idoneità».

12.1 POLLICE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I docenti di cui al comma 3, in servizio, con supplenza conferita dal provveditore agli studi, nell'anno scolastico 1987-88, sono mantenuti in servizio nella stessa provincia, anche in suprannumero, sino al termine dell'anno scolastico di cui viene utilizzata la sessione riservata di cui al comma 3 e, conseguentemente, sino all'immissione in ruolo.

3-*ter*. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento prestate nell'anno scolastico 1987-88, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto ai nuovi aspiranti a supplenze annuali».

12.2 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato, ora all'esame dell'Assemblea nella stesura opportunamente corretta dagli Uffici, sembrerebbe cosa di poco conto, perchè recita: «Al comma 1, dopo le parole: "le abilitazioni" inserire le seguenti: "e le idoneità"». Sembrerebbe una questione di ordine semantico, la semplice aggiunta di una parola, ma non si tratta di questo.

Al primo comma dell'articolo 12 del decreto si legge: «Ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'articolo 11 sono utili le abilitazioni all'insegnamento conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi ordinari o delle sessioni riservate di esame di abilitazione indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

Si rende conto, signor Presidente (visto e considerato che il ministro Galloni sembra disinteressarsi alla questione), che è quanto meno sconcertante - è il termine migliore che mi viene alla mente - che si faccia valere l'abilitazione conseguita in un concorso ordinario indetto prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non l'idoneità conseguita con il superamento di un concorso ordinario? Siamo alla follia!

Secondo quanto è qui previsto il ministro Galloni (che ora sta rileggendo il testo) sarà costretto ad emanare sette circolari interpretative, perchè io sfido il miglior provveditore agli studi d'Italia, i migliori soloni della pubblica istruzione - non ne abbiamo tanti, ma ce n'è qualcuno - ad interpretare il testo di questo articolo. Perchè allora non si modifica l'articolo invece di ricorrere successivamente all'emanazione di circolari interpretative ed applicative, che oltretutto possono non arrivare mai e creano confusione?

PRESIDENTE. È chiara la finalità positiva dell'emendamento da lei presentato, senatore Pollice, dal punto di vista del buon funzionamento del Ministero della pubblica istruzione.

ALBERICI. L'emendamento 12.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento 12.1, poichè ritiene sufficienti le parole: «le abilitazioni», in quanto ciò vuol dire che il

Ministero divulgherà le apposite circolari. Per l'emendamento 12.2 valgono le considerazioni svolte per l'emendamento 11.6.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Caro senatore Pollice, ho la sensazione che anche il suo «fin di bene» non sortirà effetti positivi.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

1. Per i docenti, destinatari degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che conseguono il prescritto titolo di studio e non abbiano potuto partecipare alle sessioni riservate di abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 3 del presente decreto, è indetta un'apposita sessione riservata ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli insegnanti di attività musicali sprovvisti di titolo di studio specifico, già in servizio nell'anno scolastico 1980-81, in qualità di supplenti, qualora mantenuti in servizio, possono partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione di cui al comma 1».

13.1 NOCCHI, CALLARI GALLI, ALBERICI, MESORACA, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

NOCCHI. Signor Presidente, nella trascrizione finale della legge n. 270 del 1982 gli insegnanti di attività musicali sono stati esclusi dall'elenco dei docenti ai quali sarebbe stato permesso di partecipare agli esami di abilitazione riservata, mentre non lo furono quelli di educazione musicale. Ciò che sorprende è il fatto che nella stesura originale della legge comparivano entrambe le funzioni docenti, mentre nel successivo passaggio dalla Camera al Senato della stessa, a causa di un refuso, per ammissione dello stesso Ministero, il riferimento ai docenti di attività musicali non è stato

riportato. Deve dunque trattarsi, per forza di cose, di un refuso, signor Presidente, perchè non si può immaginare che nella dizione «educazione musicale» si sia inteso comprendere mansioni e attività educative che appartengono a diverse esperienze e a diversi livelli educativi.

L'emendamento 13.1 intende quindi sanare questa ingiustizia, rendendo possibile agli insegnanti di attività musicali già in servizio nell'anno scolastico 1980-81, qualora mantenuti in servizio, la partecipazione alla sessione riservata di esami di abilitazione di cui al primo comma. Si tratta di un problema solo apparentemente marginale, ma che tale non è se si pensa che si offrirebbe a molti giovani insegnanti un'opportunità cancellata per errore, come riconosciuto dallo stesso Ministero.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è contrario all'approvazione dell'emendamento 13.1 poichè ciò comporterebbe un rinvio del decreto-legge all'altro ramo del Parlamento. In ogni caso, le osservazioni del senatore Nocchi potrebbero sempre essere recepite nel disegno di legge che il Governo ha presentato al riguardo.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, proprio per le motivazioni che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno ritenuto di dover addurre nel respingere l'emendamento 13.1, cioè per il fatto che il proponente avrebbe ragione nel sostenere che la norma, così com'è formulata attualmente, è frutto di un errore materiale e dunque tale emendamento renderebbe giustizia ad un certo numero di persone, ma che tale proposta di modifica non può essere accolta soltanto perchè siamo stati messi in condizione di votare questo decreto-legge con l'acqua alla gola, credo sia nostro dovere, invece, accettare questo emendamento per rispetto del Parlamento. Pertanto, oltre che per le ragioni espresse dal collega Nocchi, dichiaro il mio voto favorevole.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Mi lascia veramente molto stupita l'argomentazione portata dal relatore. Stiamo discutendo sugli emendamenti. Posso capire che non si accolgano gli emendamenti sui quali si dice di non essere d'accordo, ma non accogliere un emendamento su cui si dice di essere d'accordo, perchè altrimenti il disegno di legge tornerebbe alla Camera, mi sembra inaccettabile. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

BOATO. Chiediamo la controprova.

(*Proteste del senatore Boldrini*).

BERLINGUER. Farei pagare una multa a chi chiede inutilmente la controprova.

BOLDRINI. In quarant'anni di vita parlamentare non è mai successo nulla del genere!

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 14.

1. Gli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al personale non docente delle soppresse carriere ausiliarie, esecutive e di concetto, che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82 o 1982-83 con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per il personale della soppressa carriera di concetto sarà tenuta un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esonerati dagli esami coloro che abbiano superato un precedente concorso, ordinario o riservato, a posti di segretario o di coordinatore amministrativo.

3. Negli articoli 14 e 16 della legge 25 agosto 1982, n. 604, all'anno scolastico 1980-81 si aggiungono gli anni scolastici 1981-82 e 1982-83. Il riferimento al 10 settembre 1981 è, conseguentemente, integrato con quello al 10 settembre 1982 e, rispettivamente, al 10 settembre 1983.

4. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del presente articolo hanno effetti giuridici a decorrere dal 10 settembre 1982 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1981-82 e dal 10 settembre 1983 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1982-83. Il periodo di prova e gli effetti economici decorrono dalla data di assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

5. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 1981-82 o 1982-83» *con le altre*: «negli anni scolastici 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88,»

14.1 POLLICE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4-*sexies* della legge 20 maggio 1988, n. 160, entreranno in vigore solo dopo l'espletamento di tutte le immissioni in ruolo del personale già in servizio da almeno centottanta giorni, anche non continuativi, entro l'anno scolastico 1987-88».

14.2 POLLICE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del comma 3 hanno effetto giuridico a decorrere dal 10 settembre 1982. Gli effetti economici decorrono dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse».

14.3 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, ho presentato due emendamenti all'articolo 14 tendenti a modificare il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Al comma 1 dell'articolo, dove si dice: «che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82 o 1982-83 con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi», ho proposto la sostituzione degli anni scolastici con i seguenti: «1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88».

La stessa *ratio*, come direbbe qualche giurista qui presente, vale anche per l'emendamento tendente ad inserire un comma 4-*bis*. Esso recita: «Le disposizioni di cui al comma 4-*sexies* della legge 20 maggio 1988, n. 160, entreranno in vigore solo dopo l'espletamento di tutte le immissioni in ruolo del personale già in servizio da almeno centottanta giorni, anche se non continuativi, entro l'anno scolastico 1987-88».

La ragione è molto semplice e si spiega con l'esigenza di non creare disparità, di fare giustizia e di non dar vita ancora una volta ad una sacca di persone che restano fuori dalla porta perchè si tratterebbe di una scelta punitiva e non di una scelta razionale. Spero che quanto meno su tale questione non ci si venga a dire che la nostra soluzione «splafonerebbe» la spesa. Quando non si «splafona» la spesa, il rischio è che si ritorni alla Camera e quindi si perda tempo; noi non facciamo questo lavoro per puro esercizio oratorio, signor Presidente. E soprattutto non vorremmo parlare ad un'Aula sorda; vociante sì, forse, ma non vorremmo che l'Aula fosse sorda rispetto alle esigenze di una categoria ingiustamente penalizzata.

MESORACA. Signor Presidente, con l'emendamento 14.3 vogliamo proporre l'applicazione della stessa norma di cui all'articolo 11 al personale non docente, distinguendo tra gli effetti giuridici e gli effetti economici, così come prevede la legge n. 270. Per il resto, l'emendamento si ritiene già illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione è contraria ai primi due emendamenti perchè ritiene che essi aprirebbero la strada ad una nuova normativa che, *ope legis*, che penalizzerebbe i neo-laureati. Per quanto riguarda l'emendamento 14.3, mi sembra che non vi siano analogie con il testo della legge n. 270, per cui la Commissione esprime parere contrario.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 15.

1. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione protocollo n. 2094 del 30 luglio 1985, ovvero a seguito di provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti sia con la predetta circolare sia con quella precedente protocollo n. 3597 del 2 agosto 1984, sono immessi in ruolo con la medesima decorrenza degli effetti giuridici che avevano le nomine revocate. Gli effetti economici decorrono dalla data di riassunzione del servizio.

2. Sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'anno scolastico 1985-86 e degli effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio, i docenti la cui nomina non sia stata disposta perchè esclusi dalla riserva prevista dal comma primo degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con le circolari indicate nel comma 1.

3. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 16 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 16.

1. Il personale docente con incarico di presidenza negli istituti d'arte e nei licei artistici, che abbia maturato il biennio di incarico alla data di emanazione del bando relativo al concorso di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985, qualora sia stato ammesso con riserva ed abbia superato il concorso, è immesso nei ruoli a mano a mano che si rendano disponibili posti direttivi nelle predette istituzioni. Sono parimenti immessi in ruolo, in corrispondenza con il verificarsi della disponibilità di posti direttivi, i docenti che hanno maturato il biennio di incarico di presidenza di cui al comma terzo dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, alla data del 9 settembre 1982, e hanno partecipato al concorso riservato indetto ai sensi dello stesso articolo, collocandosi in posizione utile per la nomina in ruolo.

1-*bis*. Alle nomine da disporre ai sensi del presente articolo si provvede dopo l'effettuazione di quelle previste dal precedente articolo 4.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il personale docente con incarico di presidenza negli istituti d'arte e nei licei artistici che abbia maturato il biennio di incarico alla data di emanazione dei bandi relativi ai concorsi riservati di cui ai decreti ministeriali 30 maggio 1985 e 6 maggio 1985, qualora sia stato ammesso con riserva ed abbia superato il concorso, è ammesso nei ruoli mano a mano che si rendano disponibili i posti direttivi nelle predette istituzioni. Sono parimenti immessi in ruolo mano a mano che si rendano disponibili i posti direttivi, i docenti che hanno maturato il biennio di incarico di presidenza di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, alla data di entrata in vigore del presente decreto e hanno partecipato al concorso riservato indetto ai sensi dello stesso articolo, collocandosi in posizione utile per la nomina in ruolo».

16.1 NOCCHI, SPOSETTI, BOLLINI, CALLARI GALLI, ALBERICI, MESORACA, CHIARANTE, MERIGGI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

NOCCHI. Signor Presidente, con questo emendamento si intende estendere agli insegnanti vincitori di concorso, che abbiano ricoperto l'incarico di preside per due anni, i requisiti di servizio (appunto due anni di

incarico) anche al periodo successivo al 1982. Si tratta di una possibilità che si offre a docenti qualificati che, avendo superato il concorso a preside, si potrebbero vedere impedita l'immissione in ruolo perchè non in possesso di uno dei requisiti principali previsti dalla legge n. 270, cioè l'aver svolto questo tipo di servizio per almeno due anni. In buona sostanza, solo con l'approvazione di questo emendamento i vincitori del concorso concluso nel 1982 potrebbero sperare di entrare in ruolo, avendo la possibilità di maturare due anni dal quel momento alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si tratta di un emendamento che non sconvolge la struttura generale del decreto-legge e per questo ne chiediamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione è contraria perchè già nel provvedimento sono previste ampie salvaguardie per queste due categorie che il senatore Nocchi ha citato.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 17.

1. Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilità dei relativi posti.

2. Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato le procedure dei trasferimenti, per le quali resta fermo il disposto dell'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dopo aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente articolo 4, in materia di validità delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni stesse è destinato il 50 per cento dei predetti posti disponibili e vacanti. Non sono da considerarsi disponibili i posti già messi a concorso.

3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in

relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile ai fini dell'immissione in ruolo o, in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo.

4. Gli aventi diritto all'immissione in ruolo possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo. Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

5. Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso.

6. Per i destinatari dell'articolo 11, commi 8, 9, 10 e 11, e dell'articolo 14, comma 3, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due province di gradimento degli interessati.

7. Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da compilare in applicazione del presente articolo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

17.4 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le immissioni in ruolo previste dagli articoli 11, 14 e 15 sono disposte secondo le modalità stabilite dagli articoli 22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270. La decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo è quella prevista dai citati articoli della legge n. 270 del 1982; le decorrenze economiche sono a partire dalla data di assunzione in servizio.

2. Il personale in soprannumero deve essere utilizzato prevalentemente nei progetti finalizzati al recupero dell'evasione e degli abbandoni dell'obbligo scolastico, della selezione nella scuola superiore di secondo grado, per l'attuazione di corsi per adulti compresi i lavoratori stranieri. Tali progetti devono essere definiti dai provveditori agli studi, sentite le organizzazioni sindacali e le strutture di base delle scuole, entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, e a tal fine i provveditori agli studi devono provvedere alla distribuzione del personale in soprannumero nelle singole unità scolastiche, dopo la definizione dei citati progetti».

17.1 POLLICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come stabilito dal successivo comma 2.»

17.2 POLLICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «come stabilito dal comma 2».

17.5 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel triennio 1988-89, 1989-90 e 1990-91 i posti disponibili per le immissioni in ruolo, dopo aver effettuato i trasferimenti a norma dell'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono pari al numero del personale di ruolo e non di ruolo con nomina annuale in servizio nell'anno scolastico 1987-88, compreso quello soprannumerario. Dal 1° settembre 1990 il personale di cui agli articoli 11, 14 e 15 sarà comunque immesso in ruolo anche in soprannumero.»

17.3 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel triennio 1988-89, 1989-90 e 1990-91 i posti disponibili per le immissioni in ruolo, dopo aver effettuato i trasferimenti a norma dell'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono pari al numero del personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1987-88 compreso quello soprannumerario. Dal 1° settembre 1990 il personale di cui agli articoli 14 e 15 sarà comunque immesso in ruolo anche in soprannumero.»

17.6 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:

«Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, hanno comunque precedenza nella applicazione dell'articolo 17».

17.7 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Sopprimere il comma 7.

17.8 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALBERICI. L'emendamento 17.4 si illustra molto brevemente perchè rappresenta la ragione per cui abbiamo espresso, anche nell'intervento in sede di discussione generale, la nostra opposizione a questo decreto. Proponiamo la soppressione dell'articolo 17 perchè esso, con le procedure che prevede per il personale precario, contraddice sostanzialmente la disposizione della Corte costituzionale e non dà soluzione al problema.

Proponiamo quindi la soppressione dell'articolo 17; l'emendamento 17.5 è coerente con quel che ho già detto e gli emendamenti 17.6, 17.7 e 17.8 li

abbiamo presentati nel caso in cui non fosse approvato quello principale, di soppressione dell'articolo 17.

* POLLICE. È chiaro che l'emendamento che mi aggrada è il 17.4, presentato dal senatore Alberici e dal Gruppo comunista. Però, per quanto riguarda il merito delle questioni, poichè durante la discussione generale non c'erano molti colleghi vorrei che si sapesse che si sta votando. Dico questo anche se la mia non è una funzione didattica, ma per lo meno noi tutti avremo così svolto un ruolo utile, altrimenti il rischio è di parlare tra noi, io e lei, signor Presidente, che conosce tutte le questioni. Io le conosco, o meglio le ho apprese, così come i colleghi comunisti, ma poi chi vota e decide concretamente lo fa solo perchè la «frusta» della Democrazia cristiana (la frusta non c'è in quest'Aula) impone di votare in un certo modo.

Allora spiegherò che l'articolo 17 è profondamente anticostituzionale e proprio le ragioni che sono dietro questo articolo porranno dei grossi problemi non soltanto al Governo e al Ministro, ma, in termini di competenza e di ruoli nel rapporto fra il Parlamento e la Corte costituzionale perchè, se siamo arrivati a questo provvedimento, ciò è avvenuto in seguito a una serie di atti messi in moto da singoli insegnanti e singoli lavoratori della scuola, precari, che hanno presentato ricorso e, guarda caso, la Corte costituzionale ha dato loro retta.

Ora si vogliono mettere le cose a posto adottando un decreto-legge che, in realtà, non mette a posto le cose ma le peggiora nei termini che abbiamo visto. Nella stesura del Governo, a mio avviso, si ravvisano, proprio perchè sono convinto che non passerà la proposta soppressiva dell'articolo 17, questi palesi e chiari vizi di incostituzionalità, dal momento che il dispositivo delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984, alle quali ci si richiama, viene completamente stravolto e contraddetto.

Così nello spirito del comma 2 c'è (ma lo spirito è identico a quello che ha mosso anche i compagni comunisti) la necessità di porre attenzione a un miglior utilizzo del personale al fine di potenziare e di riqualificare il servizio della scuola. È proprio in questo senso che noi suggeriamo la necessità, visto e considerato che non si sono mossi dalla sedia e quindi restano incollati alla necessità del voto in quel modo, di operare per lo meno la sostituzione di alcuni termini, passando ad una formulazione che, per esempio, tenga conto, come nel comma 2, che «Nel triennio 1988-89, 1989-90 e 1990-91 i posti disponibili per le immissioni in ruolo, dopo aver effettuato i trasferimenti a norma dell'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono pari al numero del personale di ruolo e non di ruolo con nomina annuale in servizio nell'anno scolastico 1987-88, compreso quello soprannumerario. Dal 1° settembre 1990 il personale di cui agli articoli 11, 14 e 15 sarà comunque immesso in ruolo anche in soprannumero». È un atto di giustizia che io vi chiedo di fare in un impeto finale, in un barlume di chiarezza e quindi vi sollecito in tal senso.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario perchè questo modificherebbe in sostanza la linea che il Governo ha assunto con questo decreto.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Pollice, sostanzialmente identico all'emendamento 17.5, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 18.

1. Ai fini delle assunzioni obbligatorie, da effettuare secondo le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, qualora, nell'aliquota prevista dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, per una categoria di riservatari, siano rimasti disponibili i posti per mancanza degli aventi titolo alla riserva, si procede a far subentrare proporzionalmente i riservatari delle altre categorie sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante. I posti rimasti eventualmente non coperti vengono successivamente ad aggiungersi a quelli da conferire ai vincitori dei concorsi, anche se non appartenenti alle categorie riservatarie.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la graduatoria generale di merito non ha avuto ancora efficacia.

3. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, assunto in servizio dopo il 9 settembre 1981, in relazione alla disponibilità dei posti, riferibile all'anno scolastico 1980-81, i quali non siano stati conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive degli incarichi per il predetto anno scolastico, la nomina in ruolo ha le decorrenze previste dagli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutti gli atti relativi allo stato giuridico ed ai trasferimenti del personale di cui al presente comma conservano piena validità ed efficacia.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, rivede le affinità tra classi di concorso degli insegnanti tecnico-pratici e le classi di concorso di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni. Parimenti vanno ridefinite complessivamente le classi di concorso degli insegnanti tecnico-pratici al fine di realizzare una più ampia e organica mobilità professionale».

18.1 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* POLLICE. Per quanto riguarda l'articolo 18, io propongo che si aggiunga il seguente comma 3-*bis* (se i colleghi fossero d'accordo, se avessero orecchie per sentire e soprattutto volontà, si potrebbe anche modificare, ma ciò è secondario): «Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, rivede le affinità tra classi di concorso

degli insegnanti tecnico-pratici e le classi di concorso di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni. Parimenti vanno ridefinite complessivamente le classi di concorso degli insegnanti tecnico-pratici al fine di realizzare una più ampia e organica mobilità professionale».

Il significato di questo emendamento è quello di favorire una maggiore mobilità professionale all'interno della stessa qualifica funzionale. Ma evidentemente anche i suggerimenti per una migliore organizzazione, per far funzionare meglio la macchina scolastica si scontrano contro una logica che non riusciamo, onestamente, a capire.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

POLLICE. Nobile discorso!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-*bis*.

«1. Al fine di soddisfare l'esigenza di un più efficace funzionamento della scuola pubblica e di realizzare la piena utilizzazione di tutto il personale immesso in ruolo in base alla presente legge, il Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1988 presenta al Parlamento una relazione contenente il programma di qualificazione e di sviluppo del sistema scolastico per il triennio 1988-1991.

La utilizzazione del personale deve essere rapportata alla istituzione di:

a) nuove sezioni di scuola materna statale;

b) nuove classi a tempo pieno o prolungato nelle scuole materne, elementari o medie; all'attuazione dei nuovi programmi della scuola elementare;

c) nuove classi sperimentali;

d) corsi per l'istruzione per gli adulti;

e) innalzamento dell'obbligo scolastico ai 16 anni di età.

Nel programma d'attuazione vanno determinate le priorità e definiti i piani speciali di intervento, per le regioni e le province, dove maggiori

risultano le carenze del servizio scolastico e più gravi i dati riguardanti, in particolare, i tassi di analfabetismo, di evasione e di abbandono, di frequenza irregolare e di ripetenza, nella fascia dell'obbligo e nei primi due anni della scuola secondaria superiore.

2. Entro il 31 marzo degli anni 1989, 1990 e 1991, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento relazioni riguardanti le realizzazioni annuali del programma».

18.0.1 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI, PINNA, VISCONTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CHIARANTE. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Governo, del relatore e dei colleghi della maggioranza sul significato politico dell'emendamento con il quale noi proponiamo questo articolo aggiuntivo. Con esso affrontiamo un tema del quale si è discusso ampiamente nelle ultime settimane e non solo a proposito del disegno di legge n. 1137. Se ne è parlato a proposito della vertenza della scuola, della sua conclusione, degli oneri che essa comporta, dei problemi che da parte del Governo si denunciano con allarme per quanto riguarda i costi per il bilancio dello Stato e per quella che è stata definita una mancata finalizzazione tra la politica del personale e gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione del sistema scolastico.

Con il nostro emendamento proponiamo di affrontare tale tema a partire dalla legge in esame. Sottolineiamo cioè l'esigenza di porre fine ad un metodo che ha visto ormai troppo frequentemente affrontare i temi che riguardano la sistemazione del personale della scuola prescindendo dalle questioni che si riferiscono ai nodi della riforma dell'ordinamento scolastico, agli obiettivi da raggiungere nella qualificazione del sistema dell'istruzione, nello sviluppo di questo stesso sistema, al fine di corrispondere in modo sempre più pieno alle esigenze di valorizzazione di una risorsa fondamentale per il paese come quella intellettuale, sulla quale il paese stesso deve fare affidamento.

D'altra parte, il modo perverso con cui, viceversa, quando si arriva ad affrontare questi temi, essi vengono costantemente elusi fa sì che se ne discuta soltanto di fronte alle situazioni di crisi della scuola, quando ci sono le vertenze, quando si manifesta l'esasperazione degli insegnanti o la protesta degli studenti. In quel momento però è sempre troppo tardi per affrontare puntualmente le questioni di riforma e per avviare una politica di programmazione che corrisponda agli obiettivi di qualificazione e di sviluppo del sistema scolastico, che dovrebbe giustificare anche gli interventi relativi al personale.

Per questi motivi facciamo una proposta che forse il Governo avrebbe dovuto adottare per primo nella stesura del decreto: chiediamo di introdurre una precisa finalizzazione che indichi delle priorità nello sviluppo scolastico e che dia risposte concrete agli obiettivi che ci si propone con questo disegno di legge, così come all'esigenza di dare una risposta diversa alla politica del personale; esigenza emersa con tanta forza dalla vertenza del personale della scuola che si è sviluppata nel corso delle ultime settimane. Chiediamo di

compiere questa scelta di priorità ed indichiamo in modo particolare i problemi che riteniamo estremamente urgenti nella vita della scuola italiana.

Si tratta di problemi estremamente concreti, non collocati al di fuori del nostro orizzonte. Sottolineiamo l'esigenza di qualificare il sistema scolastico attraverso il completamento dell'insegnamento nella scuola materna statale e di dare piena attuazione alla riforma degli ordinamenti didattici della scuola elementare, alla qualificazione della scuola dell'obbligo, che si deve conseguire attraverso il tempo prolungato, i nuovi programmi della scuola elementare ed una sperimentazione che consenta di innalzare il livello di formazione di tutti i giovani, quella qualificazione della scuola dell'obbligo che consenta di colmare il ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi europei; un ritardo che fa sì che oggi siamo in coda e ci troveremo tanto più in coda con tanto più danno in vista dell'appuntamento del 1992, di cui tanto parlate, se non si provvede per tempo a definire una normativa organica di prolungamento dell'obbligo scolastico che allinei l'Italia con gli altri paesi con cui si trova a confronto nell'ambito della Comunità europea.

Ecco, è indicando queste priorità che si esce da una politica di mera rincorsa nel confronto con l'esplodere dei problemi del personale e nel confronto con l'esplodere del malcontento all'interno della scuola, come è sempre avvenuto in questi anni. La politica del Governo infatti è sempre stata solo politica di rincorsa rispetto ai problemi che esplodevano senza che vi fosse mai la capacità di programmare, di guardare avanti, di qualificare l'intervento scolastico, di dare un senso quindi alla spesa per la scuola, rispondendo veramente all'interesse collettivo del paese.

Ed è per questo che denunciamo con forza l'ipocrisia di tanto allarme che sentiamo manifestarsi in questi giorni intorno alla spesa che comporta il recente accordo contrattuale degli insegnanti. Da che cosa nasce questa assenza di rapporto tra una più adeguata retribuzione, giustamente rivendicata dagli insegnanti, e norme che garantiscono una più alta qualificazione della professionalità docente, che consentono di conseguire più alti livelli nell'istruzione data a tutti i giovani? Non nasce, perchè non può nascere, dalle norme contrattuali; non è con i contratti che si risolvono questi problemi: essi si risolvono definendo una politica di programmazione e di riforma del sistema scolastico.

Per questo non si può concludere la discussione su questo decreto-legge, che riguarda un aspetto della politica del personale (ma un aspetto importante, quello del precariato, che si collega immediatamente a tutta la politica del personale che è oggi in discussione), senza dedicare attenzione alla definizione degli obiettivi, delle priorità che si vogliano perseguire perchè questo intervento abbia effettivamente una finalizzazione rispondente agli interessi di carattere generale. Su questo chiediamo al Senato un voto e al Governo di prendere seriamente un impegno che potrebbe portare a dare un diverso significato al complesso del provvedimento e a manifestare la volontà di avviare diversamente una politica scolastica. Altrimenti dobbiamo dire ancora una volta – e tanto più motiveremo il nostro voto contrario – che il Governo sa soltanto, malamente e in modo insufficiente, rincorrere i problemi che si aprono all'interno della scuola, mentre non sa guardare con lungimiranza alle esigenze fondamentali di valorizzazione della risorsa più importante per un paese avanzato, quella rappresentata dal suo potenziale di istruzione, di qualificazione, di sviluppo culturale e scientifico. (*Applausi dell'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *relatore*. Questo, più che come un emendamento, si configura come un impegno politico e l'intervento del senatore Chiarante, che lo ha illustrato, è entrato proprio nel merito di alcune questioni politiche.

Per questo il relatore si rimette al Governo in ordine a tali valutazioni.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo condivide molti degli stati d'animo e delle esigenze che sono state espresse dal senatore Chiarante. Ma proprio per questo non ritiene che esse siano suscettibili di essere rappresentate in un articolo soprattutto di un decreto-legge.

Per tale ragione, ove il senatore Chiarante volesse trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno di invito al Governo, il Governo stesso è pronto a venire in Parlamento prima della fine dell'anno ad esporre le questioni cui il senatore Chiarante ha fatto riferimento.

PRESIDENTE. Senatore Chiarante, ritiene di poter accogliere l'invito del Governo?

* CHIARANTE. Accetto di trasformare l'emendamento in ordine del giorno perchè almeno vi sia un impegno in questa direzione. È chiaro tuttavia che ciò non modifica il giudizio che noi diamo su questo provvedimento; anzi, il fatto che il Governo si accorga alla fine che sarebbe bene assumere un impegno in ordine alla finalizzazione di questo e di altri provvedimenti dimostra ancora di più l'insufficienza del provvedimento stesso. Comunque accolgo l'invito allo scopo di dare almeno un senso alla conclusione del dibattito.

Trasformo pertanto l'emendamento 18.0.1 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

al fine di soddisfare l'esigenza di un più efficace funzionamento della scuola pubblica e di realizzare la piena utilizzazione di tutto il personale immesso in ruolo in base alla presente legge, impegna il Governo:

1) a presentare al Parlamento, entro il 31 dicembre 1988, una relazione contenente il programma di qualificazione e di sviluppo del sistema scolastico per il triennio 1988-1991.

L'utilizzazione del personale deve essere rapportata alla istituzione di:

a) nuove sezioni di scuola materna statale;

b) nuove classi a tempo pieno o prolungato nelle scuole materne, elementari o medie; all'attuazione dei nuovi programmi della scuola elementare;

c) nuove classi sperimentali;

d) corsi per l'istruzione per gli adulti;

e) innalzamento dell'obbligo scolastico ai 16 anni di età.

Nel programma di attuazione vanno determinate le priorità e definiti i piani speciali di intervento, per le regioni e le province, dove maggiori risultano le carenze del servizio scolastico e più gravi i dati riguardanti in

particolare i tassi di analfabetismo, di evasione e di abbandono, di frequenza irregolare e di ripetenza nella fascia dell'obbligo e nei primi due anni della scuola secondaria superiore;

2) a presentare al Parlamento, entro il 31 marzo degli anni 1989, 1990 e 1991, relazioni riguardanti le realizzazioni annuali del programma».

9.1137.1 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI, CHIARANTE, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI, PINNA, VISCONTI

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto che l'emendamento è stato trasformato in un ordine del giorno che è stato accolto dal Governo.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, desidero far mio l'emendamento perchè ritengo che, anche se con il presente emendamento non si riesce a modificare il segno complessivo del decreto-legge, con il suo accoglimento si avrebbe, quanto meno, non soltanto l'impegno del Governo a riferire al Parlamento (un impegno che il Governo può tranquillamente assumere nel momento in cui il ministro Galloni dichiara di poter condividere lo stato d'animo del senatore Chiarante), ma l'impegno per il Governo a finalizzare le assunzioni in ruolo stabilite dal decreto a scopi precisi che qualificano il decreto stesso, in direzione di una politica qualificante per la scuola, in relazione di quel che la scuola rappresenta per il paese.

Credo perciò sia opportuno votare ed approvare l'emendamento in esame. Spero che anche i colleghi della maggioranza vogliano convergere su questo emendamento, al fine di esercitare la funzione propria di un ramo del Parlamento, che esamina un testo senza accoglierlo pedissequamente. C'è stata oggi una giornata di dibattito su questo argomento: solo tre ore di dibattito questa mattina in Commissione e altre tre ore questa sera in Aula. Come possiamo accoglierlo nella stessa formulazione accolta dalla Camera dei deputati, sede nella quale, in sostanza, il provvedimento non è stato discusso, essendo stato sottoposto a voto di fiducia?

Dobbiamo dunque avere il coraggio di rinviarlo alla Camera dei deputati. C'è tempo fino al 3 luglio per approvarlo: ci sono un giovedì, un venerdì, un sabato, una domenica ed un lunedì per approvarlo. Se c'è una unità di intenti – come il Ministro ha affermato – la Camera dei deputati ha tutto il tempo di decidere e di modificare questo punto del decreto-legge, almeno perchè non resti agli atti e nei fatti che abbiamo approvato il decreto-legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati solo per non rinviarlo per una nuova approvazione all'altro ramo del Parlamento. Il relatore ed il Governo, a proposito di un emendamento all'articolo 6, hanno riconosciuto la giustezza della modifica che veniva proposta, perchè ci si riproponeva di rimediare ad un errore tecnico, materiale; eppure quell'emendamento è stato respinto con l'unica motivazione che il Senato non può avere il diritto di modificare una virgola di questo decreto.

La questione affrontata dall'emendamento ora al nostro esame ha riscontrato un largo assenso per la sua rilevanza, per cui invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, lei può far proprio un emendamento ritirato, ma qui si tratta di un emendamento trasformato in ordine del giorno. Quindi lei non può far proprio tale emendamento.

Ricordo ancora una volta che l'emendamento 18.0.1 è stato trasformato in un ordine del giorno dai proponenti e che l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo.

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 9, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, per l'anno 1987, per lire 103 miliardi, per lire 27 miliardi e per lire 11 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1988, per lire 206 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 22 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Al comma 2, sopprimere le parole da: «senza soluzione di continuità» *sino alla fine del comma.*

1.1 TARAMELLI, FRANCHI, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, VETERE, ALBERICI, CALLARI GALLI, FERRAGUTI, NOCCHI, MESORACA

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

FERRAGUTI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.1, riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, trasmesso ai sensi dell'articolo 100, comma settimo, del Regolamento del Senato, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 1.1.

TARAMELLI. Signor Presidente, non sono trascorse 28 ore da quando sono stati votati i presupposti di costituzionalità del presente decreto-legge, e non è un decreto-legge da potersi affrontare di corsa: è un corposo decreto che ovviamente avrebbe meritato la necessaria attenzione. Inoltre, per chi non era direttamente interessato ai lavori della Commissione pubblica istruzione ci sono state, come ormai succede sempre più frequentemente, riunioni a ripetizione. Mi consenta di dire che questo modo di lavorare ha causato un incidente di percorso allo stesso relatore, il quale sostiene che alcuni emendamenti sono giusti, ma non li si può approvare perchè non si può rinviare il decreto alla Camera. Le confesso che questa affermazione porta acqua al mulino del nostro Gruppo, che propone il monocameralismo. Ebbene, di fatto, con questa dichiarazione del relatore si sostiene che questa Camera non conta, ma si limita a passare le carte. Meglio, dunque, avere una sola Camera che decida bene piuttosto che averne due di cui una deve passare le carte.

Come dicevo, per il modo sempre confuso di lavorare non mi è stato possibile accertare chi sia l'estensore del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Oso sperare che qualche collega della maggioranza, che si dichiara molto attento ai problemi costituzionali e dell'ordinamento, voglia con me riflettere sul significato di questo secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Mi auguro, al tempo stesso, che mi si dia una spiegazione sufficientemente motivata del fatto che il comma in questione si distacca da tutte quelle disposizioni analoghe che in passato abbiamo trovato nei disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Non sono un veterano di quest'Aula; sono però cinque anni che ho l'onore di far parte della 1ª Commissione permanente, per cui credo di non sbagliare nel fare riferimento a tutti i decreti-legge esaminati dal Senato. Ebbene, è la prima volta che appare una formulazione come questa ed io ritengo che essa sia di estrema pericolosità. Infatti, il Parlamento è il solo (ed è una prerogativa che non può essergli sottratta) a poter sanare gli effetti insorti sulla base di un decreto-legge. Voglio dunque che mi si spieghi, perchè ritengo si tratti di un precedente – se passerà – di estrema gravità anche dal punto di vista costituzionale (senatore Elia, non so se lei dovrà far finta di non capire quanto sto dicendo), cosa significhi l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, laddove si dice non, come normalmente si è sempre detto, che erano fatti salvi gli effetti insorti sulla base del decreto-legge, bensì che tali effetti sono fatti salvi senza soluzione di continuità sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al primo comma.

Mi auguro che si voglia fare chiarezza in proposito, perchè di fronte ad una aggiunta del genere ad un comma ormai rituale le ipotesi possono essere diverse. Si tratta di un precedente di estrema gravità, poichè sarebbe stato sufficiente dire quali erano i decreti-legge di cui erano fatti salvi gli effetti insorti. Con un precedente come questo il Governo, in pratica, può presentare un decreto-legge reiterandolo magari, qualora non convertito, dopo due anni e facendo salvi gli effetti insorti allora e quelli prodotti nel frattempo. Siamo al di là del bene e del male. Mi auguro che si voglia intendere la gravità di una formulazione di questa natura.

I decreti-legge agiscono nella loro vigenza e cioè per 60 giorni. È dunque un tentativo di coprire un «buco» tra il Governo Goria e il Governo De Mita perchè per un mese non c'è stato un decreto? Ebbene, è successo anche in passato, ma non si è mai fatto ricorso ad una formulazione del genere. Nello stesso interesse del Parlamento - e non del nostro Gruppo - non dovremo approvare il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, proprio per tutelare il Parlamento stesso; altrimenti, staremo qui soltanto a fare delle chiacchiere.

Potrete anche dire che è pura fantasia l'esempio che facevo prima, quello cioè di un decreto-legge decaduto e reiterato dopo due anni in cui siano fatti salvi tutti gli effetti insorti. Ci stiamo mettendo, però, proprio su questa strada o stiamo quanto meno aprendo la strada ad una possibilità del genere. Mi auguro, quindi, che la necessità di non rinviare il decreto-legge alla Camera non ci costringa a compiere un atto (potrà anche essere una lamentela dell'opposizione) che si tradurrebbe in una riduzione del potere di questa Assemblea e dello stesso Parlamento, poichè il Parlamento non avrebbe più titolo per fare quello che l'articolo 77, terzo comma, della Costituzione pone in capo solo al Parlamento. In questo caso ci troveremmo di fronte a fatti compiuti che possono durare nel tempo senza che il Parlamento eserciti la prerogativa di far salvi gli effetti dei decreti non convertiti perchè nel tempo trascorso tra un decreto e l'altro il Governo, senza nessuna copertura legislativa, continuerebbe ad operare costringendo il Parlamento a compiere atti illegittimi.

Mi auguro, anche se non sono sicuro, di avere convinto qualche collega della maggioranza. Tuttavia, per la rilevanza costituzionale ed ordinamentale del fatto, spero che si voglia accogliere questo nostro emendamento. In tal caso il disegno di legge potrebbe ritornare alla Camera per una sola alzata di mani - se così si può dire - visto che si tratterebbe dell'unica modifica, essendo stati respinti tutti gli altri emendamenti presentati al decreto-legge. In questo modo riporteremmo all'ordine un problema molto delicato che - ripeto - vorrei fosse valutato appieno per la sua rilevanza costituzionale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei intervenire telegraficamente su questo punto perchè non intendo far perdere tempo ai colleghi.

Credo che la questione sollevata con l'emendamento 1.1 al disegno di legge di conversione, presentato dal collega Taramelli e da altri senatori del Gruppo comunista, sia assolutamente fondata. Ritengo che ci sia non un sospetto, ma una certezza di incostituzionalità nell'espresione «senza soluzione di continuità» contenuta nel secondo comma dell'articolo 1, perchè sarebbero incostituzionali gli effetti che questa espressione produrrebbe sul terreno legislativo.

Poichè, se questa sarà l'unica modifica (come sarà se verrà approvata, e mi rivolgo al relatore), ci saranno i tempi tecnici perchè la Camera approvi il decreto che le verrà immediatamente trasmesso, sarebbe un atto di responsabilità del relatore e della maggioranza, nonchè dello stesso Governo, l'accoglimento dell'emendamento del senatore Taramelli a favore del quale, comunque, noi voteremo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, *relatore*. La Commissione ritiene che il secondo comma dell'articolo 1 si configuri con un carattere puramente dichiarativo che non nuoce, quindi, alla comprensione esatta del testo. Esprime pertanto parere contrario sull'emendamento 1.1.

TARAMELLI. Ma cosa dice? Una legge diventa dichiarativa: la legge è legge!

SANTALCO. Presidente, andiamo avanti.

GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. L'aggiunta al secondo comma dell'articolo 1 nasce dal fatto che vi è stata una soluzione di continuità di alcuni giorni tra il precedente decreto e questo. Ci troviamo nel quadro dell'applicazione dell'ultima parte dell'articolo 77 della Costituzione: «Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Siccome tra l'ultimo decreto e questo sono intercorsi alcuni giorni, per colmare tale lacuna, si è ritenuto di inserire la formula criticata dal senatore Taramelli, ma essa rientra pienamente nell'applicazione dell'articolo 77, ultima parte, della Costituzione. (*Interruzione del senatore Taramelli*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, prendo brevemente la parola per motivare le ragioni dell'assenso socialista al disegno di legge n. 1137.

Mi pare che la discussione e lo stesso intervento del Ministro abbiano manifestato il disagio e la difficoltà presenti nel varare un decreto reiterato per la sesta volta e che ha avuto momenti di tensione e di forte problematicità. A questo punto, tuttavia, ci sembra assolutamente necessario chiudere tale vicenda: ne va della credibilità del Governo e dello stesso Parlamento, che dimostrerebbe chiaramente la sua impotenza a legiferare tutte le volte che emergono in maniera forte istanze corporative e quindi a trovare una soluzione che, senza calpestare legittimi interessi, guardi nel contempo alla funzionalità della scuola.

Non ci illudiamo, onorevoli colleghi, che con questo decreto sia possibile mettere la parola «fine» al precariato, che è diventato un male endemico della scuola italiana; però ci pare che esso offra una soluzione ragionevole limitatamente ai problemi del personale che hanno originariamente interessato il provvedimento in questione. Riteniamo perciò non corretto intellettualmente accusare una larga parte del Parlamento di

insensibilità alle giuste rivendicazioni dei precari. La verità è che questo decreto è stato incautamente – e oserei dire demagogicamente – caricato di aspettative e di attese che ne hanno complicato ed avvelenato la discussione e che non potevano trovare soddisfazione in uno strumento improprio – come ricordava l'onorevole Ministro – quale quello del decreto-legge. Continuare ad insistere su questo atteggiamento significa ritardare ogni provvedimento anche per quella fascia di lavoratori precari che oggi può trovare una qualche soluzione ai propri problemi.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che non è certamente soddisfacente rispetto ai problemi complessivi della scuola, ma che risponde agli obiettivi che si propone e che manifesta la volontà di dare avvio ad una politica che, in un certo modo, risolva in maniera più organica la sistemazione del personale precario. L'esigenza che come socialisti abbiamo avanzato con forza, e che si è tradotta in una precisa scelta del programma di Governo, è stata quella di riconoscere la centralità della questione scuola nel piano di risanamento e di sviluppo del paese e del Mezzogiorno in particolare, quindi l'esigenza di porre un argine alla logica perversa che da lungo tempo caratterizza la politica scolastica nel nostro paese per la quale, mentre non si riesce a varare la benchè minima riforma, si va avanti con provvedimenti urgenti e di sanatoria miranti a trovare posti di lavoro, determinando aree assistite di sovrannumerari, al di fuori di una visione nazionale di professionalità e di efficienza. Ciò, a nostro parere, è in palese contraddizione non solo con i compiti e le finalità proprie dell'istituto-scuola, ma anche con i fermenti ed i bisogni nuovi manifestati dalle famiglie, dagli studenti e dai docenti che esprimono a viva forza una richiesta di qualificazione della scuola, di quella pubblica in particolare, affinchè sia in grado di reggere la concorrenza di quella privata, nonchè di maggiore valorizzazione del lavoro intellettuale degli insegnanti che passa ovviamente attraverso il riconoscimento del merito e della professionalità e che ha come conseguenza condizioni retributive più decenti.

Non è possibile, onorevoli colleghi, predicare – come si suol dire – bene e razzolare male. Non è possibile sostenere la grande battaglia di rinnovamento del mondo della scuola e dei docenti, affermare l'urgenza delle necessarie misure che la nazione italiana deve adottare per giungere nelle condizioni migliori all'appuntamento del 1992 e, nello stesso tempo, avallare il vecchio, deleterio sistema secondo cui chi è nella scuola, comunque vi sia arrivato, non ne può essere escluso. Riteniamo sacrosanto il diritto di chi, avendo conseguito un diploma o una laurea che lo abilita all'insegnamento, chiede di poterlo esercitare; ma da qui al convincimento che nella scuola chiunque ha espletato una supplenza o un incarico a termine abbia conseguito il diritto a rimanervi *ope legis*, ne corre! Quindi, occorre stabilire la corretta applicazione del principio costituzionale che prevede esclusivamente il concorso quale condizione per l'accesso alla pubblica ammministrazione, naturalmente dosando i tempi e le funzionalità perchè siano bandite dai testi della legislazione le difficoltà legate ad una sistemazione del precariato.

Siamo, quindi, convinti della bontà del provvedimento in questione perchè lo leghiamo alla soluzione del problema più complessivo del personale scolastico, che può essere data in modo razionale solo se si affronterà il generale problema del funzionamento e della qualità delle istituzioni scolastiche. Per questo riteniamo che non è più dilazionabile

l'esigenza di porre mano a provvedimenti di ampio respiro che diano un quadro sistematico di riferimento e che rappresentino una rinnovata volontà di riforma così come contenuta nel programma di Governo.

Penso in particolare alla riforma degli ordinamenti della scuola elementare, alla elevazione dell'obbligo scolastico, alla riforma della scuola secondaria, all'autonomia delle unità scolastiche. È evidente, onorevoli colleghi, che non è possibile invertire in modo definitivo la tendenza a risolvere i problemi del personale scolastico con provvedimenti urgenti e tampone.

Il nostro assenso al provvedimento è quindi collegato alla constatazione che esso sembra esprimere la volontà di porre un argine alla logica assistenzialistica, che ha in un certo qual modo ispirato la politica del personale della scuola e in quanto lo consideriamo strettamente collegato al disegno di legge che il Governo ha già presentato relativo al reclutamento, disegno di legge nel quale molte delle questioni lasciate sospese potranno trovare adeguata soluzione. Se questo provvedimento non rimarrà isolato, riteniamo che possa costituire l'avvio di una politica coraggiosa che, nella attuale difficile situazione, miri ad iniziare una serie di graduali riforme che ridiano alla scuola italiana serenità ed efficienza. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ieri sera, nel fare la dichiarazione di voto sui presupposti di costituzionalità, asserii che non esistevano i presupposti dell'urgenza e della necessità perchè troppi mesi erano trascorsi dal primo decreto. Questa sera mi sono convinto che questo decreto non è nemmeno costituzionale perchè, per ovviare a degli errori commessi con la legge n. 604 del 1982, rilevati da una sentenza della Corte costituzionale del 1986, si è incorsi negli stessi errori, aumentandoli: quel che sembrava incostituzionale, ora è palesemente incostituzionale.

Quando è stato presentato ed è cominciata la discussione di questo decreto-legge alla Camera, il relatore, onorevole Giuseppe Pisicchio, disse che per i precari non si era ancora raggiunta la dignità del ruolo, che in questo contesto non era possibile manifestare soddisfazione per il contenuto del decreto e si invitava il Governo a non chiudere la cosa a fronte di emendamenti migliorativi che creassero le condizioni fondamentali per affrontare positivamente il nuovo contratto. Noi, fiduciosi in questa dichiarazione del relatore che ho sintetizzato, presentammo alcuni emendamenti, fra i quali quello fondamentale era di soppressione o di trasformazione dell'articolo 17. Presentammo anche altri emendamenti, così come fecero i colleghi di altri partiti, ma ci trovammo di fronte alla dichiarazione del Ministro il quale disse chiaramente: questo decreto non va modificato. E per asseverare, per acclarare, per confermare questa sua decisione, che era la decisione del Governo, si è arrivati al voto di fiducia, cioè si è imposto alla maggioranza, che probabilmente voleva modificare quel decreto per migliorarlo, di votare per forza quel decreto, anche contro la sua volontà.

E la protervia del Governo è stata confermata questa sera quando, di fronte ad emendamenti che si è riconosciuto potevano essere migliorativi, c'è stato il voto contrario di questa maggioranza.

Noi, di fronte a questa protervia e di fronte a quella dimostrata alla Camera con il voto di fiducia, per protesta non abbiamo presentato emendamenti, anche se ritenevamo di doverli presentare, perchè ritenevamo e riteniamo che questo decreto non risolva il problema del precariato, non risolva il problema dei professori, degli insegnanti i quali, dopo aver tanto penato, dopo aver tanto sacrificato per raggiungere un diploma ed una laurea, oggi sono considerati precari, senza avere la certezza di un posto di lavoro.

Di fronte a questa situazione gli stessi insegnanti si sono ribellati e in una lettera inviata sicuramente a tutti i senatori hanno fatto rilevare questa incongruenza e questa incostituzionalità.

Voglio leggerla brevemente per chiarimento ai senatori, in modo che ne abbiano coscienza.

Il coordinamento previsto dalla legge n. 326 della scuola elementare di Torino ha mandato questa lettera nella quale si dice: «Secondo le dichiarazioni del Ministro della pubblica istruzione, circa 20.000 insegnanti troveranno posto immediatamente ed altri 20.000 potranno sistemarsi a patto di accettare la modalità su scala nazionale. Tutto ciò» (essi dicono) «non corrisponde al vero; la realtà dei fatti smentisce tali affermazioni. A Torino – si badi bene, si dice: «a Torino», provincia che storicamente ha rappresentato un grosso serbatoio per l'assunzione del personale – la situazione che si profila è la seguente: insegnanti aventi diritto (legge n. 326/84), n. 520; previsioni di assunzioni nei prossimi anni : 1988-89, zero; 1989-90, zero; 1990-91, zero; 1991-92, zero; 1992-93, circa 40». Essi affermano inoltre: «Riteniamo inutile continuare la previsione: i dati forniti bastano da soli ad indicare l'anno in cui probabilmente tutti gli insegnanti in graduatoria riusciranno ad avere un ruolo. Abbiamo inoltre ragione di ritenere che la situazione della maggior parte delle province italiane sia identica»; e io dico che nelle altre province è ancora peggiore: basta considerare (così come è stato fatto da tanti altri colleghi) la situazione del Meridione, perchè in verità la maggioranza degli insegnanti viene proprio dal Meridione; e conosco tanti e tanti insegnanti i quali insegnano al Nord come precari e probabilmente aspetteranno chissà quanti anni per entrare nel ruolo.

Nella lettera si continua: «Chiediamo a lei, senatore della Repubblica, di non votare per la conversione in legge del decreto n. 140, in quanto tale conversione rappresenterebbe una beffa nei confronti di migliaia di lavoratori che hanno prestato a tutt'oggi oltre dieci anni di servizio nella scuola».

Di fronte a questa lettera, di fronte a questa dichiarazione, di fronte a questa richesta di non votare a favore del decreto, il Movimento sociale italiano ritiene di votare contro perchè questo decreto è ingiusto, è anticostituzionale e non difende gli interessi dei professori che anelano e hanno diritto ad un posto in ruolo certo, sicuro per la loro vita. (*Applausi dalla destra*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, desidero intervenire brevemente per alcune considerazioni conclusive su questo tormentato provvedimento.

Come i colleghi hanno potuto ascoltare – perlomeno chi lo ha fatto – Democrazia proletaria ha tentato di porre all'attenzione alcuni punti cardine, con proposte che noi riteniamo siano state qualificanti. Esse non sono state prese in considerazione, ma insisto nel dire che penso sia stato un errore non farlo; anche perchè ancora una volta la maggioranza – e l'esempio ci è venuto proprio dall'intervento del collega socialista di pochi minuti fa – ha adottato una disciplina a nostro avviso monca, sistemando – o meglio: credendo di sistemare – una categoria di lavoratori che ha sollevato, solleva e probabilmente solleverà con forza ed in modo pressante alcuni problemi, senza però ridisegnare (non l'ha fatto la maggioranza, tantomeno il Ministro) un piano organico di sviluppo del settore.

Noi abbiamo criticato per anni la gestione della Pubblica istruzione della collega che ha preceduto il ministro Galloni, però devo dire che molto probabilmente a lungo andare si rischia di rimpiangere la senatrice Falcucci, visto che il livello ed il ruolo dell'iniziativa portata avanti dall'attuale Ministro sono di bassissimo profilo.

Ritengo – lo dico con consapevolezza – che se non si intrecceranno al piano organico di progetto e di sviluppo i problemi sollevati dal personale della scuola, anno dopo anno ci troveremo ancora di fronte alle strozzature e agli *impasse* di cui abbiamo avuto recente esperienza e resterà aperto drammaticamente il problema del precariato. Infatti, le assicurazioni fornite dal Ministro e dalla maggioranza non sono affatto tranquillizzanti. Sono state indicate una serie di condizioni alla soluzione dei problemi: di fronte a tutti questi «se» ho l'impressione, se non la certezza, che proseguendo su questa strada il problema del precariato rimarrà aperto, così come quelli più generali relativi alla scuola. Ci troveremo in una situazione nella quale, allo specifico problema di natura giuridica del precariato, si sommerà una richiesta di riqualificazione dei docenti, che andrà commisurata alle finalità della scuola; finalità che sono ancora tutte da discutere, da approfondire, da valutare.

In molte occasioni abbiamo discusso problemi importanti. Peccato che sul problema del precariato, che ha interessato in modo marginale altre questioni della scuola, l'Aula ed il Senato nel suo complesso non abbiano prestato particolare attenzione alle nostre proposte, se non nella fase finale, quella del voto, che è una specie di «richiamo della foresta». La speranza è che nei prossimi giorni e nei prossimi mesi si riapra la questione della scuola, che si riapra con un discorso di respiro complessivo, con una progettualità che, finora, non abbiamo sentito nè visto.

Penso che si debba prestare molta attenzione alla questione della scuola e che non si debba avere presunzione o arroganza, che non si debbano tenere atteggiamenti come quello assunto oggi dal Ministro, l'atteggiamento di chi pensa di avere le soluzioni in tasca e di scodellarle all'Assemblea come ipotesi ultimative e valide in ogni caso.

Comunque ringrazio i colleghi che mi hanno ascoltato e che hanno ascoltato le ragioni vere di una parte della scuola. Do loro appuntamento per una discussione più complessa sui problemi della scuola e do appuntamento al Ministro perchè ritengo che la questione del precariato gli si rovescerà addosso. Spero che non ci sarà più lui così che le questioni probabilmente si affronteranno con molta più tranquillità. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente, un voto contrario che diamo con notevole disagio.

Il disagio non è certamente legato al contenuto del testo che ci è stato sottoposto, sul quale non abbiamo dubbi e sul quale condividiamo tutte le valutazioni fatte nel corso del dibattito dai colleghi dell'opposizione. Il disagio non nasce neanche soltanto dall'esito della votazione – che oramai possiamo considerare scontato – ma proprio dalle conseguenze che tale votazione potrà avere, comunque vada. Perchè se il disegno di legge di conversione verrà approvato si rovesceranno su di noi, come diceva il senatore Pollice, le gravi difficoltà che sono proprio conseguenza del sistema autodistruttivo inserito nel decreto; ne abbiamo avuto già alcune avvisaglie sottolineate in varie occasioni di questo dibattito.

Se poi il decreto non dovesse essere convertito, avremo davanti a noi probabilmente altre reiterazioni con destini incerti e contenuti che l'esperienza ci dice non saranno necessariamente migliori.

Ma non è questa la ragione prevalente del disagio, quanto piuttosto il clima in cui si è svolto il dibattito; un clima nel quale non abbiamo potuto certo constatare una grande attenzione per le cose che si dicevano e per i problemi della scuola, un clima che in qualche occasione è apparso addirittura goliardico.

D'altra parte è una grossa occasione perduta.

Dal tempo in cui abbiamo discusso le questioni dell'insegnamento della religione, che torneranno presto alla nostra attenzione, questa è stata una delle pochissime occasioni di dibattito sui problemi della scuola. Questo ci indica la disattenzione che in sede governativa, in sede di maggioranza, in sede politica si riserva a questo argomento, una disatttenzione confermata anche da quanto accade in seno alla 7ª Commissione del Senato. Ho cercato di ricordare in questi minuti il diario, l'agenda della nostra attività e pensando ai provvedimenti adottati per la scuola posso ricordare un disegno di legge riguardante gli studenti di Campione d'Italia, una questione minore concernente l'insegnamento all'estero e basta. Ci sono certamente disegni di legge, programmi, progetti presentati dall'opposizione, ma essi procedono con grande vischiosità, con grande lentezza. E questo, secondo me, non è frutto soltanto dei tempi burocratici, ma della disattenzione che la maggioranza presta ai problemi della scuola. Questo non fa che rendere più convinto il voto contrario che diamo a questo disegno di legge. *(Applausi dall'estrema sinistra e del senatore Pollice).*

MESORACA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESORACA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, intanto voglio associarmi al rilievo mosso dalla senatrice Alberici in apertura di discussione sullo spazio consentito a questo dibattito: uno spazio e un modo di discutere che non possono assolutamente lasciarci soddisfatti.

Oggi abbiamo potuto davvero verificare che questo ramo del Parlamento è relegato spesso a ruoli subalterni, se non secondari. Oggi, soprattutto in rapporto al presente decreto-legge - mi si permetta l'osservazione - ne ho sentite di tutti i colori: errori riconosciuti e altro. Non ultima la questione sollevata dal collega, senatore Taramelli: una osservazione sulla costituzionalità di un articolo non è stata tenuta in conto, mettendo così sotto i piedi la stessa Costituzione.

Nel merito del decreto, la stessa senatrice Alberici ha espresso ampiamente e con efficacia la nostra posizione e quindi mi limiterò ad alcune osservazioni. Dal dibattito, dalla relazione del senatore Manzini e soprattutto dalla replica del Ministro sono venute argomentazioni che hanno rafforzato in me la convinzione di una opposizione al decreto: le loro dichiarazioni mi sono sembrate a corto di argomentazioni per poter suffragare un giudizio positivo sul provvedimento al nostro esame.

Con gli emendamenti avevamo cercato di entrare nel merito della materia per cercare di correggere le storture, le ingiustizie e una certa «venatura» di incostituzionalità, soprattutto all'articolo 17 del decreto. Ci è stato però opposto un muro, ci è stata opposta la logica del «deve passare così».

Avevamo sollevato soprattutto tre questioni portanti: quella dei 25 alunni per classe, quella del mantenimento in servizio dei supplenti degli anni 1986-1987 anche nel prossimo anno scolastico, nonchè quella dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale, afferente alla legge n. 270, chiedendo la soppressione dell'articolo 17. A questo proposito la maggioranza si è trincerata dietro l'impossibilità di verificare le nostre proposte o rimandando i problemi a futuri disegni di legge: ma vorremmo vedere quando e come questi disegni di legge verranno discussi dal Parlamento.

Nel merito delle osservazioni venute dal relatore, senatore Manzini, ritengo di dover spendere alcune parole sulle due questioni di fondo che egli ha sollevato. Il relatore ha affermato che i decreti-legge non si cambiano - e non capisco perchè - per un problema di princìpi: ritengo che ciò sia inaccettabile, dal momento che i decreti-legge, così come tutti gli altri strumenti legislativi, sono democratici in quanto è possibile discuterli e modificarli. Quando invece li si discute in presenza di una chiusura così ampia e premeditata non possono ritenersi strumenti democratici, ma altra cosa.

Il senatore Manzini ha affermato altresì che si respingevano gli emendamenti per una questione politica: mi domando allora che significato abbia la parola «politica», se non quella di verificare le esigenze della gente, di ampie categorie, di verificare la validità delle loro osservazioni, al fine di votare a favore o contro a seconda del portato di tali osservazioni.

L'altra questione che ha sostenuto il senatore Manzini è che l'opposizione avrebbe mirato più che ad occuparsi dei problemi della scuola a salvaguardare l'occupazione. Respingiamo, per parte nostra, una tale impostazione, perchè non è certo quella che ha pervaso il nostro atteggiamento politico e parlamentare, tant'è che già nel 1984 avevamo presentato un disegno di legge sulla materia, ripresentato poi nel luglio del 1987. Ma soprattutto, con l'emendamento aggiuntivo illustrato molto efficacemente, con larghe vedute con ampio respiro dal senatore Chiarante, si è sviluppata una discussione sui problemi della scuola e delle riforme che attendono di essere discusse nel nostro Parlamento.

Dal canto suo, il Ministro, oltre a ripercorrere l'*iter* tormentoso – come egli stesso lo ha definito – della legge, dimenticando però alcuni passaggi essenziali ed alcuni impegni assunti in varie circostanze (in televisione, sulla stampa, in Parlamento ed in privato), nella sostanza ha però smentito se stesso con le sue dichiarazioni. Mi ha lasciato veramente perplesso, in particolare, quando ha detto di aver tenuto conto delle osservazioni dei sindacati e dei partiti politici, anche dell'opposizione, e che in fondo con questo decreto-legge erano state introdotte soltanto due modifiche: quella sul limite dei 25 alunni a regime e quella relativa all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale. Signor Ministro, se togliamo queste due questioni non so cosa rimanga del decreto-legge, poichè si tratta dei due punti fondamentali del provvedimento.

Circa l'asserzione della continua reiterazione del decreto, ci si aspettava che il Ministro dicesse qualcosa di diverso, cioè che non si era trattato di aspettare l'approvazione della legge finanziaria poichè non c'erano fondi. Come sappiamo, in un primo momento i fondi c'erano; quindi, permettetemi di dire che spesso con questo Governo i soldi per i vari decreti-legge e disegni di legge appaiono e scompaiono a volontà, a seconda delle convenienze della maggioranza e del Governo.

Lo stesso può dirsi per altre questioni. Anche se fosse stato un problema di legge finanziaria, dobbiamo pur sempre ricordare al Ministro e alla maggioranza che essi stessi erano d'accordo sul testo unificato approvato dalla Commissione lavoro della Camera. Allora questi princìpi e questi problemi non esistevano; perchè esistono a distanza di un mese? La verità è che c'è stata una marcia indietro e non per i problemi della scuola e dei precari o per quelli del Mezzogiorno, che esce ancora una volta penalizzato da questo decreto-legge, bensì per problemi di maggioranza e di schieramenti, per un quieto vivere che viene sempre accettato per tenere coesa una maggioranza che, sui contenuti, non resterebbe invece unita.

Per quanto riguarda la messa a regime dei 25 alunni per classe, il Ministro ha detto che, trattandosi di un decreto-legge, non si poteva andare oltre un anno. Mi domando se ciò sia vero, se cioè ci siano decreti le cui previsioni non possano oltrepassare un anno. Vi sono, ad esempio, decreti-legge per alcuni prodotti, come tabacchi, che prevedono una messa a regime. Allora, questa posizione non regge, come non regge il discorso sul numero minimo di 15 alunni per classe. Noi abbiamo accettato questo limite in tutte le sedi. Vorremmo quindi ricordare al Ministro che in Commissione ha negato la discussione su un nostro disegno di legge, che avevamo presentato al riguardo. Ebbene, dal momento che il Ministro dice che alcune delle questioni da affrontare non possono essere trattate in decreti-legge ma in appositi disegni di legge, cosa impedisce al Ministro e alla maggioranza di esaminare il nostro disegno di legge che è stato presentato nel 1984 e di nuovo nel luglio dello scorso anno? Non riesco a capire i motivi di tale atteggiamento: il nostro disegno di legge poteva essere discusso, non approvato, cambiato se tale fosse stata la questione. Invece sappiamo che c'è stata una chiara volontà politica della maggioranza.

Questo decreto viene considerato brutto da tutti e ciò risulta anche da una certa titubanza che serpeggia nelle file della maggioranza e, soprattutto, dal voto di fiducia che è stato chiesto alla Camera. Il Ministro, a sostegno di tale provvedimento, ha addotto anche il fatto che non si potevano aggiungere al personale in dotazione organica pure i soprannumerari che sarebbero

derivati dall'approvazione di questo decreto. Ritengo che ciò non sia esatto perchè con la proposta dell'articolo 18-*bis* abbiamo dimostrato che c'era una soluzione a questi problemi e la senatrice Alberici, stamattina in Commissione e ora qui in Aula, ha spiegato esaurientemente e con dovizia di particolari le nostre proposte. Con esse si sarebbe potuto ovviare agli inconvenienti che sorgeranno inevitabilmente.

Vi è poi un'altra questione che – permettetemi di dirlo – ad uno nuovo eletto come me è sembrata la perla della serata ed è legata ad una affermazione del Ministro. Egli ci ha detto che la sentenza della Corte costituzionale, in rapporto all'articolo 17, non è stata applicata perchè le sentenze della Corte si applicano nell'ambito delle possibilità. Non credo che ciò sia possibile e che le sentenze della Corte costituzionale si possano prestare alle variazioni che il Governo vuole. Rigore vuole piuttosto che tali sentenze – se si riconoscono giuste, come la sentenza n. 249 del 1986 – debbano essere applicate per intero e con rigorosa puntualità.

La senatrice Alberici e il senatore Chiarante nei loro interventi di questa sera hanno svolto un ragionamento che mi esime dal ritornare sulle questioni complessive che oggi abbiamo di fronte nel mondo della scuola, sulle proposte e soprattutto sulle riforme che attendono questo comparto per evitare che si determini uno sfascio. Oggi ci siamo vicini a causa di una politica molto miope che porterà il nostro paese ad avere dei gravi problemi nei prossimi appuntamenti con gli altri Stati europei.

Credo che il Parlamento debba compiere uno sforzo per rivalutare la centralità della scuola; non si può continuare ad emanare decreti senza arrivare mai ad una discussione seria e ad un disegno di legge sulle questioni portanti del settore. La verità è che c'è un atteggiamento chiaro del Governo che sottovaluta questi problemi e che fa prevalere su di essi la logica che privilegia soprattutto gli schieramenti ed alcune questioni di non grossa portata. Sembra che il Governo – come diceva il senatore Chiarante – rincorra i problemi piuttosto che fornire una programmazione che renda possibili finalmente le grandi riforme.

Per tutte le ragioni che ho voluto ricordare brevemente, esprimo a nome del Gruppo comunista un voto contrario e convinto al disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei dichiarare, anche a nome dei colleghi Lorenzo Strik Lievers, Gianfranco Spadaccia e Franco Corleone, il nostro voto contrario.

Le ragioni sono state già ampiamente espresse dal collega Strik Lievers nella discussione generale. A ciò si aggiunga soltanto il nostro profondo dissenso su questo monocameralismo di fatto che impedisce al Senato di fornire un apporto costruttivo e migliorativo ai disegni di legge che ha al suo esame.

Per questo complesso di motivi che non ritengo opportuno ricordare, anche per rispetto della stanchezza dei colleghi, confermo il nostro voto contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 30 giugno 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 giugno, in tre sedute pubbliche alle ore 9,30, alle ore 16,30 e alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ORE 9,30 E 16,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SALVATO ed altri. - Norme contro la violenza sessuale (730).

SALVATO ed altri. - Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (731).

MANCINO ed altri. - Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale (924).

FILETTI ed altri. - Nuova normativa sulla violenza sessuale (939).

II. Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (1034).

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (525).

ORE 21

Discussione del disegno di legge costituzionale:

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (226-565-B) *(Approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato e modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati).*

La seduta è tolta *(ore 21,20).*

DOTT. EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 129

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria» (1164).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BAIARDI, ALIVERTI e MANCIA. – «Modificazioni alla legge 19 maggio 1976, n. 398, in materia di interventi per il settore distributivo» (1165);

LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, LOTTI, GIUSTINELLI, PINNA, BISSO, BAIARDI, BENASSI, CARDINALE, CONSOLI, GALEOTTI e GIANOTTI. – «Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associative nel settore dell'autotrasporto merci» (1166);

BISSO, LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, PINNA, LOTTI, GIUSTINELLI, GIACCHÈ, RANALLI, VECCHI, CHIESURA e SPOSETTI. – «Sviluppo dell'intermodalismo e riequilibrio del trasporto interno mediante il cabotaggio» (1167).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SANTINI ed altri. – «Abolizione del soggiorno obbligato» (372), previo parere della 1ª Commissione;

«Nuove norme in materia di misure di prevenzione personali» (1162) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Tealti e Costa Silvia; Alagna ed altri; Alinovi ed altri; Mannino Antonino ed altri; Nicotra ed altri; Boato ed altri; Testa Antonio, Trantino ed altri; Savio; Ferrari Wilmo ed altri*) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 1ª Commissione.

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro

definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino» (1161) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alessi ed altri; Alessi ed altri*) (*Approvato dalla 9ª Commissione pemanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FILETTI ed altri. – «Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato» (936), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

GIUSTINELLI ed altri. – «Norme concernenti il limite massimo di età per la partecipazione alle selezioni ed ai concorsi relativi ad impieghi civili dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario, degli enti locali e loro consorzi e degli enti pubblici non economici» (982), previo parere della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FILETTI e MISSERVILLE. – «Modifica della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante riforma del sistema previdenziale forense» (1000), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge: CARLOTTO. – «Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» (193); BEORCHIA. – «Soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno» (218); BOSSI ed altri. – «Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» (474); CARTA ed altri. – «Modifica della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità» (653); IMPOSIMATO ed altri. – «Abrogazione del soggiorno obbligato» (765) – già assegnati in sede referente alla 1ª Commissione permanente, previo parere della 2ª Commissione – sono stati deferiti alla 2ª Commissione permanente, in sede deliberante, previo parere della 1ª Commissione.

Il disegno di legge: VETTORI ed altri. – «Soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno» (345) – già assegnato in sede referente alla 2ª Commissione permanente – è stato deferito alla Commissione stessa in sede deliberante.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha trasmesso, in data 28 giugno 1988, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 48, comma sesto, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva sul mercato mobiliare negli Stati Uniti d'America (*Doc.* XVII, n. 2).

Detto documento è stampato e distribuito.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettere in data 25 giugno 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 24 marzo e 5 maggio 1988, riguardanti, rispettivamente, l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine della concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da varie società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Il Presidente del Consiglio dei ministri per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, con lettera in data 27 giugno 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 7 giugno 1988, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 giugno 1988, ha trasmesso la decisione, pronunciata dalla Corte stessa, a Sezioni riunite, nell'udienza del 28 giugno 1988, sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1987 (*Doc.* XIV, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Interpellanze

ONORATO, VESENTINI, CALLARI GALLI, SPETIČ, SERRI. – *Ai Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* – Premesso:

che l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia è ancora disciplinato dal testo unico di pubblica sicurezza del 1931, che già concedeva un eccessivo potere discrezionale alle forze di pubblica sicurezzza e che è stato per giunta interpretato e applicato nel modo meno garantista per gli stranieri: per di più esso è stato confermato e aggravato, per quanto riguarda il potere ministeriale di espulsione, dall'articolo 25 della cosiddetta «legge Reale» (legge n. 152 sull'ordine pubblico del 1975);

che una normativa siffatta consegna lo straniero all'arbitrio della polizia e, di conseguenza, incentiva l'immigrazione clandestina di coloro che cercano di sottrarsi a tale arbitrio;

che la recente legge n. 943 del 30 dicembre 1986, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine, è rimasta ancora sostanzialmente inapplicata: infatti i diritti sociali (al lavoro, alla salute, all'assistenza, eccetera) che essa riconosce agli extracomunitari in realtà presuppongono la regolarità dell'ingresso e del soggiorno;

che sinora tuttavia solo il 25 per cento degli extracomunitari sembra aver regolarizzato la propria posizione, sia per il timore dello straniero di consegnarsi al possibile arbitrio della polizia, sia per l'interesse dei datori di lavoro a non accettare la regolarizzazione salariale e assicurativa dei dipendenti stranieri, votati così o all'illecito sfruttamento o al licenziamento;

che inoltre la tutela della legge è limitata ai lavoratori subordinati, ma lascia senza diritti sociali i lavoratori autonomi, che pure sono molto numerosi tra gli stranieri (ambulanti, artigiani, disegnatori di piazza, eccetera),

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quale sia la valutazione del Governo e dei Ministri in indirizzo in ordine alla precaria condizione degli stranieri extracomunitari che vivono in Italia, privi di effettiva tutela dei più elementari diritti umani ed esposti a crescenti reazioni xenofobe, culminate in preoccupanti manifestazioni di violenza, in pestaggi da parte della popolazione e in repressioni illegittime da parte delle forze dell'ordine;

quali urgenti iniziative, di ordine legislativo e amministrativo, il Governo e i Ministri interpellati intendano assumere per porre fine a uno stato di cose che è intollerabile per un paese civile;

quali iniziative legislative e amministrative il Governo intenda assumere per disciplinare in modo democratico e moderno l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in una fase storica in cui i flussi migratori dai paesi del Terzo e del Quarto Mondo verso i paesi industrializzati sono destinati a perdurare e aumentare per cause strutturali (guerre, differenze di sviluppo economico, persecuzioni politiche e razziali, eccetera);

se il Governo intenda superare la riserva di limitazione geografica con cui ha accettato la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sui rifugiati politici, in modo che venga finalmente ed effettivamente riconosciuto ai

perseguitati politici anche extraeuropei, oggi numerosissimi, quel diritto soggettivo all'asilo solennemente proclamato nella nostra Costituzione;

quali iniziative il Governo intenda assumere per tutelare gli stranieri che non siano lavoratori dipendenti e per agevolare le autorizzazioni amministrative e le concessioni necessarie per i lavoratori autonomi;

quanti siano gli stranieri extracomunitari regolarizzati a norma della legge n. 943 e per quali ragioni, almeno in linea di massima, i restanti non si siano regolarizzati;

per quali ragioni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non abbia ancora istituito la Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie (che a norma dell'articolo 2 della legge n. 943 doveva essere istituita entro tre mesi), non abbia istituito il servizio ministeriale previsto dall'articolo 3 della stessa legge e, quindi, non abbia provveduto a emanare le direttive generali in materia di impiego e di mobilità professionale dei lavoratori subordinati extracomunitari (previste dall'articolo 5);

se siano state istituite le liste speciali di collocamento previste dalla legge per i lavoratori extracomunitari;

se e in quale misura abbia funzionato il sistema di avviamento al lavoro previsto per i detti lavoratori;

se sia vero che viene negato agli immigrati l'accesso ai contratti di formazione lavoro;

per quali ragioni non sia stata istituita presso il Ministero degli affari esteri la commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera e la collaborazione reciproca, al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie (articolo 2, comma 5 della legge n. 943).

(2-00162)

RUFFINO, ACQUARONE, ALIVERTI, ANGELONI, VETTORI, GOLFARI, CONDORELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* – Premesso:

che il provvedimento del 27 novembre 1987 del Consiglio dei ministri ha dichiarato la zona della Valle Bormida delle province di Savona, Alessandria, Asti e Cuneo «ad elevato rischio di crisi ambientale»;

che recenti notizie di stampa hanno dato grande rilievo al provvedimento adottato dal Ministro dell'ambiente relativo alla nomina di una commissione di esperti composta dai professori Loprieno, Boccia, Ganapini, Moccaldi, Rolle, i quali dovrebbero relazionare in ordine all'impatto sull'ambiente delle produzioni dello stabilimento ACNA-Chimica organica spa, situato a Cengio (Savona);

che sembra imminente la conclusione del lavoro della commissione, che dovrebbe nel brevissimo spazio di pochi giorni emettere valutazioni e giudizi sull'impatto ambientale della suddetta unità produttiva;

che si va diffondendo una notevole preoccupazione in ordine ad una eventuale deprecata ipotesi di sospensione dell'attività dello stabilimento, con gravissime conseguenze di carattere sociale ed occupazionale (circa

1.500 persone) in una zona già fortemente degradata anche sotto il profilo economico: non ultima è la posizione del vescovo di Mondovì che ha autorevolmente affermato che occorre certo risanare l'ambiente, senza peraltro giungere a chiusure o sospensione di attività produttive per le gravi conseguenze sociali sopra indicate,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

a) quanti siano in Italia gli stabilimenti produttivi ad alto rischio;

b) quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di tutte le unità produttive ad alto rischio;

c) quali siano le conclusioni della commissione degli esperti in ordine allo stabilimento ACNA-Chimica organica di Cengio.

Gli interpellanti sottolineano infine l'opportunità che prima che venga assunta una qualsiasi decisione siano sentite le Commissioni parlamentari competenti, alle quali dovrà essere data congrua motivazione, anche in relazione al fatto che attività produttive analoghe a quelle svolte dall'ACNA sembra siano presenti ed in forte competizione con l'Italia in Germania, in Giappone e negli Stati Uniti, e chiedono di conoscere quali iniziative siano state eventualmente adottate dagli Stati suddetti nei confronti di tali attività produttive.

(2-00163)

ONORATO, SALVI, SALVATO, ACHILLI, FERRAGUTI, BENASSI, STRIK LIEVERS, ROSATI, POLLICE, PIERALLI, BOFFA, GIOLITTI, SERRI, BOATO, ULIANICH, NEBBIA, MANIERI, MORO, FIORI, TOSSI BRUTTI, VESENTINI, GRANELLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che da 13 anni il popolo saharawi è in gran parte costretto all'esilio dalla propria terra, a causa dell'occupazione militare del Marocco, che ha proceduto all'invasione del novembre 1975, pochi giorni dopo avere visto le proprie pretese espansionistiche rigettate dalla Corte internazionale dell'Aja (16 ottobre 1975) e pochi mesi prima dell'abbandono da parte della Spagna della propria colonia (26 febbraio 1976);

che ripetutamente, sia ai tempi della colonizzazione spagnola che dopo, l'Organizzazione per l'unità africana (OUA) ha ribadito la necessità di una libera consultazione con *referendum* per stabilire la sovranità del paese e che in particolare ciò si trova espresso nella più completa risoluzione ONU/XVI;

che l'OUA ha espresso analoghi princìpi con la propria risoluzione 104;

rilevato che la RASD (Repubblica araba saharawi democratica), costituita il 27 febbraio 1976, è riconosciuta da quasi settanta paesi, comprendenti quasi tutti gli Stati africani e una parte dei paesi non allineati;

constatato che nè la repressione dei cittadini saharawi all'interno nè l'azione militare più che decennale del Marocco (che ha costruito un muro di difesa di 2.400 chilometri e tiene impegnati oltre 150.000 soldati, con un dispendiosissimo sforzo economico e militare) contro il popolo rifugiato in tendopoli nel territorio algerino hanno piegato la ferma volontà di questa gente di ottenere l'indipendenza, l'autodeterminazione e la libertà, anche attraverso l'azione militare, ma con il rifiuto del terrorismo;

considerato che l'identità nazionale del popolo saharawi, come del

resto più volte verificato dalle delegazioni ufficiali dell'ONU, è tra l'altro dimostrata, nonostante le proibitive condizioni dell'esilio, da una organizzazione statale molto radicata nel popolo, diviso in quattro regioni, a loro volta suddivise in sette province, i cui nomi sono gli stessi delle città e dei villaggi della patria lontana, con la quale si mantiene un profondo legame e che, nonostante la guerra e l'esilio, si sono creati servizi scolastici (per l'educazione materna, elementare e media), medici (ogni provincia è fornita di un dispensario con farmacia, consultorio, ambulatorio e sala di pronto soccorso), così come si compiono sforzi inaspettati da parte di un così piccolo popolo per garantire nelle proibitive condizioni del deserto attività produttive, artigianali e agricole, come hanno personalmente constatato delegazioni anche di parlamentari italiani;

preso atto:

che in queste settimane il Marocco e l'Algeria hanno ripreso le relazioni diplomatiche, e che negli atti ufficiali a tale scopo sottoscritti vi è l'esplicita affermazione che si deve dare luogo con *referendum* al riconoscimento della sovranità sui territori dell'ex colonia spagnola;

che il Marocco da tempo svolge presso la Comunità europea pressioni per la propria associazione all'Europa, con la quale vuole intrattenere più strette relazioni economiche, finanziarie e commerciali,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo italiano non ritenga di svolgere, autonomamente e inoltre attraverso un'azione politica concertata dalla Comunità europea nel suo insieme, iniziative volte a questi obiettivi:

a) condizionare la richiesta di integrazione del Marocco con la Comunità europea al riconoscimento dei princìpi di libertà e di autodeterminazione del popolo saharawi, più volte sanciti nelle risoluzioni dell'ONU e dell'OUA sopra citate;

b) chiedere lo svolgimento del *referendum* sulla base dei princìpi dell'ONU (voto riservato agli effettivi abitanti dell'ex Sahara, secondo l'ultimo censimento spagnolo del 1974, con l'aggiunta delle popolazioni che nel frattempo hanno raggiunto l'età del voto e con l'ovvia esclusione dei cittadini marocchini che sono stati inviati per l'occupazione di questa terra a partire dal 1975) e senza condizionamenti militari del Marocco, con il ritiro dell'esercito per consentire la libera espressione del voto, anche con la garanzia di neutrali osservatori internazionali;

c) promuovere infine direttamente forme di aiuto e di cooperazione in tutti i settori della vita civile, particolarmente sotto forma di aiuti tecnici, per ridurre il grado di dipendenza dagli aiuti internazionali, attualmente molto elevata.

(2-00164)

Interrogazioni

LOPS. - *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - (*Già* 4-00812).

(3-00416)

MURMURA. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Per conoscere quali iniziative il Governo, nell'esclusivo e

prioritario interesse delle popolazioni, intenda assumere affinchè il programma degli interventi per il ripristino delle opere pubbliche distrutte o danneggiate in Calabria in conseguenza delle avversità atmosferiche del novembre 1987 sia, come prevede l'articolo 18 della legge n. 47 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, rapidamente approvato, eventualmente sostituendosi alla contumace regione.

(3-00417)

PERUGINI, DONATO, COVELLO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che il disservizio dei voli ATI da Roma a Lametia e Reggio Calabria e viceversa è diventato permanente ed esasperante, tanto che non è più controllabile il disagio degli utenti;

che tale stato di cose si è manifestato, in forma evidente ed eclatante, il giorno 27 giugno 1988, sul volo diretto a Reggio Calabria, in partenza alle ore 20,40, levatosi in volo alle ore 0,15, il cui atterraggio è avvenuto a Lametia perchè lo scalo reggino, all'una di notte, viene disabilitato;

che a seguito di tale gravissimo episodio centoventi passeggeri hanno presentato una denuncia, ipotizzando il reato di interruzione di pubblico servizio,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di ciò;

se non ritenga di fornire in Parlamento notizie utili ed esaurienti riguardo al servizio dei voli in generale e, nel frattempo, non intenda porre in atto tutte quelle opportune correzioni per migliorare le attuali condizioni del servizio pubblico.

(3-00418)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAROFALO, TRIPODI, MESORACA, ALBERTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che ormai da mesi nessun volo Lametia-Roma, Lametia-Milano e viceversa rispetta gli orari di partenza e di arrivo;

che nelle ultime settimane i ritardi sono diventati sempre più gravi e pesanti, da un minimo di 90 minuti fino a punte di oltre 3 ore;

che lo spostamento degli orari di partenza e di arrivo è divenuto la regola cui devono sottostare gli utenti, mentre la puntualità è una rarissima e irrilevante eccezione;

che, per quanto sopra ricordato, saltano regolarmente le coincidenze con altri voli nazionali e con quelli internazionali, spesso utilizzati da famiglie di emigrati;

che è diventata impossibile la programmazione di ogni appuntamento politico, di affari, eccetera;

che le lunghe attese nell'aereoporto di Lametia sono rese ancor più insopportabili dall'insufficienza o dalla reticenza nell'informazione circa la consistenza dei ritardi,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi che hanno reso totalmente inaffidabile il servizio aereo sulle suddette linee;

se i macroscopici ritardi e l'attuale insopportabile disservizio non siano dovuti ad una particolare disattenzione e negligenza della compagnia, anche in rapporto al numero di aereomobili utilizzati per disimpegnare il servizio;

se non si ritenga che il disservizio del collegamento aereo, limitato nel numero dei voli e gravato da pesanti tariffe, appesantisca le difficoltà di movimento da e verso una regione già penalizzata dalla pessima condizione di alcuni tratti di autostrada;

quali provvedimenti si intenda prendere e sollecitare al fine di modificare questa inaccettabile situazione e per impedire che, anche attraverso l'inaffidabilità e il degrado di un servizio essenziale, si consolidi l'emarginazione della Calabria ed aumenti il senso di frustrazione dei suoi cittadini.

(4-01818)

CITARISTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che è stata diffusa dagli organi di stampa la notizia riguardante la ventilata proposta di soppressione della pretura di Zogno (Bergamo), in conseguenza della quale tutta la Valle Brembana dovrebbe far capo alla pretura di Bergamo;

che un simile provvedimento priverebbe la popolazione della Valle, già disagiata e colpita anche recentemente da una rovinosa alluvione, di una serie di servizi molto apprezzati e la costringerebbe a far capo a Bergamo, con tutti i noti disagi dovuti ad una già difficoltosa viabilità e alla mancanza di parcheggi nel capoluogo;

che tale eventuale provvedimento, oltre che in contrasto con il giusto criterio di decentramento dei servizi, determinerebbe un peggioramento nell'amministrazione della giustizia, la quale già oggi accusa notevoli ritardi che si traducono poi in chiusura di procedimenti senza alcun provvedimento giudiziario,

l'interrogante chiede di sapere:

se tale notizia corrisponda a verità;

se non si intenda riesaminare la situazione alla luce delle suesposte considerazioni e, tenendo conto anche della volontà della popolazione, espressa dai consigli con unanime delibera, sospendere il ventilato provvedimento.

(4-01819)

PONTONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che la delinquenza a Napoli aumenta di giorno in giorno e *killers,* addestrati o meno, spadroneggiano sparando a volontà per eseguire regolamenti di conti o per accaparrarsi il dominio delle varie zone cittadine;

che spesso degli innocenti pagano con la vita la guerra tra le bande, come è capitato nel mese di maggio al giovane Gennaro Massaro, di anni 21, incensurato, il quale è stato ucciso per errore nel corso di una spedizione punitiva contro un pregiudicato,

l'interrogante chiede di sapere:

quante siano le forze di polizia presenti nella città di Napoli;

per quali motivi non si aumentino gli organici nella città di Napoli, ormai assediata dalla camorra;

quali provvedimenti si intenda prendere per bloccare la delinquenza e rendere liberi i napoletani di poter vivere la loro vita senza rischi e pericoli.

(4-01820)

BOSSI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Reina Pietro è stato querelato per aver spiegato in un articolo pubblicato sul periodico «Lombardia autonomista» i motivi per cui il querelante era stato allontanato dalla Lega Lombarda;

che l'articolo del signor Reina era stato motivato da una serie di dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sunnominato querelante, che diffondevano false versioni sulle cause del suo allontanamento, per cui l'articolo in questione finiva per essere una risposta dovuta all'opinione pubblica;

che in tale articolo nulla c'è di diffamatorio nè di offensivo, ma ci sono solo precisazioni circa il comportamento che ha giustificato l'allontanamento del querelante che, in quanto consigliere comunale, è un uomo pubblico e non può certo nascondersi dietro una querela del tipo «senza possibilità di prove»;

che il periodico «Lombardia autonomista» viene stampato a Villanova Monferrato (Vercelli), il cui tribunale sembra debba essere quindi la sede naturale per tale processo,

l'interrogante chiede di sapere quali informazioni il Ministro in indirizzo ritenga di poter fornire in ordine alle modalità di esercizio dell'azione penale per il fatto in questione, al fine di dissipare il sospetto di un intento persecutorio nei confronti della Lega Lombarda.

(4-01821)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che gli ultimi dati statistici hanno rilevato un forte incremento della disoccupazione nelle regioni del Sud;

che tale fenomeno è destinato ad aumentare in mancanza di un'adeguata politica occupazionale tesa a risolvere i bisogni sempre più impellenti dei giovani in cerca della prima occupazione;

che il perdurare di tale fenomeno alimenta e fomenta gruppi sempre più numerosi di associati a liste di lotta per il lavoro;

che la città di Napoli ha vissuto nel passato l'esperienza non troppo felice di liste di lotta per l'occupazione;

che le variopinte amministrazioni che si sono alternate dal 1973 al 1986 hanno privilegiato con provvedimenti l'avviamento al lavoro di migliaia di disoccupati consociati in liste;

che nel 1986 i vari enti e la stessa prefettura, dopo l'ulteriore avviamento al lavoro di 700 unità nel comune di Napoli, stabilirono di porre fine a tale sistema, diventato consuetudine, che penalizzava le migliaia di disoccupati iscritti al collocamento;

che tale principio doveva porre fine all'ulteriore proliferare di liste, anche nell'attesa che i numerosi disegni di legge all'esame del Parlamento potessero disciplinare tutte quelle norme in materia di avviamento al lavoro che nel passato avevano generato dubbi e perplessità, consentendo l'anomala procedura della lottizzazione di liste per il lavoro;

constatato:

che la recrudescenza del terrorismo trova terreno fertile nel malcontento e nelle manifestazioni di protesta, alimentate, come in questo caso, da infiltrazioni di brigatisti rossi e di loro fiancheggiatori;

che la questura e la prefettura di Napoli «osservano» il pericoloso fenomeno, non provvedendo con un adeguato spiegamento di uomini e mezzi a sciogliere i vari cortei che imperversano nella città (si veda l'attacco alle sedi sindacali, eccetera);

considerato che la legge n. 56 del 1987 disciplina, regolamenta e fonda sul principio delle graduatorie tutte le chiamate al lavoro per bassi profili professionali che pervengono agli uffici circoscrizionali del lavoro da parte di enti ed altri organi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le cause dei ritardi nella pubblicazione della graduatoria dei disoccupati che hanno compilato e consegnato il questionario ai vari uffici circoscrizionali del lavoro per l'attivazione concreta della legge n. 56 del 1987;

se non si intenda invitare il prefetto, il sindaco e i presidenti della giunta regionale e provinciale di Napoli ad ottemperare a quanto concordato nel passato con le forze politiche e a negare incontri e riunioni con le varie delegazioni di disoccupati, quasi sempre invece accordati, che generano ed alimentano speranze e il più delle volte concorrono ad abbattere quegli equilibri ristabiliti dalle leggi che, se operanti, possono dare una concreta risposta alle aspettative dei giovani disoccupati napoletani.

(4-01822)

MANCIA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, dispone che il ritardato versamento delle somme trattenute a titolo di IRPEF su compensi ed emolumenti corrisposti a terzi venga trattato alla stregua di una evasione perpetrata per dolo;

che, viceversa, l'accertamento dei ritardi dei versamenti è effettuato dal fisco sulla base delle denunce annuali del modello 770, e quindi in una sede tale da escludere qualsiasi presunzione di dolo negli stessi ritardati versamenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga necessario intervenire con una modifica della norma che prevede sanzioni penali, oltrechè pecuniarie, a carico dei sostituti d'imposta che effettuano in ritardo il versamento;

se gli uffici finanziari non siano dell'avviso che le sanzioni da applicare debbano essere limitate a quelle pecuniarie, escludendo quelle penali.

(4-01823)

MANCIA. - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* - Per sapere:

a) quali provvedimenti intendano adottare per impedire che si crei una intollerabile sperequazione di trattamento tra cittadini ultrasessantacinquenni che, trovandosi nelle medesime condizioni di reddito ed invalidità, abbiano visto la loro istanza di riconoscimento di invalidità civile accolta prima o dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 dell'8 febbraio 1988:

risulta infatti che per gli invalidi di oltre 65 anni si sono succedute una serie articolata di norme che, a partire dalla sentenza che ha riconosciuto il diritto alla pensione sociale secondo le condizioni più favorevoli, fino alle successive decisioni dei Comitati di liquidazione delle prefetture e dell'INPS, nonchè alle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 495 del 9 gennaio 1987 e n. 25 dell'8 febbraio 1988, articolo 3, hanno creato una situazione assai complessa, poco decifrabile e comunque incerta ed iniqua per quanti si trovano nelle condizioni di infermità che prevedono il riconoscimento;

b) come pensino di evadere le centinaia di migliaia di pratiche attualmente giacenti presso le prefetture, che ai sensi del decreto-legge n. 173 del 30 maggio 1988, saranno trasmesse al Ministero del tesoro.

(4-01824)

DELL'OSSO. – *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dei trasporti.* – Per sapere:

se risponda al vero la notizia di stampa secondo cui l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) avrebbe causato danni all'erario, con la vicenda della sede di Londra, e quella secondo cui la filiale USA della Compagnia italiana turismo (CIT) sarebbe in una situazione insostenibile dal punto di vista finanziario, provocando di conseguenza perdite secche a carico della stessa CIT;

quali iniziative si intenda prendere per riportare ad una situazione di tranquillità operativa i due maggiori organismi pubblici del turismo italiano.

(4-01825)

GIUSTINELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere:

le ragioni che hanno indotto l'ente Ferrovie dello Stato a penalizzare gravemente l'utenza dell'area ternana diretta a Roma mediante la soppressione, in breve volgere di tempo, di due treni nella fascia oraria più affollata del mattino, dalle 8 alle 9 (Freccia del Gran Sasso e *intercity* «Il Perugino»);

se sia consapevole del fatto che, in conseguenza dell'appiattimento dell'offerta, centinaia di studenti e di lavoratori che utilizzano il diretto 3155 delle 7,34, proveniente da Ancona, sono costretti a lunghissime attese per il cronico ritardo che lo stesso registra;

quali risultati, in termini sociali e di aumento dell'utenza abbia conseguito «Il Perugino» a seguito della deviazione sul tracciato Perugia-Chiusi-Orte-Roma;

quali provvedimenti intenda assumere per affrontare, quanto meno con il nuovo orario invernale, la situazione che si è determinata.

(4-01826)

MOLTISANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei trasporti.* – Premesso:

che il «caso Lentini», pur avendo assunto dimensioni considerevoli, non ha a tutt'oggi consentito, ad onta dei solleciti interventi del NAS (Nucleo antisofisticazioni), dei carabinieri di Lentini e della magistratura, alcun risultato rasserenante;

che in occasione dell'accertamento del tasso di rischio di inquinamento dei «rifiuti» speciali ospedalieri di cui si tratta, che stavano per essere

interrati nella discarica abusiva di Lentini, il contatore *geiger* di cui è munita l'università di Catania si è rilevato strumento insufficiente e non idoneo a rilevare elementi di contaminazione radioattiva, funzionando soltanto a contatto del materiale contaminato;

che tale carenza strutturale costituisce una ulteriore prova della emarginazione della Sicilia anche sotto l'aspetto della prevenzione e del controllo delle attività illecite perpetrate dalle imprese di Stato del Nord (USL 60 di Vimercate-Milano e 26 di Bussolengo-Verona);

che appare tardiva ed inconcludente, ai fini della tutela del territorio siciliano e della salute dei suoi abitanti, l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal presidente della regione di concerto con l'assessore regionale al territorio e all'ambiente;

che è invece necessario ed improcrastinabile l'approntamento di un programma di iniziative dirette, intanto, a dotare gli atenei siciliani di strumenti adeguati che tempestivamente segnalino il tipo e il grado di radioattività riscontrabili in materiali sospetti;

che il «caso Lentini» assume proporzioni allarmanti, se si considera che esso è ricollegabile alla carenza assoluta di controllo nello smaltimento a norma di legge dei rifiuti speciali ospedalieri,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei responsabili delle USL 60 di Vimercate-Milano e 26 di Bussolengo-Verona, che hanno consentito modalità di smaltimento dei rifiuti in questione difformi da quelle legali;

quali provvedimenti siano stati adottati per decontaminare i vagoni e gli ambienti circostanti, certamente inquinati;

quali indagini siano state esperite al fine di accertare eventuali altri antecedenti ed illeciti interramenti di materiali radioattivi, inquinanti o tossici nella stessa zona;

se siano stati ritrovati i cinque *containers* misteriosamente scomparsi o già interrati;

se siano stati eseguiti controlli a tutela della salute di tutte le persone (operai delle ferrovie, trasportatori ed altri) che per varie ragioni sono venute a contatto col materiale sequestato.

(4-01827)

CALVI. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che la procedura d'infrazione sollevata dalla commissione CEE contro l'applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64 in alcune zone del Mezzogiorno si è conclusa con un compromesso per le iniziative localizzate nelle province di Latina, Rieti, Roma e Ascoli Piceno;

che per dette province non sono state ritenute ammissibili le nuove agevolazioni della legge n. 64, ma sono possibili alcuni benefici contenuti nel testo unico sul Mezzogiorno, costituiti principalmente dal finanziamento a tasso agevolato e dal contributo in conto capitale, rispettivamente nella misura del 30 e del 40 per cento sulla spesa programmata;

che tali incentivazioni avranno, però, durata limitata al 1992 per Latina e Rieti e al 1990 per Roma e Ascoli Piceno;

che la soluzione, indubbiamente positiva, rispetto agli allarmismi suscitati nell'ultimo scorcio del 1987, allorchè si temeva la totale ed

improvvisa sospensione anche per gli investimenti già avviati, non ha però risolto tutti i problemi;

che i vari istituti di credito abilitati ad istruire le pratiche per conto dell'Agenzia per il Mezzogiorno provvedono infatti a deliberare soltanto il finanziamento, mentre la concessione dei contributi (in conto interessi e in conto capitale) resta sempre subordinata al provvedimento ministeriale;

che, non essendo tuttora stabilita la normativa sostitutiva, le pratiche delle citate province verrebbero accantonate in attesa di un provvedimento chiarificatore;

che ne consegue per tutte le imprese interessate un notevole pregiudizio, poichè possono fruire solo del finanziamento a tasso però di riferimento (attualmente superiore al 14 per cento), mentre non sono in grado di contare sul contributo a fondo perduto, a costo zero e pari al 40 per cento della spesa prevista;

che lo svantaggio per dette imprese è vieppiù accentuato dal fatto che, in presenza di uno stato di avanzamento lavori di almeno il 20 per cento, si potrebbe già ottenere il 50 per cento del contributo a fondo perduto previsto;

che, pertanto, tutti gli imprenditori i quali hanno concretamente avviato iniziative già riconosciute valide dagli istituti di credito sono al momento notevolmente penalizzati nei loro piani finanziari e risentono dell'incertezza della situazione negli ulteriori programmi;

che altrettanto si può dire per coloro che intendono effettuare nuovi investimenti, ma ritardano per evitare le sorprese di eventuali esclusioni e/o limitazioni settoriali;

che quanto sopra non giova indubbiamente all'economia delle province interessate ed è in evidente contrasto con lo spirito della normativa, tendente ancora a favorire gli investimenti in dette zone,

l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che le pratiche delle province di Latina, Rieti, Roma e Ascoli Piceno, già positivamente istruite dagli istituti di credito convenzionati ai sensi della legge n. 64, non sono attualmente esaminate presso l'Agenzia per il Mezzogiorno ai fini della prevista concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale;

quante siano dette pratiche (ripartite per provincia) e, soprattutto, quale sia l'entità degli interventi previsti (tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto) i quali, da stime ufficiose, dovrebbero ammontare a varie decine di miliardi di lire;

quando verrà ufficializzata la nuova normativa sostitutiva della legge n. 64 in dette province, anche al fine di chiarire le limitazioni e le esclusioni settoriali;

quali procedure istruttorie si intenda porre in essere per accelerare la definizione delle pratiche sospese, onde contenere gli evidenziati riflessi negativi sia per le categorie imprenditoriali sia per le province interessate, anche in termini di lavoro indotto, di occupazione e di sviluppo economico.

(4-01828)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – In relazione all'articolo apparso su «Famiglia Cristiana» circa le violazioni dell'*embargo* alle forniture militari destinate al Sud Africa già elencate in numerose interrogazioni parlamentari,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo e se si intenda finalmente far conoscere la verità in merito.

(4-01829)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere in base a quali motivazioni 580 miliardi di lire, stanziati nel 1981 per la difesa civile, siano stati utilizzati dal Ministero della difesa per comprare armi di vario genere (ad esempio elicotteri da combattimento, motosiluranti, sistemi di identificazione amico-nemico e addirittura la nave anfibia «San Marco», che sta compiendo esercitazioni anfibie).

(4-01830)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - In relazione all'acquisto da parte del Ministero della difesa di 187 personal computer Olivetti, modello M 24, con relativi programmi, l'interrogante chiede di sapere quanto sia stato pagato per questo programma. Sembra infatti che il prezzo di questi elaboratori per la Difesa sia risultato di molto superiore a quello normalmente richiesto per gli usi civili (3.545.000 lire, mentre era possibile ottenerli a 2.500.000 lire l'uno).

(4-01831)

POLLICE. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che ai Ministeri interrogati e ai tribunali competenti sono stati segnalati con vari esposti presunti fatti illeciti a carico del provveditorato alle opere pubbliche per le Marche che riguarderebbero, tra l'altro, le case circondariali di Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro ed i lavori per la sistemazione dei fiumi Tronto e Marecchia;

che gli illeciti si sarebbero determinati anche grazie alla situazione del tutto anomala vigente presso il provveditorato medesimo, dove l'ingegner Vincenzo Mattiolo ricopre il duplice incarico di capo dell'ufficio tecnico e di capo dei servizi operativi di Pesaro e Ancona, esercitando così la funzione ispettiva sul suo stesso operato, con l'aperto assenso fornitogli dal provveditore, dottor Luigi Ciarletta;

che il Ministero dei lavori pubblici, in seguito agli esposti presentati dall'ingegner Marco Orlando, ha incredibilmente disposto il trasferimento di quest'ultimo, ma nessuna iniziativa ha assunto per verificare gli eventuali illeciti e rimuovere le incompatibilità sopra descritte, mentre viene prospettata la promozione a provveditore dell'ingegner Mattiolo, visto il collocamento a riposo del dottor Ciarletta, che avverrà nel prossimo febbraio 1989,

l'interrogante chiede di sapere:

se rispondano al vero i fatti sopra esposti e, in caso positivo, in cosa si sostanzino gli illeciti;

per quali motivi non siano stati presi da parte dei Ministri in indirizzo provvedimenti che, a questo punto, non possono più essere procrastinati, bensì devono essere assunti con urgenza e determinazione.

(4-01832)

BUSSETI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere:

le ragioni per le quali alla signora Sellitri Francesca, residente ad Andria (Bari), vedova del signor Libera Vittorio, non siano state ancora pagate le

somme di spettanza, pur riconosciutele, in forza delle determinazioni della direzione generale delle pensioni di guerra n. 3561723 (rateo di ottava categoria dal 1966 al 1981) e n. 1449200 (pensione tab. N);

se si sia mai almeno tentata una ricognizione dei responsabili di un così lungo e ingiustificato ritardo nell'adempimento dei doveri di ufficio, dal momento che la signora Sellitri, vedova Libera, viene sistematicamente rimandata da molti anni dalla direzione provinciale del Tesoro di Bari a quella di Roma e viceversa, senza conseguire i pagamenti delle somme riconosciutele, nonostante l'intervento di legali e la emissione dei provvedimenti sopra ricordati.

(4-01833)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione al Consiglio centrale di rappresentanza militare, come sia stata risolta la questione annosa della sua personalità giuridica, connessa, del resto, a quella fondamentale della «condizione giuridica» dei militari di leva, tenendo presente che si tratta di problemi gravissimi che non possono essere ulteriormente dilazionati.

(4-01834)

STRIK LIEVERS, CORLEONE. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che la compagnia «Comuna Baires» svolge la propria attività artistico-culturale in Italia fin dal 1975 e che tra le varie forme nelle quali si esprime significativa è quella volta alla formazione artistica di molti giovani, sia come attori che come registi;

che il gruppo «Comuna Baires» è costituito in prevalenza da cittadini italiani e che la compagnia, la quale peraltro esprime la propria linea culturale attraverso la pratica di varie discipline, in una dimensione multimediale, ha frequentemente rappresentato il nostro paese in numerosissimi *festival* internazionali di teatro;

che fin dalla sua costituzione la compagnia ha sostenuto i costi e le spese inerenti alla propria attività basandosi esclusivamente sul contributo dei singoli componenti, anche con sacrifici individuali;

che nessuna delle domande presentate, tramite la cooperativa «Arca Ducale», legittima rappresentante legale, al Ministero del turismo e dello spettacolo, volte all'ottenimento, da parte della compagnia, dei fondi previsti per legge a favore delle compagnie teatrali ha ottenuto risposta,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi in base ai quali ripetute richieste di sovvenzioni (o contributi) della cooperativa «Arca Ducale», della compagnia teatrale «Comuna Baires», del centro polivalente «Actor's Playhouse Baires International» siano sempre state respinte dal Ministro interessato;

i motivi per i quali mai nessuna *tournée* all'estero del gruppo «Comuna Baires» sia stata inserita nelle molte manifestazioni ufficiali o comunque per quali motivi detto gruppo non abbia ricevuto nessun tipo di facilitazione, pur rappresentando validamente l'immagine dell'Italia all'estero;

se non si ritenga, inoltre, particolarmente grave che il primo gruppo di teatro formalmente ricevuto in udienza alla Casa Rosada dal Presidente argentino Raul Alfonsín (alla presenza dell'ambasciatore italiano a Buenos Aires, Ludovico Incisa di Camerana) si trovi oggi nella condizione di dover

chiudere una prestigiosa sede teatrale a Milano e mettere in forse la possibilità concreta di proseguire con la propria attività teatrale a Milano e a Buenos Aires;

se, tenuto conto che molto spesso finanziamenti e sovvenzioni sono stati elargiti a gruppi teatrali con particolare attenzione ai legami e alle protezioni partitocratiche che essi potevano vantare, il mancato accesso della menzionata compagnia alle facilitazioni previste dalla legge non sia da attribuirsi alla sua mancanza di legami e padrinaggi di tale genere.

(4-01835)

STRIK LIEVERS, CORLEONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il progetto promosso agli inizi degli anni '80 dall'Istituto di antropologia di Milano, in collaborazione con il complesso artistico «Comuna Baires» e denominato «Orizzonte 1992» ha messo in atto una serie di validi scambi culturali tra Italia e Argentina;

che pur avendo ricevuto l'incoraggiamento del comune di Milano, del comune di Genova e di quello di Palos de la Frontera (città dalla quale sono partite le caravelle di Colombo), tale progetto si è a tutt'oggi sviluppato solo per iniziativa privata e soprattutto grazie all'impegno volontario di singoli artisti e uomini di teatro e di cultura che lo hanno costruito e sostenuto economicamente;

che dal 1984 varie iniziative sono state promosse dal complesso «Comuna Baires» e, in particolare:

la fondazione del villaggio dell'incontro Willaldea (Argentina 1984);

l'acquisto di un terreno di 160 ettari e l'inizio di una attività agricola e zootecnica;

l'allestimento di due fattorie;

la partecipazione al PAN argentino (Piano di alimentazione nazionale);

la costruzione di alcuni spazi di incontro comune, come una sala-ristorante, una biblioteca dotata di testi italiani e spagnoli, una sala teatrale (tutto ciò è stato favorito tramite il radicamento di nuclei familiari italiani a Willaldea e attraverso una nuova forma di volontariato e di cooperazione internazionale che ha assicurato al progetto rispetto integrale per l'altrui cultura e un'importante continuità nella realizzazione delle opere, già compiute e tuttora attive);

l'apertura dell'«Actor's Playhouse Baires International» (piazza Napoli 27, Milano) come sede di scambio e cooperazione internazionale (1985);

l'apertura del teatro «Comuna Baires de San Telmo» (Cochabamba 370, Buenos Aires) come sede argentina di cooperazione e interscambio culturale con l'Italia;

le rassegne multimediali Wiwargentina 1 e 2 (Milano-Italia 1987 e Milano-Stoccolma 1988) di cinema, teatro, arte ed artigianato argentino, volte a far conoscere l'Argentina di oggi al pubblico italiano;

che tutte queste attività hanno riscosso in Italia un notevole interesse di pubblico e di critica e in Argentina l'interesse delle massime autorità del Governo, che si è tradotto nel ringraziamento personale del Presidente della

Repubblica argentina Raul Alfonsín ai rappresentanti del progetto «Orizzonte 1992» ricevuti in udienza alla Casa Rosada il 18 febbraio 1988, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Buenos Aires, Ludovico Incisa de Camerana;

che questa ininterrotta serie di attività corrisponde esattamente a ciò che è stato previsto nell'articolo 8 del trattato siglato tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina nel dicembre 1987, che così recita:

«Le due parti (Italia e Argentina) convinte della necessità di pervenire a forme di collaborazione e diffusione di attività in materia culturale che permettano di consolidare le istituzioni democratiche in Argentina si impegnano ad adottare tutte le possibili misure atte a favorire tali scopi», e ancora: «Si adotteranno anche misure atte a favorire la diffusione dell'immagine di una delle parti nel territorio dell'altra per mezzo della stampa ed altri mezzi di comunicazione»;

che da oltre un mese il regista del complesso «Comuna Baires» ha iniziato uno sciopero della fame, sostenuto fra gli altri anche dal premio Nobel per la pace Adolfo Pérez Ezquivel, volto a sollecitare i responsabili del Governo ad adottare le misure necessarie ad evitare la paralisi del processo di «interscambio culturale Orizzonte 1992»,

gli interroganti chiedono di sapere quali decisioni il Governo intenda prendere in merito alle richieste avanzate in relazione al progetto «Orizzonte 1992» dall'Istituto di cultura italiano di Buenos Aires, dal consolato generale di Buenos Aires e dai rappresentanti dell'Istituto di antropologia culturale di Milano alle direzioni generali per le relazioni culturali e per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

(4-01836)

BOSSI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che il passo San Boldo, lungo la strada statale n. 635, è chiuso al traffico dal 26 luglio 1980 per decreto prefettizio e che i lavori di consolidamento e di protezione dal chilometro 21 al valico ebbero inizio in data 20 ottobre 1986;

che l'ufficio del Genio civile di Treviso ha predisposto nel mese di aprile 1987 una perizia di variante tecnica che prevede maggiori lavori di difesa della sede stradale ma non la sistemazione di opere quali barriere di protezione, muri di sostegno, cunette e manto d'asfalto, danneggiate dalle avversità atmosferiche e dalla mancata esecuzione della normale manutenzione;

che la realizzazione di detti lavori è indispensabile per consentire il collaudo della strada e la sua regolare apertura al traffico,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'intendimento del Ministro in indirizzo nei confronti dell'ANAS, che è responsabile della strada, affinchè vengano assunte quanto prima le decisioni di competenza e le procedure più idonee per completare in tempi rapidi le opere necessarie all'agibilità della strada stessa che riveste una particolare importanza per il Veneto orientale, restando la via più breve che collega Venezia con la Valbelluna: tale chiusura è perciò causa di gravi perdite commerciali e turistiche e provoca notevoli difficoltà agli abitanti, costretti a lunghe deviazioni, anche di 60 chilometri, per recarsi al lavoro o semplicemente alle loro proprietà che in linea d'aria sono anche molto vicine.

(4-01837)

PETRARA, CARDINALE, LOPS. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere:

se sia a conoscenza delle procedure messe in atto dalla gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane per la copertura dei posti resisi vacanti negli organici relativi alle regioni Puglia e Basilicata;

se ritenga che si possa procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorso pubblico, senza esperire preventivamente le procedure previste per i trasferimenti dall'articolo 20 del regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale (allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148) e dell'articolo 7 del regolamento dell'azienda in materia di assunzioni, avanzamenti e promozioni per il personale delle ferrovie calabro-lucane;

se non consideri ambiguo il comportamento della direzione centrale delle ferrovie calabro-lucane nel consentire alle amministrazioni periferiche operazioni poco trasparenti e di comodo, come quelle attivate in Puglia ed in Basilicata, utilizzando all'uopo accordi contraddittori con le organizzazioni sindacali e creando in tal modo un clima di sfiducia e di malessere tra i lavoratori dipendenti, i quali subiscono provvedimenti discriminatori nell'ambito della stessa azienda solo per il fatto di appartenere a regioni diverse;

se, infine, non ritenga di intervenire con opportune e tempestive iniziative atte a ripristinare lo stato di diritto oggettivo, al fine di evitare dannosi ed inutili ricorsi alla magistratura amministrativa o ordinaria.

(4-01838)

GIANOTTI, VISCONTI, BISSO. - *Al Ministro delle partecipazioni statali.* - Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che la direzione commerciale dell'Italsider si è dichiarata indisponibile ad accogliere la richiesta avanzata dalla società Euroflex di una fornitura mensile di mille tonnellate di *coils* (acciaio prelavorato da taglio);

se risulti che, come si dice in un telegramma del presidente dell'Assindustria di Salerno all'amministratore delegato dell'Italsider, tale rifiuto può provocare la chiusura dello stabilimento Euroflex di Mercato San Saverino (Salerno), con gravi conseguenze occupazionali in una area ove il tasso di disoccupazione è già elevato: risulta infatti incomprensibile che la Finsider, che da tempo denuncia gravi difficoltà di mercato, rifiuti una fornitura di notevoli proporzioni;

infine, poichè si tratta di un'azienda del Mezzogiorno verso la quale il gruppo pubblico dovrebbe avere un atteggiamento di favore, se non ritenga di intervenire con urgenza nei confronti della Finsider.

(4-01839)

CONSOLI, TORNATI, NEBBIA, PETRARA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la società «Il Pino di Lenne» ha realizzato, in località Marziotta del comune di Palagiano (Taranto), un imponente insediamento turistico all'aperto dotato di *bungalows, chalets,* bar, ristorante, piscine, campi da tennis, strade, centro congressi, centro vendita, giochi per bambini, il tutto in difetto di concessione edilizia, senza strumentazione urbanistica di primo grado regolarmente approvata, in difetto di strumento attuativo di secondo

grado e di corrispondente convenzione e in spregio alle disposizioni vigenti in materia di attrezzature turistiche all'aperto, come previsto dalla legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980, articolo 51, lettere *h*)-*i*), a quelle di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè alle condizioni prescritte dalla delibera n. 4660, in data 30 maggio 1980, della giunta regionale pugliese, con richiamo alla allegata relazione dell'Ufficio urbanistico regionale del 15 maggio 1980;

che la zona ove sorge l'insediamento abusivo è un comprensorio boschivo (pino d'Aleppo) di grande pregio ambientale, situato a circa un chilometro dal litorale ionico, lungo il fiume Lenne, e al confine con il bosco di Marziotta, riserva biogenetica *ex* decreto ministeriale 13 luglio 1977: tale comprensorio è sottoposto a vincolo di inedificabilità *ex* decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 1° agosto 1985 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986) e comunque a vincoli idrogeologici e paesistici, in quanto zona boschiva;

che, quando già si erano effettuate massicce opere di trasformazione edilizia, illegittimamente il sindaco di Palagiano emetteva in data 22 marzo 1986 la concessione edilizia n. 34 a favore della società «Il Pino di Lenne», limitata tuttavia ad opere di urbanizzazione, ad impianti tecnologici, al 60 per cento dei servizi igienici indicati nella prima, terza e quarta «stecca», *reception*, direzione, infermeria, spaccio e bar;

che comunque, successivamente a tale illegittima concessione, in merito alla quale l'assessorato all'urbanistica della regione Puglia diffidava il sindaco di Palagiano ad annullare, la società «Il Pino di Lenne» poneva in essere una massiccia manomissione del territorio di sua proprietà, variando e sostituendo quasi tutte le strutture originariamente realizzate, ancora in totale spregio delle leggi, in difetto di strumentazione urbanistica e di concessione, nonchè di nulla osta ai fini della tutela boschiva e paesistica;

che già, con nota n. 4002/Urb. dell'8 aprile 1981 a firma del coordinatore del settore urbanistico regionale e, successivamente, con relazione dello stesso settore n. 4439 del 18 luglio 1981, la regione Puglia aveva lamentato l'esistenza di gravi abusi, sollecitando l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco e, in via sostitutiva, della giunta regionale;

che, con ordinanza n. 30 del 20 giugno 1985, il sindaco di Palagiano ordinava la sospensione dei lavori segnalati dai rapporti dei vigili urbani n. 495 (in data 20 aprile 1985) e n. 722 (in data 18 giugno 1985);

che con ordinanza del 20 giugno 1985 il pretore di Taranto, dottor Trunfio, ordinava il sequestro ai fini penali delle stesse opere;

che, con nota del 9 luglio 1985, i vigili urbani di Palagiano riferivano che l'ordine di sospensione dei lavori (come già quelli in precedenza emessi) era stato violato, essendosi completata la realizzazione dei manufatti di cui era stata precedentemente rilevata la posa in opera delle basi;

che in data 21 agosto 1985 veniva constatata dal pretore di Taranto e dai militi della compagnia della Guardia di finanza di Taranto la violazione del provvedimento di sequestro ai fini penali, essendosi riscontrata l'attualità della utilizzazione delle piscine;

che con nota n. 14723/c del 29 settembre 1986, l'assessore all'urbanistica, assetto del territorio ed ambiente della regione Puglia lamentava ancora una volta l'abusività dell'insediamento della società «Il Pino di

Lenne», rilevando, oltre all'illegittimità della concessione edilizia e/o delle autorizzazioni rilasciate dal comune, comunque la radicale diversità dell'insediamento realizzato rispetto a quello a suo tempo progettato, oltre che, *a fortiori*, rispetto ai minori interventi già autorizzati, pur *contra legem*; tale nota invitava il sindaco di Palagiano, previa redazione di planimetria dello stato dei luoghi e delle opere realizzate, «ad assicurare l'adozione dei provvedimenti repressivi previsti dal titolo I della legge n. 47 del 1985, nonchè dei provvedimenti di autotutela dell'amministrazione»;

che, con ordinanze n. 31 e 32 del 14 maggio 1986, n. 34 del 17 maggio 1986, n. 37 del 16 luglio 1987 e n. 53 del 13 dicembre 1986 il sindaco di Palagiano intimava la sospensione e la demolizione di buona parte delle strutture del villaggio turistico che, nel frattempo, continuava la propria illegittima attività ricettiva, pur in difetto di valida certificazione ai fini della prevenzione degli incendi e persino di previa autorizzazione di pubblica sicurezza;

che, con sentenza n. 1169, in data 14-29 maggio 1987, pregevolmente motivata, il pretore di Taranto riteneva gli amministratori della società «Il Pino di Lenne» responsabili dei gravi reati edilizi loro ascritti, giudicando del tutto abusivo l'insediamento turistico realizzato con grave compromissione del delicato *habitat* e condannandoli, tra l'altro, al risarcimento del danno ambientale a favore dello Stato;

che con provvedimento in tal senso del prefetto di Taranto venivano annullati i precedenti provvedimenti di autorizzazione alla apertura ed alla gestione del villaggio turistico abusivo emanati dal sindaco di Palagiano;

che, con nota n. 3340/04 del 20 febbraio 1987, l'assessore all'urbanistica della regione Puglia, nel ribadire che l'area su cui insiste il villaggio abusivo è zona paesisticamente vincolata e, pertanto, che ogni trasformazione del territorio necessita di preventivo nulla osta di quell'assessorato, chiedeva di conoscere «...con ogni urgenza, l'esito conseguente all'ordinanza di demolizione delle opere realizzate in trasgressione di legge»;

che, a dispetto della solare evidenza delle gravissime manomissioni ambientali compiute spregiudicatamente dalla società «Il Pino di Lenne» e delle innumerevoli doglianze provenienti dalla pubblica opinione, dalle organizzazioni ambientaliste (si veda l'esposto della Lega Ambiente, comitato zonale di Taranto, del 20 luglio 1987), il sindaco di Palagiano ha a tutt'oggi illegittimamente omesso di adottare i provvedimenti sanzionatorii previsti dall'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, manifestamente applicabile al caso in esame, nonostante non sia stato ottemperato all'ordine di demolizione dei manufatti e di ripristino dello stato dei luoghi e sia ampiamente decorso il termine di novanta giorni normativamente previsto;

che sia le decisioni della magistratura innanzi citate, sia le note dell'assessorato regionale, non hanno avuto alcuna conseguenza pratica, per cui continua l'azione di degrado ambientale della società «Il Pino di Lenne»,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per garantire la tutela dell'ambiente nel caso specifico;

se non si ritenga in particolare, previ eventuali urgenti accertamenti di polizia, di esercitare i poteri di cui alla legge n. 349 del 1986 di fronte alla persistente inerzia del comune e della regione.

(4-01840)

FRANCHI. – *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che le ostetriche esercitano una professione sanitaria il cui profilo è fissato dalla legge;

considerato:

che possono essere iscritte alle scuole per il conseguimento del diploma di ostetrica coloro che siano già in possesso del diploma di infermiera professionale, oppure provengano dal terzo anno della facoltà di medicina;

che il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle USL), all'allegato 1 inserisce nel ruolo di operatrice professionale coordinatrice l'ostetrica, la caposala, la dietista e l'assistente sanitaria e nel ruolo di operatrice professionale collaboratrice la infermiera professionale e la vigilatrice di infanzia;

rilevato:

che il decreto ministeriale 30 giugno 1982 (normativa concorsuale del personale delle USL), che detta le norme applicative dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, prevede per l'ostetrica concorsi sia di operatrice professionale coordinatrice sia di operatrice professionale collaboratrice, equiparando illegittimamente l'ostetrica alla infermiera professionale e alla vigilatrice d'infanzia;

che il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ha ulteriormente peggiorato la situazione, per cui le ostetriche in ruolo alla data del 31 dicembre 1979 sono state inquadrate, com'era giusto, nella posizione di operatrice professionale coordinatrice, e cioè al settimo livello, mentre le ostetriche che a quella data non erano di ruolo sono state collocate nella posizione di operatrice professionale collaboratrice, e cioè al sesto livello;

constatato che si è in presenza di una duplice ingiustizia, la prima consumata a danno delle ostetriche in generale e la seconda a danno di alcune di esse, che pure posseggono gli stessi titoli e svolgono le medesime funzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione abnorme che si è venuta a determinare in applicazione del decreto ministeriale 30 giugno 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

se non ritengano di dover intervenire per rimuovere una così palese discriminazione, al fine di restituire alle ostetriche la certezza nel diritto.

(4-01841)

RUFFINO, ACQUARONE. – *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* – Premesso:

che con il decreto ministeriale del 30 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1988, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, ha designato gli aeroporti doganali, e cioè quegli aeroporti in cui si svolgono traffico di merci e/o di persone da e per l'estero, per cui è prescritto l'espletamento dei controlli e delle formalità doganali;

che in tale dettagliato elenco, per la prima volta, non compare l'aeroporto di Villanova d'Albenga (Savona);

che tale aeroporto svolge una importante attività di carattere commerciale (basti pensare all'intenso traffico di fiori ed ortaggi con l'estero) e turistico-internazionale (non si dimentichi che la provincia di Savona è la seconda provincia in Italia per il movimento di presenze turistiche, anche internazionali);

che l'aeroporto di Villanova d'Albenga è inserito nella legge che garantisce i servizi di sicurezza a carico dello Stato;

che in detto aeroporto sono in atto importanti lavori di ristrutturazione dei servizi e delle strutture, per adeguarle sempre più alle moderne esigenze;

che la FILSE spa (finanziaria regionale) si è resa promotrice dell'iniziativa di costituire una società di gestione dell'aeroporto con la partecipazione delle amministrazioni provinciali di Savona ed Imperia, di dieci fra i più importanti comuni nelle provincie di Savona ed Imperia e con la partecipazione delle camere di commercio dei suddetti capoluoghi,

gli interroganti chiedono di sapere se la esclusione dall'elenco degli aeroporti doganali dell'aeroporto di Villanova d'Albenga sia dovuto ad una mera dimenticanza, facilmente sanabile con un immediato decreto integrativo, oppure se vi siano altre ragioni alla base del provvedimento. Anche in quest'ultimo caso si rende comunque urgente ed indifferibile procedere alla inclusione dell'aeroporto di Villanova d'Albenga nel suddetto elenco per la funzione che esso ha svolto a livello internazionale nel settore commerciale e turistico, tenuto conto del fatto che molte agenzie hanno concentrato su tale scalo i movimenti turistici.

(4-01842)

PINTO, COVIELLO, SALERNO, D'AMELIO, TAGLIAMONTE. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso che alla data del 30 giugno 1988 scadranno i termini per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 9 della legge n. 219 del 1981 e della legge n. 12 del 1988, senza che sia intervenuta la proroga che pure era stata vivamente sollecitata dai sindaci dei comuni delle regioni Campania e Basilicata colpiti dal terremoto del 1980, stante l'elevato numero di progetti ancora in fase di elaborazione, gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno:

a) riaprire, in via principale, per breve periodo detti termini;

b) consentire, in linea subordinata, che in congruo periodo di tempo si possa provvedere, da parte dei tecnici interessati, all'integrazione ed al perfezionamento degli elaborati progettuali.

(4-01843)

TRIPODI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere:

se sia a conoscenza delle condizioni di totale caos del servizio aereo Roma-Reggio Calabria a causa del sistematico ritardo delle partenze da Fiumicino dei voli ATI e del dirottamento di molti di essi sullo scalo di Lametia Terme per presunte «difficoltà tecniche» di atterrare a Reggio Calabria, costringendo i viaggiatori di Reggio Calabria e di Messina ad impiegare molte ore per raggiungere il proprio domicilio;

se sia informato che tale disservizio ha provocato malcontento e sfiducia tra coloro che devono servirsi del mezzo aereo, sfociati nella

clamorosa occupazione dell'aeromobile e poi nella denuncia all'autorità giudiziaria da parte dei circa 120 passeggeri imbarcati sul BM 314 del 27 giugno 1988: tale protesta è stata causata dal fatto che l'aereo, il cui imbarco previsto per le ore 20,35 è avvenuto alle ore 23,55 e non è arrivato a Reggio Calabria. Avendo trovato l'aeroporto chiuso al traffico è dovuto infatti atterrare a Lamezia Terme, costringendo i viaggiatori ad impiegare oltre 9 ore per giungere a destinazione, più del tempo che impiega un treno accelerato;

se tale disservizio derivi dallo scandaloso disinteresse delle aziende a partecipazione pubblica verso le esigenze delle regioni e delle popolazioni del Mezzogiorno;

quali misure intenda predisporre per eliminare tale inconcepibile e ingiustificato disservizio del collegamento aereo tra Roma e Reggio Calabria.

(4-01844)